

RT Manovra – Al 2.7.2011

Capo I

Articolo 1 - livellamento trattamenti dei titolari di cariche elettive e incarichi di vertice

L'articolo in esame prevede il livellamento dei trattamenti economico omnicomprensivi annui dei titolari di cariche elettive e incarichi di vertice presso gli enti e organismi pubblici individuati in un apposito Allegato A, rispetto alla media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'area Euro.

La ricognizione e l'individuazione della media dei trattamenti economici presi a riferimento è demandata a una Commissione istituita con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Inoltre, al comma 5 è previsto che i componenti degli organi degli enti e organismi indicati nell'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

Detta normativa si applica a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi, e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 6).

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono intese al conseguimento di risparmi di spesa, che potranno essere quantificati a consuntivo, considerato, da un lato, che i parametri di riferimento per il livellamento dei trattamenti retributivi agli *standard* europei saranno definiti all'esito dei lavori della Commissione e, dall'altro, dei termini di decorrenza di cui al comma 6.

Articoli 2 – 4 – Auto blu, aerei blu, benefits

Le disposizioni di cui agli **articoli 2, 3 e 4** determinano sicuramente risparmi per la finanza pubblica, sia pure quantificabili a consuntivo. In particolare:

- l'**articolo 2** prevede che la cilindrata delle autovetture di servizio non possa superare i 1.600 c.c., salve le eccezioni previste dal comma 2, e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano

disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. La previsione di un tetto massimo alla cilindrata è funzionale al contenimento dei costi di gestione e manutenzione delle autovetture, che sono di regola commisurati alla cilindrata;

- l'**articolo 3** individua espressamente i titolari di cariche pubbliche che si possono avvalere dei voli di Stato (Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, Presidente del Consiglio e Presidente della Corte costituzionale) e prevede forme di autorizzazione e pubblicità per le eccezioni rispetto alla suddetta regola;
- l'**articolo 4** esclude, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, che, dopo la cessazione dall'ufficio, i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica possano avvalersi di *benefits* quali l'utilizzazione di immobili pubblici, anche ad uso abitativo, mezzi di trasporto, apparati di comunicazione e di informazione appartenenti a soggetti pubblici o da questi finanziati, nonché l'avvalimento di personale pubblico.

Art. 5, comma 2 - Riduzione dotazione Organismi Amministrativi e Organi Collegiali

La norma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione pari al 20 per cento rispetto all'anno 2011, degli stanziamenti relativi a taluni organismi amministrativi ed organi collegiali.

Nel sottostante prospetto, sono indicati gli organismi ed organi collegiali finanziati attraverso capitoli iscritti nel bilancio statale:

ORGANO	CAPITOLI	STATO DI PREVISIONE
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	2178/2192	Economia e Finanze
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	2195/2199	Economia e Finanze
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA*	1560	Economia e Finanze
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI*	1575	Economia e Finanze
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*	1733	Economia e Finanze
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	1605	Economia e Finanze
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE*	1702	Economia e Finanze
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*	2275	Sviluppo Economico

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI*	5025	Lavoro e Politiche sociali
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE*	4332	Lavoro e Politiche sociali
CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE	1164	Difesa

** Lo stanziamento è determinato in tabella C della Legge di Stabilità*

Le rideterminazioni degli stanziamenti saranno disposte, a legislazione vigente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2012-2014 ed, in particolare, per gli stanziamenti determinati dalla Tabella C, con il disegno di legge di stabilità per il medesimo triennio.

Riguardo agli organi di autogoverno delle magistrature amministrativa e contabile, le riduzioni saranno apportate anch'esse in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sui relativi capitoli riguardanti le spese complessive dei due consessi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previa puntuale quantificazione degli importi da ridurre d'intesa con le stesse magistrature.

Per quanto sopra esposto, non si rilevano per il momento effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Art. 6, comma 1 - Riduzione Finanziamento Portiti Politici

La norma riduce di un ulteriore 10% il finanziamento dei partiti politici previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della Legge 3 giugno 1999, n.157, ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In base, quindi, al nuovo importo rideterminato è possibile stimare un risparmio di spesa di circa 7,67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, rispetto alla legislazione vigente quantificata in 171,60 milioni di euro per il medesimo anno; il nuovo valore è riassunto nella tabella sottostante:

<u>ANNO 2013</u>	Numero Elettori	Importo Rimborso
-------------------------	------------------------	-------------------------

Camera D.	50.817.614	€ 41.162.267,53
Senato R.	50.817.614	€ 41.162.267,53
Parlam. Eur.	50.342.153	€ 40.777.143,93
Amministrative	50.405.088	€ 40.828.121,28
TOTALE		€ 163.929.800,26

- Il numero degli elettori è stato moltiplicato per il nuovo importo del rimborso determinato in euro 0,81 (precedente valore 0,90)

Capo II

Art. 9 - Fabbisogni standard, spending review

La disposizione prevede che per la razionalizzazione della spesa e il superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dal 2012, d'intesa con le Amministrazioni competenti, avvii con apposito atto di indirizzo, un ciclo di "spending review" per la definizione dei fabbisogni di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In particolare per queste ultime, tale attività mira a definire specifiche metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni.

Per l'attuazione di questo processo è previsto, altresì, che le amministrazioni centrali dello Stato siano tenute a fornire per via telematica le informazioni e i dati richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché a facilitare l'accesso ad altri dati di interesse provenienti dal SISTAN.

I risultati di queste attività sono comunicati, a partire dal 2013, ai singoli Ministeri dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base di queste indicazioni, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono, nell'ambito di "accordi triennali" con il Ministero dell'economia e delle finanze, misure volte a ricondurre la spesa tendenziale verso i fabbisogni definiti per ciascun programma di spesa e per le Amministrazioni periferiche dello Stato.

In via prudenziale, alla disposizione non sono ascritti miglioramenti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 10 comma 2 - Riduzione delle spese dei Ministeri

La norma mira a superare il criterio dei cosiddetti "tagli lineari" ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, in luogo del criterio della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili previste a legislazione vigente, la norma in esame prevede che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012 – 2014, le iniziative

legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella tabella allegata al decreto. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e della Finanze.

Dall'applicazione della presente norma sono esclusi, al comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali nonché, limitatamente all'anno 2012, il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Nel caso in cui le proposte formulate non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la legge di stabilità 2012-2014, il Ministero dell'economia e delle finanze disporrà la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione per Ministero della riduzione di spesa prevista dalla norma all'allegato n. 1 al decreto in esame, tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2012-2014, con l'esclusione delle spese indicate al comma 1 della presente norma. In particolare, gli obiettivi di risparmio, in termini di Saldo netto da finanziare, sono stati individuati per ciascuna amministrazione in relazione alla distribuzione delle spese primarie rimodulabili per Ministero in ciascuno degli anni 2012-2014. Ai fini della loro quantificazione in termini di indebitamento netto si è tenuto conto dei coefficienti medi di realizzazione della spesa, nel triennio 2008-2010, specifici di ogni Ministero e di ciascuna categoria di spesa, nonché del profilo temporale di realizzazione della spesa prevista nei tendenziali a partire dal 2012. Si precisa che per il calcolo di tali coefficienti si è utilizzata la percentuale degli impegni sui corrispondenti stanziamenti per la categoria dei consumi intermedi e la percentuale dei pagamenti sui corrispondenti stanziamenti per le altre categorie di spesa.

In esito ai previsti obiettivi risulterebbero i seguenti effetti:

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	711,7	735,2	1.390,1	409,2	735,2	1.390,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	95,3	1.880,2	1.963,4	47,6	1.880,2	1.963,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,2	22,9	42,7	14,3	22,9	42,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	54,5	66,7	124,4	41,8	66,7	124,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	42,6	49,0	91,3	29,7	49,0	91,3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30,0	33,7	62,9	25,9	33,7	62,9
MINISTERO DELL'INTERNO	113,0	141,6	263,8	96,7	141,6	263,8
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	25,7	30,8	57,5	13,1	30,8	57,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,0	55,4	103,2	26,4	55,4	103,2
MINISTERO DELLA DIFESA	299,6	413,5	769,1	249,4	413,5	769,1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	33,1	40,5	74,6	22,1	40,5	74,6
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	12,5	14,9	27,8	11,7	14,9	27,8
MINISTERO DELLA SALUTE	13,7	15,7	29,3	12,1	15,7	29,3
TOTALE	1.500	3.500	5.000	1.000	3.500	5.000

Art 10, comma 7 - Definanziamento automatico autorizzazioni di spesa che registrano economie nel triennio 2008-2010

La norma dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali costituiscono integralmente economie di bilancio con riferimento a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sulla base dei dati del Rendiconto generale dello Stato. Tali autorizzazioni di spesa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla definizione del Consuntivo 2010, entro il 30 settembre 2011. Con il suddetto DPCM verranno altresì individuate le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Dalla suddetta norma potrebbero derivare benefici sui saldi di finanza pubblica, peraltro al momento non quantificabili, per quanto riguarda le autorizzazioni pluriennali, individuate con DPCM per effetto della soppressione delle annualità di competenza dal 2012 in poi, nonché, in generale, per effetto della destinazione delle eventuali risorse disponibili per l'anno 2011 al fondo ammortamento titoli, con conseguente riduzione della spesa per interessi e dello stock del debito pubblico.

Art. 10, commi 8 – 10 Disposizioni sui residui:

Comma 8 - Modifica termine conservazione

Il **comma 8** dispone, al primo periodo, una modifica dei termini di perenzione dei residui sia di parte corrente (quelli con termine triennale di conservazione) che di conto capitale, che segue quella che ha interessato le sole spese in conto capitale (art 3, comma 36, della legge 244 del 2007). Tale

modifica uniforme a due anni i termini di perenzione sia per le spese di parte corrente che per quelle di conto capitale.

La modifica proposta unifica i suddetti termini di perenzione e comporta un effetto positivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto connesso ad una rideterminazione dei flussi di cassa del bilancio dello Stato.

Detto effetto consegue all'eliminazione dal conto del bilancio, a partire dall'anno 2012, dei residui passivi provenienti dal terzo esercizio precedente rispetto a quello di iscrizione della competenza. Nel 2012, pertanto, nel conto dei residui non saranno più iscritti quelli relativi agli stanziamenti provenienti dalla competenza 2009, che troveranno registrazione nel conto del patrimonio, da cui verranno cancellati o per reiscrizione in bilancio con prelevamento dagli specifici fondi di parte corrente e di conto capitale o per prescrizione.

La disposizione in esame ha, innanzitutto, effetto sui i residui passivi provenienti dall'anno 2009, i quali senza la modifica che si propone cadrebbero in perenzione al 1° gennaio 2013. Pertanto, l'effetto positivo che potrebbe essere considerato in conseguenza della riduzione da tre anni a due anni del termine di perenzione è dato dall'ammontare dei presumibili pagamenti in conto residui che si sarebbero effettuati il terzo anno successivo al momento dell'iscrizione in bilancio della relativa competenza, Quindi la norma determina effetti a partire dall'anno 2012.

Per quanto concerne le spese correnti con termine di conservazione triennale dei residui, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel 2010 (Tabella 1), che rappresenta l'ultimo anno in cui potevano essere eseguiti i pagamenti degli stanziamenti di competenza 2007 (ultimo esercizio per il quale è disponibile il dato del pagato dell'ultimo anno del triennio di conservazione dei residui), è pari a circa 154,8 milioni di euro. Guardando anche al medesimo dato con riferimento alle dotazioni di competenza 2006 e 2005, si può ipotizzare un valore medio di circa 150 milioni euro.

Tabella 1

PAGAMENTO RESIDUI con term. conserv. a 3 anni - TITOLO I (migliaia di Euro)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
2004	1.116.230	408.937	297.553	0		
2005		1.206.955	497.849	199.109	0	
2006			1.051.039	310.482	106.005	
2007				1.037.752	333.625	154.800
2008					1.093.139	386.850

Tuttavia, nell'ambito delle spese correnti, non tutte hanno un impatto o un impatto diretto in termini di indebitamento netto, per cui considerando quelle aventi un impatto diretto e per un terzo quelle con impatto indiretto potrebbe ipotizzarsi un effetto di risparmio di circa 50 milioni di euro. Tuttavia, per motivi prudenziali e in considerazione dell'entità dell'importo, si reputa opportuno non considerare le spese correnti ai fini della valutazione.

Per le spese in conto capitale, cautelativamente, è opportuno considerare, come dato del pagato in conto residui dell'ultimo anno del termine triennale di conservazione dei residui, la competenza dell'anno 2007.

Infatti, proprio per gli stanziamenti di quell'anno il termine triennale di conservazione dei residui trovò applicazione sin dall'inizio del periodo di conservazione stesso. Invece, per gli stanziamenti di competenza degli esercizi precedenti l'applicazione del suddetto termine triennale, introdotto con la legge n. 244 del 2007, intervenne su un termine di conservazione dei residui che era di sette anni.

Tabella 2

PAGAMENTO RESIDUI con term. conserv. a 3 anni - TITOLO II				
(migliaia di Euro)				
	2007	2008	2009	2010
2004	1.660.541	108	0	0
2005	3.952.750	3.139.163	0	
2006	7.355.640	3.759.674	3.356.345	0
2007		15.033.860	8.417.199	1.972.218
2008			9.995.522	5.685.817
2009				13.735.577

L'ammontare dei pagamenti considerati è, quindi, pari a circa 2 miliardi di euro (euro 1.972.218.386). Poiché non tutte le categorie di spesa hanno impatto diretto o meno sull'indebitamento netto, con riferimento a tale dato si è riscontrato che quelle aventi un impatto diretto incidono per poco meno della metà (47,3%, ossia circa 933 milioni di euro). Prudenzialmente, anche per tener conto di eventuali accelerazioni nella dinamiche dei pagamenti, non considereremo gli effetti derivanti dai

pagamenti dei residui delle spese aventi impatto indiretto sull'indebitamento netto, che incidono per poco più della metà (50,3%, ossia circa 993 milioni di euro).

Ipotizzando, che circa un miliardo di euro possa rappresentare l'importo dei pagamenti da considerare con riferimento alla competenza di bilancio 2009 ed esercizi successivi e tenuto conto che la riduzione del termine di perenzione comporta anche l'opportunità di una rideterminazione della dotazione dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti per un importo di 500 milioni di euro in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2012-2014, **l'effetto finale della disposizione si attesta a circa 500 milioni di euro a decorrere dal 2012.**

Il successivo secondo periodo del comma 8, nell'ambito delle modifiche dei primi tre commi dell'articolo [36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), di contabilità generale dello Stato, salva la parte della precedente normativa che consentiva il mantenimento degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. Tali somme possono essere mantenute tra i residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, al terzo periodo del medesimo comma 8 viene introdotta una disposizione volta a maggiore flessibilità, che consente la reiscrizione delle somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.

Tale disposizione non si applica per le autorizzazioni di spesa permanenti, nonché per i fondi del personale, per il fondo occupazione, per il fondo opere strategiche e per il fondo per le aree sottoutilizzate. Per tali fondi, continuano ad applicarsi le attuali disposizioni di conservazione in deroga.

La norma di flessibilità assume particolare rilevanza, tenuto conto che, con l'espressa esclusione delle norme relative ai richiamati fondi, al successivo comma 10, di seguito descritto, viene prevista l'abrogazione di tutte le norme di conservazione in deroga al principio generale della competenza finanziaria di cui all'art. 34 della legge 196 del 2009, in base alla quale le somme non impegnate costituiscono economia di bilancio.

In tal modo appare possibile moderare gli effetti della predetta cancellazione tout court delle norme di conservazione, attraverso l'introduzione di un meccanismo non automatico di allungamento dei termini temporali delle norme pluriennali, nel caso di un avvio posticipato di un anno degli

interventi ivi previsti, qualora si ritenga possibile completare l'intervento stesso nell'anno successivo a quello terminale stabilito dalla legislazione vigente.

Tale possibilità, ovviamente, è suscettibile di determinare, in astratto, uno slittamento degli effetti finanziari delle norme pluriennali e dunque un peggioramento dei saldi di bilancio per gli anni successivi a quelli relativi all'originaria iscrizione in bilancio, che tuttavia può considerarsi sostanzialmente compensato negli anni dagli effetti positivi determinati dalla riduzione della massa spendibile, conseguente alla cancellazione dei residui non impegnati.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di **non dover cogliere effetti sui saldi derivanti dalla richiamata normativa**, né per quanto concerne la costituzione delle economie di bilancio, né per quanto riguarda la possibilità di reinscrivere quote di economie con la legge di bilancio, dopo l'esercizio terminale delle autorizzazioni in questione.

Comma 9 - Revisione della ricognizione dei residui da eliminare ex comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244

La disposizione prevede la modifica della procedura di ricognizione dei residui prevista annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

In particolare, tali modifiche attengono alla limitazione del 50 per cento del limite massimo dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nel conto dei residui, da eliminare e conseguentemente versare dalle amministrazioni interessate, nonché alla iscrizione di tali risorse in un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

Premesso che la suddetta procedura al momento non è stata ancora attuata, **tali modifiche non determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica** in quanto di fatto possono soltanto derivare una eventuale diminuzione delle risorse disponibili per i finanziamenti previsti e si esplicano in sostanza in un diverso procedimento per l'utilizzo degli stessi.

Comma 10 - Abrogazione delle norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui

Per quanto riguarda l'impatto della suddetta normativa sui saldi, si segnala che la suddetta norma dispone l'eliminazione dal bilancio, alla data dell'1/1/2012, di tutte le somme iscritte tra i residui di stanziamento e l'abrogazione di tutte le norme di conservazione in deroga potrebbe

determinare effetti positivi, che peraltro vengono almeno parzialmente controbilanciati dalla norma di flessibilità di cui al successivo comma 14. **Pertanto non si rilevano effetti sui saldi.**

Art 10, comma 11 - Impegni

La norma **non comporta effetti**, in quanto prevede di fatto l'enunciazione delle attività da porre in essere per le spese decentrate ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte degli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato. Tale disposizione ha l'obiettivo di definire le regole ai fini della verifica e della registrazione degli impegni, che devono essere connessi all'effettiva sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Art 10, commi 12-13 - Blocco impegni

Il comma 12 tratta dell'adozione di misure limitative degli impegni e dei titoli di spesa che ripropone per la massima parte le iniziative già assunte, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 194/2002, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. Tali misure, disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie.

Il successivo comma 13, per le medesime finalità di cui al predetto comma 12, estende la possibilità di limitazioni, sentito il Ministro vigilante, alla riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci.

Al fine di garantire il concorso di tali misure agli obiettivi del decreto in esame, il maggiore avanzo derivante delle riduzioni di cui al comma 13, è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile. **Dalle suddette disposizioni non derivano effetti immediati sui saldi di finanza pubblica.**

Art 10, comma 14 - Flessibilità

Il comma 14 prevede, in via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, la possibilità di variare, per gli anni 2012, 2013 e 2014, con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze le autorizzazioni relative a spese rimodulabili anche tra programmi diversi. La finalità è quella di incrementare gli strumenti attuali di flessibilità. Attualmente infatti si registra uno scarso utilizzo delle possibilità di intervento a legislazione vigente da parte delle Amministrazioni, mediante atto amministrativo ovvero attraverso il disegno di legge di bilancio. Ciò in quanto i trasferimenti di risorse tra centri di responsabilità richiedono l'accordo tra diversi responsabili della spesa.

La disposizione stabilisce alcuni limiti alla facoltà di adottare misure di variazione compensativa, qualora la stessa facoltà interessi autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Infatti quest'ultima deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare. Resta comunque escluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese di natura corrente.

La procedura definita dalla norma prevede, sempre nell'ipotesi che i decreti di variazione riguardino autorizzazioni di spesa di fattori legislativi, il necessario coinvolgimento del Parlamento attraverso l'espressione di un parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Art 10, comma 15 - definizione oneri inderogabili

Il comma 15 introduce una norma di interpretazione autentica volta alla miglior definizione del concetto di onere inderogabile, esplicitando il contenuto dell'attuale art. 21, comma 6, della legge 196/2009, in relazione alla determinazione del perimetro delle spese obbligatorie, nell'ambito degli oneri inderogabili.

Art 10, comma 17 - Destinazione disponibilità del fondo sospesi banca d'Italia al fondo debiti pregressi - Ulteriore rifinanziamento del fondo debiti pregressi per 2.000 milioni. Versamento all'entrata delle disponibilità della c.s. 1778

La disposizione prevede la possibilità dell'utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per l'anno 2011 anche per provvedere

all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse.

Si precisa che, a decorrere dal 2006, sono state progressivamente introdotte misure volte a reperire le necessarie risorse per l'assorbimento progressivo del fenomeno stesso, attraverso la costituzione di un fondo da ripartire per la regolazione delle posizioni debitorie pregresse emerse presso le amministrazioni (articolo 1, comma 50, della legge 266/2005).

Con diverse successive disposizioni normative (art. 9 del decreto-legge 185 del 2008, [art. 6, comma 1-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) sono state previste dotazioni aggiuntive del fondo debiti pregressi, da ripartire tra le amministrazioni interessate, sulla base di apposite ricognizioni del debito complessivo, con riferimento agli esercizi 2007-2008.

Pertanto, si chiarisce che, come in passato, anche l'intervento in esame, riferito al debito emergente nel biennio 2009-2010, **non determina effetti per quanto riguarda l'indebitamento netto**, atteso che le risorse del suddetto fondo sono attualmente destinate esclusivamente a fronteggiare posizioni debitorie pregresse che hanno comportato già effetti negativi nei medesimi anni.

D'altronde, anche l'utilizzo del richiamato fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'anno 2011, è **neutrale sul suddetto saldo**, atteso che le relative risorse sono attualmente destinate ad interventi che hanno già esplicitato in passato i loro effetti.

Trattasi infatti, rispettivamente, della cancellazione di scritturazioni in conto sospeso di titoli rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio finanziario di emissione, di speciali ordini di pagamento contabilizzati in conto sospeso ai sensi dell'art. 14 del D.L. 669/1996, convertito dalla Legge n. 30/1997 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e di anticipazioni agli enti locali in attuazione dell'art. 9 del D.L. 669/1996 convertito dalla Legge n. 30/1997.

Si precisa inoltre che ai fini dell'accertamento dell'ammontare del nuovo debito per il periodo 2009-2010, si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della [circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 38 del 15 dicembre 2010](#).

Il suddetto fondo debiti pregressi è altresì incrementato per le medesime finalità per l'importo di **2.000 milioni di euro per l'anno 2011**, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio, non più dovute per rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, che sono corrispondentemente versate al bilancio dello Stato.

Infine, si rappresenta che una quota delle suddette risorse relative ai sospesi di tesoreria è altresì destinata con apposita disposizione del presente decreto all'estinzione del debito verso la Banca d'Italia per le vecchie gestioni di ammasso obbligatorio svolto dall'Ente risi, per l'importo complessivo di euro 33.692.020.

Comma 18 - Datio in solutum

La disposizione prevede che i crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010 possono essere estinti, a richiesta del creditore e previo parere conforme dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'art. 1197 del c.c.

Al riguardo – posto che il richiamato art. 1197 del c.c. prevede che il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta solamente laddove il creditore lo consenta, e considerato che all'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 300/1999, è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato (gestendo, tra l'altro, anche i programmi di vendita) e la gestione dei beni confiscati – si tratta, in buona sostanza, della possibilità concessa ai Ministeri, di estinguere un debito attraverso la cessione di beni immobili e mobili statali destinati alla vendita o comunque alla dismissione.

La cennata disposizione, quindi, **non reca effetti** sulla finanza pubblica in quanto il procedimento di estinzione dei debiti dei Ministeri ivi delineato risulta essere facoltativo e, quindi, suscettibile di una valutazione caso per caso da parte del soggetto pubblico debitore nonché dell'Agenzia del Demanio. Detta valutazione concerne, da un lato, l'opportunità e la convenienza economica della diversa prestazione resa al creditore e, dall'altro lato, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie in capo al creditore stesso che, ad esempio, potrebbero determinare la compensazione dei crediti.

Inoltre, per quanto attiene all'Agenzia del Demanio, appare opportuno rammentare che – giusta previsione dell'art. 1, comma 479, della legge n.266/2005 (finanziaria 2006) – nell'ambito della stessa è già operante la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili dello Stato, per cui anche sotto questo fronte, non insorgono maggiori oneri, rientrando nell'attività istituzionale ordinaria la valutazione dei beni statali oggetto di cessione.

Da ultimo, non può essere trascurata la circostanza del verificarsi di un possibile effetto finanziario positivo, determinato dal venir meno del debito a fronte di una cessione di beni patrimoniali, che peraltro prudenzialmente in questa sede non viene valutato.

Comma 20 – Modifica comma 8 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010

La norma determina l’esclusione di alcuni soggetti dal divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, stabilito con il dl 78/2010. I relativi effetti possono essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente **nel limite di 40 milioni di euro**, con corrispondenti **effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2012**, tenuto anche conto che, relativamente agli enti vigilati dal Ministero dei beni per i beni e le attività culturali, il comma 8 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 prevedeva l’esplicita esclusione dal limite di che trattasi solo per le spese per mostre realizzate nell’ambito dell’attività istituzionale.

Comma 21 - Vendita titoli sequestrati

La disposizione **non comporta effetti finanziari** negativi in quanto non innova la disciplina già vigente in materia di vendita dei titoli sequestrati, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni.

Infatti, viene precisato che i suddetti titoli sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall’articolo 6, comma 21-quinquies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenendo conto della natura provvisoria dell’istituto del sequestro, esplicitando espressamente che l’alienazione dovrà avvenire secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati dal citato articolo 6, entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.

Art 11 - Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

L'intervento normativo proposto intende favorire il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche attraverso una serie di interventi di varia natura, tra loro coordinati. Tali misure vedono il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione - che lo stesso gestisce attraverso la centrale di committenza nazionale Consip S.p.A. - nonché dei diversi livelli di governo della spesa pubblica che, insieme, costituiscono il sistema a rete, ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge n. 296/2006.

In particolare, il comma 1 prevede misure dirette ad aumentare i processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nel contesto del sistema a rete. Il Ministero dell'economia e delle finanze, che è uno dei principali attori di tale sistema, attiva un piano diretto ad ampliare la quota di spesa per l'acquisto di beni e servizi gestita attraverso l'utilizzo di strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it, con cadenza trimestrale, le merceologie per le quali si procede a dare attuazione al piano.

Per la realizzazione delle finalità di centralizzazione della spesa di beni e servizi nonché per l'incremento della quota di acquisti effettuati in via telematica, il comma 2 vincola il Ministero dell'economia e delle finanze a mettere a disposizione, secondo regole di cooperazione condivise in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il proprio sistema informatico di negoziazione a favore del sistema a rete. Il comma 3 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano richiedere al Ministero dell'economia e finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider).

Il comma 4 della disposizione in esame prevede, con specifico riferimento alle categorie merceologiche di beni e servizi oggetto del piano, la messa a disposizione di strumenti di supporto alla attività di monitoraggio e controllo da parte delle strutture amministrative interessate, in modo da favorire i processi di razionalizzazione nell'ambito degli acquisti di beni e servizi.

Il comma 5 introduce una clausola d'invarianza finanziaria per cui dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Completano il quadro degli interventi il comma 6, che rende più stringente il vincolo costituito dal rispetto dei parametri di prezzo-qualità (benchmark). Tale disposizione viene più facilmente monitorata dagli organi di controllo attraverso l'accesso alle informazioni residenti presso l'Osservatorio istituito nell'ambito dell'Autorità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dal comma 7.

Sempre nell'ambito degli acquisti di beni e servizi, il comma 9 consente alle amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (incluse le scuole e le Agenzie Fiscali) di avvalersi del Service Personale Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti. Ciò a fronte del versamento di un contributo a copertura dei costi fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il suddetto contributo viene versato su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 prevede un intervento mirato di razionalizzazione della spesa specifica del Ministero della giustizia, attuato attraverso il ricorso a forme di centralizzazione della committenza ed attraverso l'utilizzazione della Consip S.p.A.

Il comma 11 estende alle nuove iniziative - siano esse convenzioni, accordi quadro o gare su delega - il meccanismo di remunerazione sugli acquisiti, da porre a carico degli aggiudicatari delle gare, già previsto dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Analogo meccanismo è previsto per le convenzioni di cui al comma 9 stipulate dal Ministero della Giustizia.

I meccanismi di remunerazioni possono essere previsti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, diretta ad escludere che i costi sostenuti dall'aggiudicatario per effetto di tali meccanismi possano traslarsi sulle amministrazioni sotto forma di incremento dei prezzi degli acquisti centralizzati.

Il comma 12 stabilisce infine che nella relazione ex articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano illustrati i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione viene inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Dall'attuazione delle misure sopra descritte derivano risparmi per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, che sono comunque scontati nell'ambito delle norme di riduzione della spesa previste dal presente decreto-legge. Pertanto, alla normativa in esame **non possano in generale essere ascritti nuovi o maggiori effetti di contenimento** della spesa pubblica.

Art. 12, comma 1 - Acquisto e vendita di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni

La disposizione prevede la previa verifica di compatibilità con il rispetto del saldo strutturale di ogni operazione di acquisto e vendita di immobili da parte di pubbliche Amministrazioni. **Dalla norma non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Art. 12, commi 2-11 - Manutenzione immobili

In base alla norma in esame, l'Agencia del demanio gestisce in maniera accentrata le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, che confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il MEF, con corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle Amministrazioni interessate, escluse le quote residuali di interventi che continuano a gestire il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, solo per le piccole manutenzioni, le singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

A tal fine, le risorse iscritte per tale scopo nel bilancio dello Stato, al netto di quelle che vengono mantenute in capo ai suddetti Ministeri per le attività residuali, vengono trasferite sulla base delle comunicazioni annuali delle suddette Amministrazioni trasmesse all'Agencia del Demanio, che ha già individuato i relativi immobili in appositi elenchi, pubblicati sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici.

La citata Agencia, alla luce delle richiamate comunicazioni annuali, definisce un piano triennale degli interventi, volto anche alla riduzione delle locazioni passive, stipulando accordi quadro con società specializzate del settore, ovvero con convenzioni quadro con il MIT. E' previsto altresì che le ripetute Amministrazioni, a fini della razionalizzazione degli spazi, comunichino annualmente le previsioni relative a nuove costruzioni.

Tale proposta si ricollega alla normativa introdotta con l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, che ha fissato alcuni limiti ai commi da 618 a 626, entro cui si devono ridurre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nella P.A. (con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

In particolare, tale normativa, nello stabilire che le risorse rispettivamente destinate alle manutenzioni ordinaria e straordinaria degli immobili siano destinate su distinti capitoli per ciascuna delle Amministrazioni interessate, ha fissato appositi limiti di spesa.

I limiti sono determinati sulla base di specifiche percentuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà statale in uso governativo nonché per la manutenzione ordinaria relativamente agli immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle

Amministrazioni centrali dello Stato, indicati al comma 618 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 ed applicati al valore degli immobili (questi limiti non vengono peraltro modificati dall'iniziativa in esame).

In relazione a tali disposizioni, è stato già considerato sui saldi di finanza pubblica un corrispondente effetto positivo, derivante sia dalla razionalizzazione delle spese che dalla riduzione del costo degli immobili in uso, valutato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in 290 milioni di euro per l'anno 2008, 230 milioni per l'anno 2009 e 220 milioni per l'anno 2010.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la proposta in esame va altresì ricondotta nell'ambito del complessivo obiettivo di contenimento dei costi di locazione passiva e manutenzione, che ha portato all'individuazione dell'Agenzia del Demanio quale "Conduttore unico", ferme restando le attività e le funzioni che permangono in capo ai suddetti Ministeri, sia ai fini della razionalizzazione degli spazi che del riordino delle procedure relative alle locazioni passive.

Tale processo di riordino delle locazioni passive è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2, c. 222, della legge 191/2009, con ulteriori effetti positivi scontati su tutti i saldi, valutati in 65,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, correlati alla riduzione del 10% delle risorse statali sulle locazioni passive, confluite per la restante parte in un fondo unico per le locazioni presso il MEF, le cui risorse sono anch'esse già attribuite all'Agenzia del demanio.

Ciò considerato, la nuova proposta di affidamento all'Agenzia del Demanio degli interventi manutentivi ordinari e straordinari realizzati sugli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato non modifica il quadro finanziario complessivo delle risorse, come configurato dalla legge 244/2007 e dalla legge 191/2009, ed i relativi effetti di contenimento della spesa pubblica, mantenendosi altresì l'attuale distinzione tra le spese correnti e di investimento.

Pertanto, per l'iniziativa in esame **non vengono considerati effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Art. 12, commi 12-14 - Censimento immobili pubblici

La disposizione recata dal comma 13 tende a rafforzare l'efficacia delle disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa sottese agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, posti a

carico delle Amministrazioni pubbliche, prevedendo che la relativa violazione è causa di responsabilità amministrativa.

Il successivo comma 15, poi, estende anche al Dipartimento del Tesoro, per gli atti di competenza, la possibilità di effettuare la segnalazione alla Corte dei Conti in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione in discorso.

Tali disposizioni **non comportano riflessi finanziari diretti**, avendo soltanto una portata deterrente e sanzionatoria.

Le previsioni contenute nel comma 14 hanno, poi, semplice natura ordinamentale, finalizzate a definire il discrimine tra il Rendiconto patrimoniale a valori di mercato, curato dal Dipartimento del Tesoro, e il Conto generale del patrimonio dello Stato redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato, a norma degli artt. 36 e 37 della legge n. 196/2009.

Art 13 - Rimodulazione di fondi:

Comma 1 - Riduzione “fondo depositi dormienti”, di cui all’ [art. 1, c. 343, della legge 266/2005](#)

La disposizione prevede il **definanziamento della dotazione del fondo** di cui all’[articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), come rifinanziata dall’articolo 8-octies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge [9 aprile 2009, n. 33](#), che viene **ridotta dell’importo di 100 milioni per l’anno 2011. La medesima dotazione è incrementata di 100 milioni di euro nell’anno 2015.**

In sostanza, atteso che l’articolo 8-octies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge [9 aprile 2009, n. 33](#), ha previsto il finanziamento del “fondo depositi dormienti” per 103 milioni di euro per l’anno 2011, con la norma in esame si propone di posticipare il suddetto rifinanziamento al 2015.

Comma 2 - Riduzione fondo all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009

La disposizione prevede la **riduzione della dotazione del fondo** di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, **per l’importo di 49,5 milioni di euro per l’anno 2011**, relativamente alla quota riassegnata nel 2011 e non ancora utilizzata (in relazione alle economie derivanti dai definanziamenti 2007-2009 ex art. 1 del decreto-legge 78/2010).

Comma 3 - Riduzione dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale

La disposizione prevede il **definanziamento della dotazione del Fondo** strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alla quota di risorse derivate dalla riforma previdenziale per le donne nel pubblico impiego.

Trattasi in sostanza dei risparmi della riforma pensionistica, con particolare riferimento alla quota concernete l'aumento dell'età pensionabile delle donne, destinata in aumento del suddetto Fondo strategico (art. 18, c. 1, lett. b-bis d.-l. n. 185/08), ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per interventi per le politiche sociali e familiari.

Al riguardo, si premette che le richiamate risorse, ai sensi della suddetta normativa, sono state iscritte in bilancio sul cap. 2836/MEF, per gli importi di 120 milioni di euro per l'anno 2010 e di 242 milioni di euro per l'anno 2011 e successivi, in relazione all'elevazione graduale dal 2010 del requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici donne dipendenti delle pubbliche.

Il suddetto fondo è stato successivamente rifinanziato dall'art 12, comma 12 sexies del dl 78/2010, in relazione all'accelerazione del citato percorso di allineamento dell'età pensionabile delle donne del pubblico impiego agli uomini dello stesso settore, modificando quanto originariamente previsto e prevedendo, anziché il passo di incremento inizialmente previsto del requisito anagrafico di 1 anno ogni 2, un allineamento già in vigore dal 1° gennaio 2012 anziché dal 1° gennaio 2018.

Per effetto di tali modifiche, l'ammontare del fondo in parola è stato incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2012, 150 milioni per l'anno 2013, 350 milioni per l'anno 2014, 300 milioni per l'anno 2015, 200 milioni per l'anno 2016, 100 milioni per l'anno 2017 e 50 milioni per l'anno 2018, in relazione alle corrispondenti economie previste per accelerazione dell'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego.

Occorre altresì segnalare che, nel corso delle manovre di finanza pubblica per gli anni 2010 e 2011, rispettivamente, in applicazione del comma 129 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010 e del comma 53 dell'art. 2 della legge finanziaria 2011, sono state apportate le riduzioni dei suddetti stanziamenti, con esclusivo riferimento agli anni 2010 e 2011, per gli importi di 120 milioni di euro e 242 milioni di euro, in relazione alla copertura del complesso degli oneri ivi previsti.

Si precisa, pertanto, che tali riduzioni non riguardano gli anni successivi al 2011 e, seppure non possono essere riferite alla copertura di interventi specifici, sono state di fatto destinate, per lo più, alla copertura dei nuovi interventi in materia di politiche sociali, contestualmente introdotti dalle medesime manovre di finanza pubblica.

L'ammontare delle quote annue residue del fondo, iscritte in bilancio per gli anni a decorrere dal 2012, non utilizzate per le suddette coperture e quindi tuttora destinate agli interventi per politiche sociali e familiari, è indicato nel prospetto riepilogativo a seguire ed appare **crescente fino all'anno 2015 (quando raggiunge il livello di 592 milioni di euro) per poi decrescere progressivamente fino all'ammontare di 242 milioni di euro per l'anno 2020, quando si stabilizza**, anche per gli anni successivi.

<i>Dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - cap. 2836/MEF</i>											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 e succ.
Integrazione ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102	120,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0
Copertura ex comma 129 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010	-120,0										
Rifinanziamento previsto dall'art 12, comma 12 sexies del dl 78/2010			10,0	150,0	250,0	350,0	300,0	200,0	100,0	50,0	
Copertura ex comma 53 dell'art. 2 della legge finanziaria 2011		-242,0									
Disponibilità al netto utilizzi	0,0	0,0	252,0	392,0	492,0	592,0	542,0	442,0	342,0	292,0	242,0

Art 14 – Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici:

Commi 1-5 – COVIP

La disposizione prevede l'attribuzione alla COVIP (la cui attività istituzionale afferisce alla vigilanza sulle forme di previdenza complementare private non obbligatorie) del controllo sulla gestione degli investimenti finanziari degli enti previdenziali di diritto privato (gestori di una funzione previdenziale obbligatoria pubblica) e sulla relativa composizione del patrimonio e contabili, riconoscendo a tale organismo anche i necessari poteri di ispezione, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari per poter correttamente esercitare tale controllo a garanzia della solidità degli strumenti finanziari utilizzati e della trasparenza dell'attività degli operatori negoziali professionali.

Il comma 4 prevede che le predette funzioni attribuite alla COVIP sono esercitate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali la COVIP può avvalersi di un contingente di personale acquisito da altre pubbliche amministrazioni, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza, e conseguente trasferimento delle relative risorse.

Per assicurare l'invarianza finanziaria il contingente, stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sarà definito nei limiti e con le disponibilità finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 6 – 14 - Cinecittà Luce

La disposizione, quanto agli aspetti finanziari, prevede che con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5 bis del decreto legge 118/1993, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».

Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali, mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà.

Nell'articolo in esame, inoltre, è prevista **un'autorizzazione di spesa di 15.000 euro** per l'anno 2011, per la sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.**

Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione **non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto**.

comma 15 – Norma interpretativa in materia di subentro nei rapporti attivi e passivi degli enti soppressi

La disposizione è interpretativa dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ed è volta in particolare a chiarire che la successione, da parte delle amministrazioni di destinazione, nella totalità dei rapporti giuridici degli enti soppressi di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, avviene direttamente a titolo universale, senza che abbia luogo una preventiva procedura di liquidazione degli enti soppressi. Pertanto, si tratta di una norma di carattere ordinamentale che **non determina effetti sui saldi di finanza pubblica**.

Comma 16 - Comitato Sir

La disposizione prevede che il corrispettivo finale previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, previsto in relazione alla soppressione del Comitato per l'intervento nella SIR, sia versato entro il 15 dicembre 2011.

Trattasi della somma residua da versare al bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre 2010, al netto dell'importo di 200 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dello stesso Comitato, già acquisito all'entrata nel 2010 ai sensi della richiamata disposizione del d.l. 78/2010. La disposizione in esame ne assicura l'acquisizione all'erario entro il termine dell'esercizio, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito.

Trattandosi di risorse che devono essere acquisite in bilancio a legislazione vigente, la fissazione di una nuova data certa non determina effetti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente nel corrente esercizio, tenuto anche conto che il suddetto residuo patrimonio del Comitato, ogni sua attività, passività e rapporto, è trasferito alla Società Fintecna o a Società da essa interamente controllata.

Relativamente alla modifica della procedura di nomina dal Presidente del collegio di tre periti che deve verificare la situazione economico-patrimoniale redatta dal Comitato alla data di soppressione, si rappresenta che è **priva di effetti finanziari**.

Articolo 14, commi 17 e successivi - ICE

Le disposizioni in esame sono intese a disciplinare il procedimento relativo al passaggio delle funzioni del soppresso ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza.

In particolare, viene precisato che a seguito del citato trasferimento – senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione – i Ministeri interessati provvedono ad adottare le necessarie misure di riorganizzazione, con i regolamenti di cui all’art. 4 del dlgs n. 300/99.

Nelle more dell’adozione dei regolamenti di riorganizzazione, viene prevista l’adozione di appositi DD.P.C.M., al fine di effettuare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite a ciascun dicastero per effetto della soppressione dell’ICE. Vengono, altresì, dettate disposizioni intese a consentire la prosecuzione dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’emanazione dei suddetti provvedimenti.

Con riguardo al personale, la norma prevede il transito del personale a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico e del personale con contratto di diritto locale presso il Ministero degli affari esteri. Per la prima tipologia di personale viene prevista la clausola di salvaguardia del trattamento economico nelle componenti fondamentali ed accessorie, limitatamente alle voci fisse e continuative, con possibilità di attribuire un eventuale assegno *ad personam* riassorbibile nei casi in cui sia riscontrato un differenziale retributivo.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e **non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.**

In particolare, dal previsto trasferimento del personale già in servizio presso l’ICE ai Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i citati dicasteri faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse finanziarie trasferite dall’ente soppresso e a ciò destinate.

Inoltre, la prevista riorganizzazione dei Ministeri interessati, in conseguenza dell’acquisizione delle nuove funzioni, verrà effettuata nel rispetto dell’invarianza finanziaria.

Comma 29 – Riordino enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole

La disposizione **non determina oneri a carico della finanza pubblica** in quanto trattasi di norma ordinamentale.

Commi 30: Trasformazione dell' UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI

Si prevede la trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico — ASSI, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. La disposizione **non determina oneri a carico della finanza pubblica** in quanto trattasi di norma di razionalizzazione.

Capo III

ART 16 - CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Commi 1- 3

Gli obiettivi minimi di risparmio individuati dalla norma sono stati definiti considerando un insieme di possibili interventi di proroga e di predisposizione di altre misure con effetti di contenimento sulla consistenza del personale e sui relativi trattamenti economici. La tavola seguente riporta tali obiettivi considerati al lordo degli effetti indotti ed il loro impatto in termini di indebitamento netto, al netto degli effetti indotti.

	2013	2014	2015	2016 e successivi
<i>Obiettivi minimi di risparmio per il pubblico impiego – economie lorde</i>	70	1.440	660	730
<i>Effetti sull'indebitamento netto – al netto degli effetti indotti</i>	30	740	340	370

Si precisa che **l'economia lorda indicata per l'anno 2014 di 1.440 milioni di euro è comprensiva di 330 milioni di euro relative ad economie sul personale del Servizio Sanitario nazionale e degli Enti locali. In termini di effetti sull'indebitamento netto, dei 740 milioni di euro indicati, 170 milioni di euro sono relativi al personale del Servizio Sanitario nazionale e degli Enti locali.** Le suddette risorse concorrono pertanto al miglioramento dei saldi considerati nell'ambito della manovra sul Servizio Sanitario nazionale e sugli Enti locali prevista dal presente decreto.

Considerato il rinvio ad apposito atto regolamentare, **non si scontano effetti in termini di saldo netto da finanziare.** La clausola di salvaguardia che completa la disposizione, prevedendo nel caso di scostamento rispetto agli obiettivi di risparmio la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, garantisce l'effettività degli obiettivi di risparmio indicati.

Commi 4 e 5 – Dividendo dell'efficienza

Le disposizioni sono volte, tra l'altro, ad avviare, nell'ambito del [contenimento delle spese in materia di impiego pubblico](#), una procedura volta ad introdurre piani triennali intesi in particolare alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del DLgs 30/03/2001 n°165.

Nell'ambito di tale generale processo finalizzato tra l'altro al riordino e ristrutturazione amministrativa, è prevista altresì la possibilità di utilizzare per la contrattazione integrativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, una parte delle eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni di contenimento della manovra.

L'intervento non appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi, atteso che le economie annualmente derivanti dei piani di razionalizzazione possono essere utilizzate solo in parte per l'incentivazione del personale (nel limite del 50%), determinandosi in tal modo un margine di miglioramento aggiuntivo sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quello effettivamente realizzato a normativa vigente.

Ciò, tenuto anche conto del disallineamento temporale tra il periodo di realizzazione delle economie e quello della corresponsione dei benefici al personale, che non dovrebbe avere impatto dal punto di vista dei saldi di bilancio.

Infatti, fermo restando che a fronte di risparmio conseguito in un determinato anno, sul lato della spesa le erogazioni avverrebbero nell'anno successivo, tuttavia, è dato ritenere che l'effetto di risparmio sia ripetibile, sicché nell'anno di erogazione si registreranno comunque nuovi risparmi sufficienti a compensare la spesa, che comunque verrebbe iscritta in bilancio l'anno successivo.

In ogni caso, **eventuali effetti migliorativi** derivanti dalle quote annue di economie a consuntivo, al netto di quelle utilizzate per la suddetta finalità di spesa, **non vengono prudenzialmente considerati**.

Comma 7 - Salvaguardia degli effetti dell'art.9 del D.L. n.78 del 2010

La norma **non ha effetti onerosi** essendo piuttosto diretta a salvaguardare i risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 22 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122/2010.

Comma 8 - Esecuzione decisioni Corte Costituzionale in materia pubblico impiego

La norma è diretta a garantire, attraverso anche la responsabilizzazione del dirigente competente, una tempestiva ed immediata esecuzione di sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l'illegittimità di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la cui ritardata o mancata attuazione potrebbe determinare la illegittima prosecuzione di rapporti di lavoro ovvero l'indebita attribuzione di trattamenti economici superiori. Pertanto la stessa **non comporta effetti onerosi** ma, al contrario, potrebbe comportare **risparmi di spesa che tuttavia sono valutabili solo a consuntivo**.

Commi 9, 10 e 11

Le norme di cui ai commi 9 e 10 hanno carattere ordinamentale e, pertanto, **non producono effetti finanziari**. La norma di cui al comma 11, intervenendo sulle modalità applicative della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva, non ne modifica gli ambiti di applicazione e **non determina, pertanto, effetti sui saldi** di finanza pubblica.

Art 17 – Razionalizzazione della spesa sanitaria

Commi 1 e 2

Le disposizioni in argomento prevedono una manovra nel settore sanitario in termini di indebitamento netto della PA pari a **2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 5.000 milioni di euro per l'anno 2014**.

In termini di saldo netto da finanziare gli effetti sono pari a **2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 5.450 milioni di euro per l'anno 2014 per le motivazioni di seguito riportate**.

Con l'Intesa del 28 settembre 2006 (relativa al triennio 2007-2009) è stato condiviso tra Stato e Regioni il principio che le variazioni su base annua del livello del finanziamento, ove non espressamente indicate normativamente, debbano essere corrispondenti a quelle del PIL nominale. Tale principio è stato ribadito con l'Intesa del 3 dicembre 2009, relativa al triennio 2010-2012, al lordo delle manovre. Altro principio condiviso con le regioni è che il livello del finanziamento ordinario così determinato (cioè con la crescita del PIL) è dimensionato, con riferimento alla spesa per il personale dipendente e convenzionato, all'applicazione dei rinnovi contrattuali in coerenza con il parametro di riferimento di finanza pubblica, che sostanzialmente coincide con l'inflazione programmata. Pertanto qualora intervengano disposizioni che prevedono un riconoscimento contrattuale effettivo

superiore/inferiore a quello derivante dal predetto parametro, corrispondentemente il livello di finanziamento va incrementato/diminuito.

Pertanto, tenuto conto che il livello del finanziamento per gli anni 2013 e 2014 non risulta determinato normativamente, in quanto l'ultima Intesa (e la legge finanziaria di recepimento dell'Intesa stessa) in ambito sanitario riguarda il triennio 2010-2012, applicando le regole condivise sopra riportate, lo stesso viene automaticamente dedotto, come riportato nella seguente tabella, laddove il PIL è quello previsto nel DEF 2011.

Tabella 1

	2012	2013	2014
Livello del finanziamento del settore sanitario a legislazione vigente (*)	108.780	111.794	116.236
var %		2,8%	4,0%
PIL	1.642.432	1.696.995	1.755.013
var %		3,3%	3,4%

(*) per l'anno 2013 si tiene conto anche degli effetti delle disposizioni in materia di personale dipendente e convenzionato di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto –legge 78/2010

Le disposizioni in argomento prevedono che la dimensione finanziaria di ciascuna delle singole misure da attivare per conseguire la manovra sopra indicata sia definita in sede di Intesa Stato-Regioni, da sottoscrivere entro il 30 aprile 2012.

Qualora l'Intesa non venga raggiunta entro tale data, la predetta dimensione finanziaria è fissata dal presente provvedimento, tenendo anche conto per l'anno 2014 del contributo alla manovra derivante dalle misure in materia di personale di cui all'articolo 16 (per le quali in questa sede si considerano solo gli effetti sul Servizio sanitario nazionale, sia con riferimento al personale dipendente che a quello convenzionato).

In particolare, per l'anno 2013 il contributo in termini percentuali è pari al 30%, 40% e 30% rispettivamente per le misure di cui alle lettere a), b) e c). Per l'anno 2014 è pari al 22%, 20%, 15% e 40% rispettivamente per le misure di cui alle lettere a), b), c) e d).

La somma delle percentuali dell'anno 2014 è pari a 97%, tenuto conto di un'ipotesi di incidenza delle misure sul personale di cui all'articolo 16, in termini di indebitamento netto, sul settore sanitario, pari al 3%. Nel caso in cui l'esercizio del potere regolamentare previsto all'articolo 16 determini un'incidenza delle misure in materia di personale in termini di indebitamento netto diversa dal 3%, le percentuali per l'anno 2014 saranno proporzionalmente rideterminate e conseguentemente sarà rideterminato, con decreto interministeriale, l'importo sul saldo netto da finanziare riportato in tabella 2.

Tabella 2

	Indebitamento netto		saldo netto da finanziare	
Anno	2013	2014	2013	2014
Effetti	2.500	5.000	2.500	5.450

In tali termini, il livello del finanziamento viene così rideterminato ed i tassi di variazione per gli anni 2013 e 2014, come indicati nella disposizione, sono riportati nella tabella 3.

Tabella 3

	2012	2013	2014
livello del finanziamento a legislazione vigente	108.780	111.794	116.236
var %		2,8%	4,0%
Manovra		-2.500	-5.450
livello del finanziamento dopo la manovra	108.780	109.294	110.786
var %		0,5%	1,4%
PIL	1.642.432	1.696.995	1.755.013
var %		3,3%	3,4%

Di seguito sono descritti gli strumenti che consentono alle regioni di realizzare una corrispondente riduzione di spesa al fine di garantire l'equilibrio nel bilancio sanitario regionale. Nel dettaglio si prevede quanto segue:

- nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, con riferimento al settore sanitario l'Osservatorio medesimo, avvalendosi anche della CONSIP (che ai sensi dell'articolo 11 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per acquisti gestita attraverso un sistema centralizzato), elabora prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari.

Ciò sulla base di un elenco di beni e servizi significativi in termini di impatto di spesa per il settore sanitario, redatto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2013. In funzione della rilevante variabilità che si registra tra le regioni, o addirittura all'interno della medesima regione tra le varie Aziende sanitarie, in termini di prezzo relativamente all'acquisto dei medesimi beni è possibile conseguire un obiettivo di risparmio rilevante. In relazione alle diverse modalità organizzative regionali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si dispone che le regioni conseguano l'obiettivo di risparmio anche a carico della voce di spesa concernente l'acquisto di prestazioni sanitarie presso privati accreditati, dal momento che, evidentemente, le regioni che ricorrono maggiormente all'acquisto di prestazioni dai soggetti privati, presentano un'incidenza inferiore in termini di spesa per beni e servizi;

- con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale scostamento dal tetto del 2,4% della spesa farmaceutica ospedaliera, in misura non superiore al 35% di tale scostamento. A legislazione vigente il predetto eventuale scostamento è interamente a carico delle regioni.

Qualora non venga adottato tale regolamento entro il 30 giugno 2012, l'AIFA provvede ad aggiornare le tabelle concernenti le soglie di consumo da raggiungere da parte delle regioni in relazione all'utilizzo di farmaci con brevetto scaduto, all'interno di specifiche categorie terapeutiche omogenee. A legislazione vigente tali tabelle, già elaborate dall'AIFA sulla base dei dati del sistema Tessera Sanitaria, consentono alle regioni, qualora le stesse adottino le necessarie misure volte ad incentivare la prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto, di conseguire risparmi in misura non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nella disponibilità delle regioni medesime. Con la disposizione in argomento, nell'assegnare all'AIFA un nuovo obiettivo finanziario coerente con la

manovra complessiva, si dispone che i correlati risparmi contribuiscano alla realizzazione della manovra stessa. Corrispondentemente viene ridotto il tetto per la spesa farmaceutica territoriale;

- nello specifico settore dei dispositivi medici si introduce una disciplina analoga a quella concernente la spesa farmaceutica ospedaliera, con l'introduzione di un tetto di spesa a livello nazionale ed in ciascuna regione, prevedendo che le regioni monitorino il relativo livello di spesa e siano responsabili del rispetto del tetto e del suo eventuale superamento. Per perseguire la riduzione di spesa programmata le regioni si avvalgono anche delle attività dell'Osservatorio di cui alla lettera a).

- a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, sono introdotte misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. In tale ambito potranno essere d'ausilio i procedimenti regionali di controllo delle esenzioni per reddito, entrati ormai nella fase a regime, di cui all'articolo 79, comma 1-sexies della legge 133/2008, attraverso il supporto del Sistema Tessera Sanitaria. In ogni caso si prevede che le regioni possano ridurre tali misure di compartecipazione, purché assicurino con misure alternative l'equilibrio economico, previa certificazione dei competenti Tavoli tecnici in materia sanitaria.

Per l'anno 2014 concorrono alla manovra nel settore sanitario anche le disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale dipendente e convenzionato. Poiché le singole misure indicate all'articolo 16 dovranno essere, nell'*an* e nel *quantum*, puntualmente definite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, si ipotizza allo stato che l'effetto in termini di indebitamento netto sia pari a circa 150 milioni di euro, in quanto a legislazione vigente è scontato il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, nel mentre con riferimento al saldo netto da finanziare, per le regole richiamate e condivise tra Stato e Regioni, si ipotizza che l'effetto sia pari a circa 600 milioni di euro.

Con riferimento alle **disposizioni cui ai commi 3 e 4 che non comportano effetti scontati nella manovra** si rappresenta quanto segue.

Comma 3

La disposizione in esame riguarda la spesa per il personale del SSN per gli anni 2013 e 2014, confermando anche per tali anni quanto già previsto dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 191/2009 per gli anni 2010, 2011 e 2012 Trattandosi di conferma di vigenti disposizioni per le quali

suo tempo non sono stati stimati risparmi, alle stesse anche per gli anni 2013 e 2014 non sono associati effetti finanziari.

Comma 4

Le disposizioni sono dirette a potenziare la strumentazione concernente i Piani di rientro dai deficit sanitari e quindi a rafforzare il sistema di governance nel settore sanitario.

In particolare, la disposizione di cui alla lettera a) è diretta a garantire effettività all'obbligo della regione, già vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 191/2009, di rimozione degli ostacoli, anche legislativi, alla piena attuazione del piano di rientro, al fine di assicurare la corretta esecuzione del piano, ovvero del relativo programma operativo. A tale scopo la norma dispone che qualora in corso di attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi, i relativi organi di attuazione individuino ostacoli legislativi regionali non rimossi, ne facciano segnalazione al Consiglio regionale, che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni. Scaduto inutilmente tale termine, la norma autorizza il Consiglio dei ministri ad adottare le idonee iniziative per il superamento degli ostacoli riscontrati.

La disposizione introdotta alla lettera b) è diretta a chiarire che i programmi operativi predisposti dalle regioni sottoposte a Piano di rientro costituiscono a tutti gli effetti la prosecuzione, ma anche il necessario aggiornamento, dei Piani stessi, tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e in termini di nuovi obblighi (pattizi o legislativi) sussistenti in capo alle regioni.

Le norme di cui alle lettere c) e d) sono dirette a garantire che il Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo adotti il nuovo Piano sanitario regionale in modo tale da garantirne la coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio sanitario e con gli obblighi sopravvenuti in capo alla regione, rispetto all'anno di sottoscrizione del Piano di rientro stesso, in conseguenza della sottoscrizione tra lo Stato e le Regioni del Patto per la salute 2010-2012.

Le disposizioni di cui alla lettera e) sono rafforzative rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente in materia di sospensione delle azioni esecutive, fino a al 31 dicembre 2011, per le regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate, allo scopo di garantire la progressiva regolarizzazione e normalizzazione del sistema dei pagamenti regionali che è una delle azioni di risanamento comprese nei piani di rientro. Ciò attraverso un'azione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, non compromessa, rallentata o addirittura impedita dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende ovvero dai pignoramenti già intervenuti.

La disposizione introdotta alla lettera f) fa riferimento alle regioni impegnate nell'attuazione dei Piani di rientro per le quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 è scattato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale.

Per tali regioni si consente una limitata deroga al blocco, riguardante il solo personale dirigente medico di struttura complessa. La deroga può essere disposta con decreto interministeriale, su richiesta della regione interessata, previo accertamento della necessità di procedere al predetto conferimento, a tutela dei livelli essenziali di assistenza, nonché della relativa compatibilità con la programmazione della rete ospedaliera e con l'equilibrio di bilancio sanitario, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sentita l'AGENAS.

Comma 5 - Accertamenti medico legali – Art 55-septies del dlgs 150/2009

La disposizione in esame prevede la possibilità, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, di trasferire per gli esercizi 2011 e 2012 una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

Tale quota, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, può essere iscritta su appositi capitoli di natura obbligatoria, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi, in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate diverse da quelle statali. Ciò in quanto, in base alla normativa antecedente alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, le risorse da destinare ai suddetti pagamenti erano comprese nel livello ordinario del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La citata Sentenza ha invece posto a carico di ciascuna Amministrazione l'onere per le visite in questione, escludendo la possibilità di ricorrere al fondo sanitario nazionale, in quanto spese non incluse tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria, che quindi non possono essere poste a carico delle ASL.

Peraltro, tale modifica ha di fatto generato una criticità di ordine finanziario, in assenza della copertura, a fronte dell'insorgenza degli oneri per le visite fiscali, da porre a carico delle pubbliche amministrazioni; di conseguenza, è intervenuto l'art 2-ter del decreto-legge 225/2010, convertito dalla

legge 10/2011, diretto a risolvere limitatamente all'esercizio 2010 la suddetta criticità, nell'ambito del riparto delle citate disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

A tal fine, è stato infatti individuato l'importo di 70 milioni di euro per il 2010, accantonato in sede di riparto delle risorse del SSN in conseguenza della sentenza in parola, per assegnarlo alle regioni, per la ripetuta copertura degli oneri delle visite fiscali, in base a criteri specifici da definire, anche a seguito di verifica dell'effettiva onerosità dell'impianto normativo sulla materia.

La norma in esame, per gli anni 2011 e 2012, ai fini del reperimento delle risorse finanziarie, tuttora disponibili a legislazione vigente nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizza una procedura simile a quella già seguita per il 2010, disponendo peraltro che tali risorse siano ripartite in relazione agli oneri di pertinenza delle Amministrazioni pubbliche, nel rispetto del quadro delineato dall'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dalla richiamata sentenza.

Infine, per quanto riguarda la problematica della copertura degli oneri delle visite fiscali che verranno effettuate **a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio** verrà stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche, **per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro**, a seguito della verifica dell'effettiva onerosità dell'impianto normativo in esame.

Correlativamente, **al fine di assicurare la necessaria copertura, il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale** a cui concorre lo Stato verrà determinato, a decorrere dal medesimo esercizio, **tenendo conto del minor fabbisogno sanitario, pari a 70 milioni di euro**, derivante alla normativa in esame.

Comma 6

In seguito all'abolizione, per l'anno 2011, della quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica (introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 296/2006) si è reso necessario garantire alle regioni, in attuazione del Patto per la salute 2010-2012, risorse in misura corrispondente (complessivamente pari a 834 milioni di euro), ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Una prima quota, pari a 347,5 milioni di euro è stata garantita, per il 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 220/2010 e ora, con la disposizione in argomento, si completa la copertura, **per la restante parte pari a 486,5 milioni di euro**.

Commi 7, 8 e 9

Le norme dispongono un **finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2011** in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (INMP) e per il contrasto delle malattie della povertà, con copertura mediante corrispondente **riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7**, in attuazione del trattato Italo-Libico, che presenta la necessaria disponibilità. Per gli anni 2012 e 2013, l'intervento è finanziato utilizzando risorse, a tal fine vincolate nell'ambito di un apposito progetto interregionale, iscritte sul fondo sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni. L'eventuale definizione dell'assetto a regime dell'Istituto sarà regolato d'intesa con le regioni interessate.

L'INMP è composto da una sede centrale a Roma e da tre centri di riferimento regionali nel Lazio, Puglia e Sicilia, nella attuale fase del progetto di sperimentazione gestionale.

L'Istituto persegue la missione originaria dell'antico Ospedale Santa Maria e San Gallicano di Roma ed in particolare svolge attività di ricerca per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà; elabora e attua programmi di formazione professionale, di educazione e comunicazione sanitaria; collabora con l'OMS e le altre Organizzazioni internazionali nella lotta contro le malattie della povertà nei Paesi in via di sviluppo; elabora piani di ricerca e modelli sperimentali per la gestione di servizi sanitari specificamente orientati alle malattie derivanti dalla povertà e dall'esclusione sociale; assicura ai migranti l'assistenza sanitaria, tramite i servizi dei tre Centri Regionali dell'Istituto.

Comma 10

La disposizione recante modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AIFA **non determina oneri** a carico della finanza pubblica, come specificamente previsto, in quanto attuata nell'ambito delle risorse disponibili dell'Agenzia..

Art 18 - Interventi in materia previdenziale

Comma 1 allineamento dell'età pensionabile alle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori

La disposizione in esame prevede un graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori.

Tale allineamento è previsto in modo graduale dal 2020 (per completarsi a partire dal 2032) con i seguenti passi di incremento a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno riportato nella successiva Tabella:

Anno	Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno (rispetto a anno precedente)	Incremento cumulato in mesi
2020	1	1
2021	2	3
2022	3	6
2023	4	10
2024	5	15
2025	6	21
2026	6	27
2027	6	33
2028	6	39
2029	6	45
2030	6	51
2031	6	57
2032	3	60


Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successive modificazioni e integrazioni, comunque applicato ai nuovi livelli dei requisiti anagrafici tempo per tempo, come risultanti anche dagli incrementi stabiliti dalla disposizione in esame.

Gli effetti della disposizione in termini di contenimento della spesa pensionistica e della relativa incidenza in rapporto al PIL, pur esplicandosi nel medio lungo periodo (tenuto conto del regime delle decorrenze i risparmi iniziano a evidenziarsi a partire dal 2021 per un importo inizialmente modesto stimabile in circa 145 mln di euro per tale anno, in quanto relativo al posticipo minimo tra quelli

previsti e i cui effetti si registrano pienamente l'anno successivo), risultano strutturali e con andamento significativamente crescente a partire dal 2021 dando luogo a una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL che raggiunge 0,4 punti percentuali di PIL nel decennio 2031-2040, come di seguito rappresentato.

Effetti di medio-lungo periodo in termini di incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo

In termini di riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL, dalle valutazioni sotto rappresentate emerge, per effetto della norma in esame, una riduzione crescente nel tempo da circa 0,1 punti percentuali del periodo 2024-2026 a circa 0,4 punti percentuali nel decennio 2031-2040, per poi scendere gradualmente fino ad azzerarsi attorno al 2050.



Le valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base, elaborato coerentemente al quadro macroeconomico del Documento di Economia e Finanza 2011 (e Aggiornamento del Programma di Stabilità 2011), che adotta le previsioni demografiche elaborate dall'Istat – scenario centrale.

Comma 2 Utilizzo delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione - Indennità ordinaria di disoccupazione

Trattasi di disposizione diretta a prevedere che nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni con legge n. 2/2009, può essere concessa ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge n. 223/1991, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione. Dalla disposizione, che riordina la materia sostituendo analoga disposizione prorogata di anno in anno nell'ambito delle risorse del predetto Fondo sociale per occupazione e formazione, non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto la concessione è confermata nei limiti delle risorse previste nell'ambito del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.

Comma 3: Disposizioni in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici

La normativa vigente prevede un meccanismo di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali con l'applicazione dell'indice di rivalutazione per fasce di importo, sulla base dei seguenti coefficienti:

Fasce di importo	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%
da 3 a 5 volte trattamento	

minimo INPS	90%
oltre 5 volte trattamento minimo INPS	75%

A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la disposizione in esame prevede, per il biennio 2012 – 2013, l'applicazione dell'indice di rivalutazione per fasce di importo, sulla base dei seguenti coefficienti:

	<i>2011</i>	<u>Biennio</u> <u>2012-2013</u>	<i>Dal 2014</i>
Fasce di importo	Coefficienti	Coefficienti	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%	100%	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%	45%	90%
oltre 5 volte trattamento minimo INPS	75%	0%	75%

Sulla base dei seguenti parametri:

- monte pensioni stimato 2011: circa 240,5 mld al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni DEF 2011);
- tasso inflazione in linea con quanto previsto DEF 2011;
- 3 volte il trattamento minimo INPS: circa 18.270 euro anni nel 2011; 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 30.440 euro anni nel 2011
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa 12,7%;
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo sopra 5 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa il 7%;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo)

derivano i seguenti effetti finanziari (in mln di euro):

	2012	2013	2014
al lordo effetti	600	1.090	1.090

fiscali			
al netto effetti fiscali	420	680	680

Comma 4 Disposizioni in materia di anticipo dell'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita

La disposizione è diretta a prevedere l'anticipo al 1° gennaio 2014 (anziché il 1° gennaio 2015) del processo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente, come previsto dall'articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Coerentemente con il predetto anticipo al 2014 viene adeguata la scadenza per il conseguimento degli elementi informativi necessari all'emanazione del decreto direttoriale di adeguamento (rientrante pienamente, come peraltro tutti i decreti direttoriali di adeguamento previsti alle varie scadenze, nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e di applicazione degli stessi adeguamenti).

La scadenza e la periodicità temporale dell'adeguamento successivo dei requisiti è, in via derogatoria, biennale (al 2016) per rendere poi sincrono il processo di adeguamento dei requisiti alla procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007 relativa all'aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione.

Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto si sostanziano in un incremento dei requisiti di 3 mesi dal 2014 (in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi)) e stimato di ulteriori 3 mesi dal 2016 (la variazione della speranza di vita è valutata su un biennio e non su un triennio) da confrontarsi con un incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti.

Per la valutazione degli incrementi della speranza di vita a 65 anni è stato adottato lo scenario demografico Istat centrale.

Pertanto dalla complessiva disposizione articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies), come modificata dalla norma in esame, consegue che l'incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2014 è stimato pari a 3 mesi; l'ulteriore incremento dei requisiti dal 2016 è stimato in 3 mesi e per i successivi adeguamenti triennali dal 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti fino a circa il 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 9 mesi. Va da sé che, come indicato dalla normativa in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Sulla base dei parametri ed ipotesi coerenti con le valutazioni sottostanti la relazione tecnica alla disposizione contenuta nel citato articolo 12 del DL 78/2010 (relativamente ai commi da 12-bis a 12-quinquies), convertito con legge n. 122/2010, e sulla base del regime delle decorrenze vigente derivano pertanto le seguenti economie, che tengono conto dell'effetto differenziale con quanto già scontato in sede di relazione tecnica all'articolo 12, (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010:

(valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	38	320	421	341	730	750	764	775

Per effetto del regime delle decorrenze le economie del primo anno (2014) sono sostanzialmente ascrivibili all'adeguamento del requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale.

Comma 5 Misure di razionalizzazione in materia di pensioni ai superstiti

La disposizione è diretta a prevedere che relativamente alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato sia ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 anni nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni. La disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41 della legge n. 335/95.

Sulla base delle seguenti ipotesi e stime:

- 1) Stima numero pensioni decorrenti interessate: circa 8.000, meno del 4% delle pensioni ai superstiti liquidate ogni anno (di cui circa il 70% effettivamente interessate nel breve-medio periodo, per circa 5.500/5.600 pensioni l'anno per l'operare dell'istituto dell'integrazione al minimo che in parte rende neutrale la rideterminazione del trattamento prevista dalla disposizione)
- 2) Importo medio pensione lordo: 9.000 euro (2012);
- 3) Ipotesi riduzione media del trattamento nei casi interessati: attorno al 45%;

derivano i seguenti effetti finanziari:

	2012	2013	2014
al lordo effetti fiscali	11	34	57
al netto effetti fiscali	9	27	45

Commi da 6 a 9 *Norme di interpretazione autentica*

La legge 25 marzo 1933, n. 79, ha stabilito, all'art. 10, comma 1, che per i casi di pensionamento anticipato, l'indennità integrativa speciale debba essere corrisposta, in aggiunta alla pensione, in proporzione ai quarantesimi maturati e, al comma 4, che le variazioni di tale I.I.S. siano attribuiti per intero solo al raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione,

La norma, in sostanza, salvaguarda, al compimento dell'età pensionabile, un uguale trattamento rispetto agli altri pensionati che hanno maturato il massimo dell'anzianità contributiva utile (40\40).

L'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha modificato le modalità di calcolo della perequazione automatica, passando dal criterio basato sul valore unitario del punto di contingenza - rapportato autonomamente sull'I.I.S. e sulla pensione - all'applicazione di una percentuale sull'ammontare del trattamento complessivo in godimento. Tale norma, al comma 9, stabilisce anche che resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'I.I.S., ivi compresa la normativa di cui all'art. 10 della legge n. 79/1983.

L'INPDAP ha ritenuto che tale innovazione legislativa in materia di nuovo calcolo della perequazione automatica avesse implicitamente abrogato anche quella parte dell'art 10 richiamato dalla legge n. 730/1983, il comma 4, relativa al riconoscimento in misura intera degli incrementi di I.I.S. all'età pensionabile, in quanto sarebbe venuto a cessare, dal 1° maggio 1984, il parametro di riferimento sulla cui base era precedentemente calcolata l'LLS. In tale senso è la circolare del 21.6.1984 del Ministero del tesoro, la quale riteneva che, dalla data del collocamento a riposo d'ufficio, la I.I.S. spettasse nella misura ridotta in funzione dei quarantesimi maturati.

Tale situazione ha generato un ampio contenzioso che riguarda, comunque, trattamenti liquidati con decorrenze comprese tra il gennaio 1983 e il 31 dicembre 1994, in quanto - da tale data - il legislatore ha ulteriormente innovato la materia, unificando la pensione e la I.I.S.

La disposizione interpretativa è finalizzata a confermare l'interpretazione adottata dalla prassi amministrativa dell'INPDAP.

La norma interpretativa relativa alla determinazione degli incrementi della I.I.S. per i trattamenti liquidati con decorrenze comprese tra il gennaio 1983 e il 31 dicembre 1994, è intesa ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini maggiore spesa pensionistica (valutata dall'INPDAP sulla base dei dati amministrativi in circa 18 milioni di euro annui, per circa 360.000 pensionati potenzialmente interessati), non considerata negli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente.

Comma 10

Per effetto dell'art. 1 del D.lgs. 20/11/1990, n. 357, attuativo della legge delega 30/07/1990, n. 218, il personale degli Enti pubblici creditizi già esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, è stato iscritto dal 1° gennaio 1991 ad una apposita Gestione speciale istituita nella medesima assicurazione generale.

A norma dell'art. 3, comma 2, del citato decreto, con effetto dal 1° gennaio 1991, per i titolari di pensione diretta o ai superstiti a carico delle pregresse forme di previdenza esclusive o esonerative, la Gestione speciale assume a proprio carico una quota del "trattamento pensionistico in essere", determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al decreto stesso (detta misura, per quanto concerne la ex Cassa di Risparmio di Torino, è pari all'85%).

Con circolare n. 295 del 28/12/1991, l'Istituto ha precisato che "per le pensioni i cui titolari si siano avvalsi, all'atto della liquidazione del trattamento pensionistico, della facoltà, prevista da alcuni fondi previdenziali, di capitalizzare parte della pensione, la quota da porre a carico della Gestione speciale deve essere determinata applicando l'aliquota percentuale prevista dalla richiamata tabella all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla data del 1° gennaio 1991, non comprensivo della quota liquidata in capitale".

Dette istruzioni sono state fornite in base alla considerazione che il citato D.lgs. n. 357/1990, nel prevedere l'assunzione a carico della Gestione speciale di una quota del trattamento pensionistico "in essere" per ciascun pensionato, non sembra riferirsi agli importi già erogati a titolo di capitalizzazione, dovendo più correttamente intendersi quale importo monetario effettivo corrisposto al momento dell'entrata in vigore della normativa in questione.

Ciò sembra ulteriormente confermato dalla previsione, contenuta nello stesso D.lgs. n. 357, secondo la quale le quote pensionistiche a carico della gestione speciale sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica, cioè di un istituto che presuppone necessariamente l'attualità e la correntezza della prestazione.

La disposizione interpretativa è finalizzata a confermare l'interpretazione adottata dalla prassi amministrativa dell'INPS.

La norma interpretativa relativa alla determinazione della quota del "trattamento pensionistico in essere" a carico della Gestione speciale INPS, è intesa ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini maggiore spesa per l'ente previdenziale (nell'ordine di oltre 45 milioni di euro in riferimento al contenzioso in atto, con potenziali futuri effetti onerosi per alcune centinaia di milioni di euro), non considerata negli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente.

Commi da 11 a 15

Le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria.

Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di

una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria gestione separata, di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La proposta normativa intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, imponendo per il futuro l'obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell'attività professionale (ossia, anche una volta maturato il diritto al trattamento pensionistico). Dall'altra, precisando che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa.

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	0	0	0

Commi 16 e 17

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell'8 febbraio 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ritenuto che la suddetta norma *"...introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva."*

Tale disposizione, come interpretata dalla Corte Costituzionale, potrebbe pertanto consentire ai datori di lavoro di essere esentati dal versamento della contribuzione di malattia, a condizione che la contrattazione collettiva ponga a carico degli stessi l'obbligo di pagamento delle indennità di malattia da erogare in concreto ai propri dipendenti.

La norma intende quindi evitare che si determinino effetti distorsivi, conseguenti ad una possibile tendenza, da parte delle categorie produttive, allo sganciamento nei confronti del sistema pubblico, con possibile pregiudizio per i lavoratori.

La norma è finalizzata peraltro ad evitare che si determinino – per effetto dei predetti potenziali effetti distorsivi – conseguenze di minori entrate contributive per l'INPS anche di dimensione rilevante, rispetto agli andamenti di finanza pubblica a normativa vigente.

Comma 18

Il filone di contenzioso del c.d. “salario reale” ha ad oggetto la riliquidazione (a volte per differenze di poche decine di euro) delle prestazioni temporanee (in massima parte dell'indennità di disoccupazione) dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) sulla base del salario contrattuale provinciale (piuttosto che sul salario medio convenzionale) così come stabilito dapprima dall'art. 4 d.lgs 146/97 ed ora dall'art. 1 d.l. 2/06 (conv. in legge 81/06).

Tali controversie sono alimentate, almeno in parte, dal fatto che l'INPS non può che calcolare la prestazione sulla base del salario denunciato all'Istituto per la liquidazione dei contributi dal datore di lavoro sovente inferiore a quello relativo alla qualifica di fatto posseduta dal bracciante. Comunque, la Suprema Corte con la sentenza del 9.5.2007 n° 10546 (unico precedente di legittimità) ha ritenuto che dal salario giornaliero vada scomputata la quota del TFR per il calcolo della prestazione temporanea (c.d. liquidazione “al netto” del TFR): a tale indirizzo della Cassazione si sono adeguati la maggior parte dei giudici di primo grado ma non la Corte di appello di Bari (che continua a ritenere che la liquidazione vada eseguita al lordo del TFR).

La norma proposta è, quindi, una norma di interpretazione autentica che sancisca la correttezza della liquidazione al netto del TFR e anche sulla base del salario corrispondente alla qualifica denunciata dal datore di lavoro ai fini contributivi.

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica**, confermando l'attuale prassi amministrativa.

Comma 19

La disposizione reca interpretazione autentica in materia di contribuzione relativa alle prestazioni integrative nel senso che è diretta a precisare che:

- il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio,

- con riferimento ai dipendenti in servizio il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

La disposizione è diretta ad evitare minori entrate per la finanza pubblica rispetto agli andamenti previsti a legislazione vigente.

Comma 20

La proposta estende agli iscritti al *Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari* presso l'INPS il meccanismo della scontistica, previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) solo per gli iscritti a forme pensionistiche complementari.

Si tratta di un sistema di contribuzione realizzato attraverso il versamento di sconti e abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati. Dalla predetta disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Comma 21

La disposizione prevede una proroga dell'incarico di direttore generale del soppresso ISPESL. L'onere per il trattamento economico complessivo spettante all'incarico di nuova istituzione può essere stimato in circa **euro 250.000 annui lordi**. **Alla copertura si provvede nell'ambito delle risorse dell'ente incorporante.**

Comma 22

La disposizione consente alle Regioni di affidare all'INPS, comunque già presente con un proprio rappresentante nelle attuali Commissioni mediche accertative, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere provvidenze di invalidità civile. Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi** per la finanza pubblica.

Art. 19- Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

Commi 1-3 Sistema nazionale di valutazione - INDIRE – INVALSI

L'intervento è finalizzato all'avvio presso l'ANSAS delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale da concludersi entro il 31 agosto 2012. Dette assunzioni decorrebbero dal primo settembre 2012, data in cui l'ANSAS, che riprende il nome di INDIRE e cambia natura, assumerebbe la connotazione organizzativa e giuridica necessaria per completare il Sistema Nazionale di Valutazione. L'ANSAS attualmente si avvale di 296 unità di personale scolastico e di 10 unità di personale del comparto "Ministeri".

La norma prevede, a decorrere dal primo settembre 2012, il rientro del personale scolastico nel comparto di appartenenza; pertanto, dall'anno scolastico 2012/2013, non si sosterrà più alcuna spesa per supplenze.(Tab. 1)

Tab. 1

<i>spesa per supplenti</i>	<i>a.s. 2011/2012</i>	<i>a.s. 2012/2013 e ss.</i>
Spesa per sostituzioni	9.866.402	0
Riduzione di spesa	0	9.866.402

Tale riduzione di spesa si riferisce ai capitoli, iscritti nello stato di previsione del MIUR, per la remunerazione dei compensi fissi al personale della Scuola.

Di detti risparmi, una quota parte è effettiva economia di spesa e contribuisce al raggiungimento di quelle previste all'art. 2, comma 634, della Legge finanziaria n.244/2007, mentre la parte rimanente è reimpiegata presso l'ANSAS /INDIRE e l'INVALSI (Tab. 2):

Tab. 2

<i>riduzioni di spesa</i>	<i>2012</i>	<i>2013 e ss.</i>
Riduzione di spesa	3.288.801	9.866.402
Quota effettiva economia	370.000	370.000
Quota reimpiegata ANSAS	2.588.801	8.496.402
Quota reimpiegata INVALSI	330.000	1.000.000

Nel 2012 la riduzione di spesa è riferita ad un quadrimestre (settembre/dicembre).

Con riferimento alle sedi di servizio, per quanto riguarda l'INVALSI, nulla cambierà rispetto alla situazione attuale che vede l'ente ospitato presso Villa Falconieri a Frascati (Roma).

La norma proposta realizzerà, invece, una ulteriore razionalizzazione per quanto attiene all'ANSAS/INDIRE. Infatti, l'ente attualmente ha, oltre alla sede principale di Firenze, anche altre diciotto sedi regionali, delle quali rimarrebbero tre nuclei, con conseguente riduzione degli oneri di funzionamento.

Utilizzo di quota parte delle riduzioni di spesa presso ANSAS

La restituzione alla scuola del personale in servizio presso l'ANSAS, determinerà il seguente incremento delle entrate correnti dell'ANSAS, rispetto a quelle attuali:

Tab. 3

<i>ANSAS</i>	<i>2012</i>	<i>2013 e ss.</i>
entrate correnti attuali	1.200.000	1.200.000
incremento	2.588.801	8.496.402
entrate correnti dopo norma	3.788.801	9.696.402
80% delle entrate c. dopo norma	3.031.041	7.757.122

L'ultimo rigo della tabella 3 costituisce il limite di spesa per l'assunzione di personale, in sostanza interamente disponibile per assunzioni, in quanto all'ente non sono mai stati trasferiti i fondi necessari per il pagamento diretto degli stipendi al personale in servizio, il cui costo è stato sopportato dal bilancio dell'Amministrazione.

Tali assunzioni avranno decorrenza dal primo settembre 2012 e non potranno determinare una spesa a regime superiore a 7.757.122. Ne consegue che nel 2011, delle entrate correnti non sarà speso nulla per assunzioni di personale, mentre nel 2012 la spesa per assunzioni, in quanto riferita a soli quattro mesi, non potrà superare un terzo delle entrate correnti disponibili a tal fine nel 2013, ovvero euro 2.585.707.

La spesa totale, nell'anno 2013, sarà infatti pari a euro 6.755.752, dunque inferiore alla somma disponibile. A distanza di quindici anni, nel 2028, si stima che la spesa rimanga inferiore alla somma disponibile, anche tenendo conto degli scatti di anzianità e nell'ipotesi, peraltro prudenziale, che non si verif

ichino pensionamenti nel frattempo. Infatti, a regime la spesa sarà pari a euro 7.735.347 (Tab.4).

Tab. 4

<i>ANSAS</i>	<i>Personale</i>	<i>Numero</i>	<i>Costo sino</i>
--------------	------------------	---------------	-------------------

	<i>in servizio (comandato)</i>	<i>assunzioni</i>	<i>al 2028 complessivo medio annuo</i>
	306	144	7.735.347

La maggiore spesa conseguente all'incremento di 8.496.402 delle entrate correnti dell'ANSAS, coperta dai risparmi a regime pari ad euro 9.866.402 annui, si sosterrà sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca.

Assunzioni presso INVALSI

Le entrate correnti dell'INVALSI sono riportate alla tabella seguente:

Tab. 5

<i>INVALSI</i>	<i>2012</i>	<i>2013 e ss.</i>
entrate correnti attuali	3.284.563	3.284.563
incremento	330.000	1.000.000
entrate correnti dopo norma	3.614.563	4.284.563
80% delle entrate correnti	2.891.650	3.427.650

L'ultimo rigo della tabella 5 dà la misura del limite di spesa per l'assunzione di personale.

Le assunzioni avranno decorrenza, anche in tal caso, dal primo settembre 2012 e non potranno determinare una spesa a regime superiore a 3.427.650, ivi inclusa quella già oggi sostenuta a carico delle entrate correnti.

Tab. 6

<i>INVALSI</i>	<i>Personale in servizio</i>	<i>Numero assunzioni</i>	<i>Costo al 2013 complessivo medio annuo</i>
	25	20	2.270.097

In effetti, la spesa complessiva ammonta, dal 2013, a regime, ad euro 2.270.097, al di sotto del limite di spesa, pur pervenendo alla copertura quasi completa della pianta organica. Ciò consentirà all'ente di dedicare la parte maggiore delle entrate correnti alle spese di funzionamento. Anche a

regime, tenendo conto degli scatti d'anzianità che intercorreranno sino al 2028, dopo quindici anni, si stima che la spesa si mantenga comunque nei limiti dell'80% delle entrate correnti. La maggiore spesa conseguente all'incremento di 1.000.000 delle entrate correnti dell'INVALSI, coperta dai risparmi a regime pari ad euro 9.866.402 annui, si sosterrà sul Fondo Ordinario degli Enti di ricerca.

Commi 4 e 5 - La norma di cui al comma 4, mediante l'aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado, da effettuare a decorrere dall'a.s. 2011-2012, determina una riduzione delle istituzioni scolastiche autonome, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64, comma 6, della legge n. 133/2008, in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Analogamente il comma 5, prevedendo la reggenza in luogo dell'assegnazione del dirigente scolastico alle scuole autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, determina effetti di contenimento della spesa funzionali al pieno conseguimento dei predetti obiettivi finanziari di cui all'art. 64 innanzi menzionato.

Comma 6- La norma, abrogando il comma 4 dell'art. 459 del D.lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, non consente più di disporre l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento del docente collaboratore del dirigente scolastico, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi 2 e 3 del medesimo art. 459, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

Detto intervento, che comporta il contenimento della spesa per supplenze a tempo determinato, è strumentale al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art.64, comma 6, della legge n.133/2008.

Commi 7, 8 e 9 - L'intervento previsto dal comma 7 è finalizzato al consolidamento, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, delle riduzioni complessive di personale previste, per il triennio 2009/2011, dall'art. 64 della legge n. 133/2008, assicurando in ogni caso, in ragione d'anno, la quota dei risparmi che devono derivare al bilancio dello Stato ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 del citato art.64.

Il comitato di cui al comma 7 dell'art. 64 della Legge n.133/2008 procede annualmente a riscontrare il concreto conseguimento dei predetti obiettivi allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di eventuali scostamenti (comma 8).

Per garantire le finalità di cui al comma 7, si applica la procedura prevista dall'art.1, comma 621, lett. b), della legge n. 296/2006 (comma 9).

Comma 10 - La norma prevede l'interpretazione autentica dell'art. 22, comma 2, della legge n. 448/2001, nel senso di chiarire che il parere delle competenti commissioni parlamentari deve essere acquisito solo nel caso in cui il Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvedano alla modifica dei parametri relativi alla determinazione della consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA.

Detto intervento si rende necessario al fine di fare chiarezza circa il corretto iter procedimentale finalizzato all'emanazione dei provvedimenti concernenti la determinazione delle predette dotazioni organiche, stante anche il contenzioso insorto in materia .

Pertanto, in base alla normativa vigente, essendo i predetti parametri definiti ai sensi dell'art. 2 del DPR 20 marzo 2009, n. 81 – emanato ex art.. 64 della legge n. 133/2008 – le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA sono determinate con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze senza l'acquisizione dei predetti pareri delle commissioni parlamentari.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è funzionale al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64, comma 6, della legge n. 133/2008.

Comma 11 - L'intervento, nel rispetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, conferma il limite massimo dell'organico dei docenti di sostegno previsto dai commi 413 e 414, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in termini di rapporto medio nazionale docente/alunni disabili, pur recependo il principio sancito con la predetta sentenza circa il ripristino dell'istituto delle deroghe nell'assegnazione dei posti di sostegno agli alunni per i quali viene certificata una particolare gravità dell'handicap.

A tal fine, la norma inoltre stabilisce l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'organico dei docenti di sostegno al fine di consentire un migliore impiego delle risorse di personale docente presente nelle singole scuole (assegnazione di docenti di sostegno alla scuola o ad una rete di scuole e non all'alunno

disabile), stabilendo nel contempo la possibilità di formare tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili per operare sinergicamente con i docenti di sostegno; ciò allo scopo di rendere il numero degli insegnanti di sostegno, assegnati alla scuola, congruo rispetto al reale fabbisogno.

Si prevede, poi, la partecipazione obbligatoria di un rappresentante dell'INPS, a titolo gratuito, nelle commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.

Tutti gli interventi previsti dalla norma sono strumentali al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Commi 12,13,14 e 15 - La norma, al comma 12, per il personale docente dichiarato, in base alla vigente normativa, permanentemente inidoneo all'insegnamento ma idoneo ad altri compiti, stabilisce la possibilità, su istanza di parte, di passare nei ruoli del personale ATA, sui relativi posti vacanti e disponibili, assumendo la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le predette immissioni nei ruoli ATA sono effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla vigente normativa.

Le disposizioni dei successivi commi 13-15 prevedono la mobilità intercompartimentale obbligatoria di detto personale, nel caso quest'ultimo non presenti l'istanza di cui al comma 12, ovvero di mancato accoglimento della istanza stessa per mancanza di posti vacanti (comma 13); ciò compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa per gli enti destinatari del personale interessato (comma 14).

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le Pubbliche Amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale nonché le qualifiche ed i profili professionali da attribuire (comma 15).

Sia nel caso di mobilità all'interno del comparto (comma 12), che per quella intercompartimentale (comma 13), il personale mantiene il maggior trattamento economico stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

L'intervento, che comporta nel suo complesso, una razionalizzazione dell'utilizzo del personale della Scuola, è da ritenersi rafforzativo delle misure previste dall'art.64 della legge 6 agosto 2008,

n.133 e funzionale al compiuto conseguimento dei risparmi di spesa previsti dall'art. 64, comma 6, della citata legge n.133/2008.

Comma 16 – La norma prevede l'adozione di un decreto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 e ss. modificazioni, al fine di garantire la piena coerenza del sistema dell'istruzione e formazione professionale, di cui al d.lgs. n.226/2005, con le innovazioni normative sopravvenute relativamente al secondo ciclo di istruzione; ciò, tenuto conto delle modifiche ordinamentali apportate al II ciclo dell'istruzione secondaria superiore, in applicazione dell'art.13 della legge n.40/2007 e dell'art. 64 della legge n.133/2008, successivamente al citato D.Lgs.n 226/2005.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo prevista apposita clausola di invarianza di spesa .

Titolo III Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

Art 20 - Nuovo patto di stabilità territoriali alla stabilizzazione finanziaria

L'Art 20 - Nuovo patto di stabilità territoriali alla stabilizzazione finanziaria e dell'attuazione del miglior trattamento economico in materia di finanza locale.

I commi da 1 a 8 dispongono che le autonomie territoriali concorrano alla manovra di finanza pubblica mediante le regole del patto di stabilità locale o personale riassorbibile con i successivi miglioramenti previsti in attuazione del federalismo fiscale, per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, e dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno, per gli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna. Più precisamente:

- **I commi da 1 a 3**, la cui puntuale descrizione trova evidenza nella relazione illustrativa, introducono il patto territoriale e operano una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra enti virtuosi e enti non virtuosi. Solo l'ultimo periodo del comma 3 determina effetti finanziari negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2012. Infatti, tale periodo prevede la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di ridurre il contributo alla manovra richiesto agli enti virtuosi per l'anno 2012 per un importo non superiore a 200 milioni;

- **I commi 4 e 5** estendono agli anni 2014 e successivi le misure previste, per lustrativa, introducono il patto territoriale e operano una redistribuzione degli obiettivi dencorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, sia determinato per l'anno 2013 in 3.200 milioni e per gli anni 2014 e successivi in 6.400 milioni annui, ripartito tra Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come indicato nella tabella che segue.

dati espressi in milioni di euro	Manovra 2013	Manovra 2014 successivi
Regioni SO	800	1.600
Regioni SS e Prov. aut.	1.000	2.000
Province	400	800
Comuni > 5.000 abitanti	1.000	2.000
TOTALE	3.200	6.400

Gli effetti attesi sulli di euroessivi le misure previste, per lustrativa, introducono il patto territoriale e operano una redist014 e successivi;

- **Il comma 6** non determina effetti finanziari sul saldo netto da finanziare, in quanto stabilisce che la riduzione dei trasferimenti stabilita dai commi 7 e 8 non si applica agli enti ricompresi nelle prime due classi di virtuositra
- **I commi 7 e 8** prevedono una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23/2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, e come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68/2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario, nonché, per le province e i comuni della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno. Tali interventi determinano i seguenti effetti sul saldo netto da finanziare:

dati espressi in milioni di euro	Manovra 2013	Manovra 2014 successivi
Comuni (comma 7)	500	1.000
Province (comma 7)	200	400

TOTALE	700	1.400
--------	-----	-------

Le predette riduzioni si applicano alle sole province e ai soli comuni ricompresi nella terza e nella quarta classe di virtuosità.

Il comma 9 interviene in materia di regime assunzionale degli enti locali, precisando che - nel calcolare il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ai sensi dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni - si deve tenere conto anche delle spese delle società partecipate o controllate dagli enti medesimi le quali: A) siano titolari di affidamento di servizi pubblici locali senza gara; B) svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale di carattere non industriale né commerciale; C) svolgano attività a favore della p.a. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La norma in questione, non andando a modificare la disciplina vigente sul versante delle assunzioni consentite agli enti locali, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 10, 11 e 12, non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di norme di carattere ordinamentale sostanzialmente finalizzate ad assicurare il reale rispetto da parte degli enti territoriali delle regole del patto di stabilità interno.

Il comma 13, di natura ordinamentale, non determina effetti finanziari negativi. Essa abroga la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui con un apposito decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, sono disciplinate le modalità attuative del citato comma 32, nonché le ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

In sostanza, a seguito di tale modifica, si potranno avere effetti finanziari negativi. Essa abroga la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, limitante di non costituire società e di mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2013, le società già costituite alla data di entrata in vigore del richiamato decreto n. 78/2010, ovvero di cederne le partecipazioni, con limitate eccezioni.

I commi 14 e 15, relativi all'ultimo periodo di tale modifica, si potranno avere effetti finanziari negativi. Essa abroga la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 32, del de

Il comma 16 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto introduce solo una nuova modalità di applicazione delle sanzioni che operano nei confronti degli enti locali mediante

recuperi, riduzioni o limitazioni dei trasferimenti statali che, a fronte della soppressione di questi ultimi ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, opereranno con riferimento alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Il comma 17 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto prevede esclusivamente unti ultimi ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, risorse erariali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per scongiurare il ricorso da parte degli stessi enti ad onerose anticipazioni di tesoreria per sopperire a carenze di liquidità, determinate dai ritardi nell'erogazione delle risorse loro spettanti connessi con i tempi tecnici necessari per l'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo municipale recate dal decreto legislativo n. 23/2011.

Capo IV Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario

Art. 21 - Finanziamento di spese indifferibili dellaltre disp

comma 1 Forze armate e Forze di polizia (strade sicure) Proroga II semestre 2011

La disposizione **autorizza la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011**, per la prosecuzione degli interventi di cui all'anno 2011rare la copertura del prossimo provvedimento di proroga dei suddetti interventi dal 1° luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011. Roma Capitale, divcondo semestre 2011.

Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica al suindicato decreto legge n. 78/2009 determinato complessivamente per la durata di un anno. Lale, divcondo semestre 2011.ioni di cassll'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato.

SNF	FABBISOGNO	INDEBITAMENTO NETTO
<u>36,4</u>	<u>18,8</u>	<u>18,8</u>

Comma 2- TPL

Con la decisione n. 2003/193/CE, la Commissione europea ha ritenuto illegittimi gli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, concessi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali costituite ai sensi della legge n. 142/1990 (c.d. ex municipalizzate).

Le maggiori entrate derivanti dal recupero dei citati aiuti affluiscono in apposita contabilità speciale n. 3205, intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali (articolo 27, comma 7, della legge n. 62 del 2005).

Le risorse attualmente giacenti sul citato conto di Tesoreria ammontano a circa 323 milioni di euro.

La presente disposizione - rispondendo anche alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, prevede la possibilità del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali (articolo 27, comma 7, finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario strettamente correlate ad investimenti in materiale rotabile.

Trattandosi di una ulteriore finalizzazione di una disposizione che girto pubblico locale ferroviario, prevede la possibilità del Ministero dell'economia e droposta **non determina effetti negativi** sui saldi di finanza pubblica, tenendo conto che i relativi impieghi sono effettuati nel rispetto dei limiti del patto di stabilitero dell'

Comma 3: Fondo per il trasporto pubblico locale.

A decorrere dall il trasporto pubblico locale che i relativi impieghi sono effettuati nel rispetto dei limiti del patto di stabilitero dell'economia e droposta anze - Dipartimento per le politiche **con dotazione di 400 milioni di euro annui**, il cui utilizzo 00 milioni di euro annuale che i relativi i.

Comma 4, lettera a)- Sovrapprezzo alta velocitch

La disposizione prevede lpprezzo alta velocitch che i relativi impieghi sono effettuati nel rispetto dei limiti del patpassaggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito dei contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità pari o superiori a 250 Km/h, per assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale.

La determinazione del sovrapprezzo ta velocitch che i relativi impieghi sono effettuati nel rispetto dei limiti del patpassaggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambitodi interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, e gli introiti sono utilizzati interamente dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi

universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, non potendo eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole.

Il sovrapprezzo deve essere fissato in misura tale da non compromettere la redditività economica del servizio trasporto passeggeri al quale lo stesso si applica. Per tali finalità gli introiti relativi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rifinalizzati ai contratti di servizio pubblico relativi ai servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale. La norma **non determina effetti finanziari** negativi per la finanza pubblica.

Comma 4 , lettera b) Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, considerato che irroviariettere la redditività economica del servizio trasporto passeggeri al quale lo stesso si aiari viene, in ogni caso, esercitata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la modifica della procedura di nomina del preposto all'Ufficio non è suscettibile di determinare nuovi oneri, tenuto anche conto che la struttura rientra tra quelle già previste a legislazione vigente e che, inoltre, la figura del responsabile corrisponde ad un posto ricompreso nella dotazione organica vigente della dirigenza di prima fascia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Comma 5: gestioni commissariali governative ferroviarie

La norma proposta ha lo scopo di agevolare il completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle Ferrovie in regime di Gestione Commissariale Governativa coordinando l'attività delle Gestioni medesime con le procedure, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerenti il trasferimento medesimo. In particolare, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni dei Commissari Governativi alla Direzione Generale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che verranno svolti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, consente di assicurare un risanamento gestionale delle Aziende ferroviarie in parola con un contestuale contenimento della spesa pubblica, anche in termini funzionali al trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi alle Ferrovie non esercite da Trenitalia S.p.A. Si precisa che, allo stato, le Gestioni commissariali governative sono quasi del tutto scomparse, infatti le Ferrovie ex-concesse

sono passate alle Regioni, e sono quasi tutte trasformate in s.r.l. Trattandosi di una norma di razionalizzazione e semplificazione la norma è suscettibile di produrre **effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, che peraltro prudenzialmente non si considerano.**

Comma 6 e 8 - Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali ed autorizzazione preventiva per i trattati internazionali

La norma, al comma 6 autorizza, per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, **la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011**; al comma 8, 0 milioni di euro qualunque accordo o trattato internazionale da cui discenda l'impegno, anche solo politico, ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi con oneri di natura finanziaria venga preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. La norma ha natura procedimentale ed è finalizzata a garantire un maggior controllo ex ante sui possibili oneri derivanti da trattati internazionali.

Comma 7 - Definanziamento fondo ex [articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#)

La disposizione prevede la **riduzione della dotazione del fondo** di cui all'[articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#), per l'per [9 aprile 2009, n. 33](#)[giditalia.it/cgi-bin/Ful](#), relativamente a risorse riassegnate ai sensi dell'how?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000642419ART0""egno, anche solo politico, adni di pace.

Comma 9 -Flotta aerea protezione civile (copertura con fondo 8 per mille Stato)

La disposizione autorizza, a decorrere dall'ertura con **la spesa di 64 milioni di euro annui** da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, che garantisce l'espletamento delle attività antincendio boschivo di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

La gestione della flotta include, oltre che lmezzi della flotta aerea del Dipartimento della panche la manutenzione dei veicoli, le coperture assicurative, le forniture e l'utilizzo e la gestione di veicoli non di proprietà del Dipartimento.

La spesa autorizzata dalla norma oltre che mezzi della flotta aerea del Dipartimento della
panche la mantenuto conto che, secondo dati forniti dal Dipartimento della protezione civile, lo
stanziamento di circa 50 milioni annui del Fondo nazionale per la protezione civile, destinato allo
scopo, risulta insufficiente.

Ai fini della copertura la norma oltre chzazione delle risorse che si rendono disponibili a
seguito della riduzione dell'orso aerea del Dipartimento della banche la mantenuto conto che, secondo
dati forniti dal Dipartimento della protezio**quota destinata allo Stato delleguito della ri** dell destina
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), **dalll destina** .

Art. 21, comma 10 - Eventi celebrativi di carattere internazionale

Si tratta dell'10 - *Eventi celebrativi di carattere internazionale* "venti
celebrativi di cripartisce l'importo di 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce dell' elenco 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), relativo alla ripartizione della quota destinata
ad interventi di carattere sociale del fondo di cui all'art. 1, comma 40 della medesima legge d stabilità,
con conseguente revisione della ripartizione tra le voci indicate in elenco (tra le quali le convenzioni
per gli LSU, gratuità dei libri di testo e partecipazione dello Stato italiano a banche e fondi).

La norma **non comporta effetti finanziari** negativi trattandosi di utilizzo di risorse gi250
milioni di euro, di cui all

Art. 21, comma 11 - Estinzione debito nei confronti della Banca dro, di cui all'ultima voce del

La norma regola l - Estinzioneel debito verso la Banca d'Italia per le vecchie gestioni di
ammasso obbligatorio svolto dall'Ente risi negli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, per un importo
complessivo di euro 34.353.818,00 . **Viene autorizzata la spesa di euro 33.692.020** per l'anno
2011 da corrispondere a Banca d di euro 33.692.020 importo complessivo di euro 34.353.818,00 di
ammasso obbligatorio svolto dall'Ente risi 2010, n. 220 (l**Ai fini del copertura finanziaria in soli**
termini di saldo netto da finanziare viene utilizzata per linano 2011 **viene utilizzata per linano**
2011 in soli termini di saldo netto da finanziare53.818,00 di ammasso obb per l utilizzata per linano
2011 in soli termini di saldo netto da finanziare53.818,00 di ammasso obbligatorio svolto dall'Ente risi

2010, n. 220o non ha impatto sull'erario 2011 in soli termini di saldo netto da finanziare 53.818,00 di ammasso obbligatorio svolto.

Art. 22 -Conto disponibile

La disposizione prevede una serie di interventi per i quali occorre l'adeguamento delle necessarie strutture informatiche, che sarà realizzato senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi che si propongono comportano maggiori entrate, poiché sono volti ad ottenere una migliore allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili). Le maggiori entrate in termini di interessi attivi incassati sul citato conto, dovute ad un adeguamento delle risorse umane e strumentali impiegate, sono stimate in circa 4 milioni di euro annui. Peraltro, **in via prudenziale si ritiene di non considerare tali effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.**

Capo V

Art 23 - Disposizioni in materia di entrate

Commi 1 -4 Finanziamenti tra società del gruppo

La disposizione introduce il comma 8-bis all'articolo 26-quater del D.P.R. n.600/1973, prevedendo l'applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi pagati tra società consociate di Stati membri diversi, qualora gli interessi corrisposti siano di fatto destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dagli stessi percettori, venendo quindi meno la sussistenza del requisito del "beneficiario effettivo".

La disposizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto anche se relativi a prestiti in corso a tale data.

Dall'analisi del portafoglio investimenti delle maggiori società italiane operanti nei mercati regolamentati, si stima un ammontare di finanziamenti potenzialmente interessato dall'applicazione della disposizione di circa 150 miliardi di euro.

Considerando un tasso medio annuo del 5% si stima un ammontare di interessi annuo corrisposto dalle società italiane alle consociate estere di circa 7,5 miliardi di euro. Si ritiene che la

ritenuta del 5% possa essere applicata da almeno un quarto dei soggetti interessati con un maggior gettito su base annua pari a 94 milioni di euro (39 milioni per l'anno 2011).

Il comma 5 interviene poi sulle situazioni pregresse prevedendo l'applicazione della ritenuta del 6% anche sugli interessi già corrisposti, qualora il prestito sia ancora in corso. Per tali situazioni è ascrivibile un effetto di maggior gettito relativamente a quelle per le quali gli Uffici hanno già contestato la mancata applicazione della tassazione.

In base ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate risulta un ammontare di ritenute non applicate (all'aliquota del 12,5%) di circa 150 milioni di euro: la chiusura di tale contenzioso con il pagamento della ritenuta del 6% comporta un gettito di circa 72 milioni di euro.

Tale effetto deve però essere depurato dall'imposta attualmente recuperabile dalla definizione degli accertamenti: in merito risulta una percentuale media di definizione di accertamenti in materia di ritenute di circa il 25%. Pertanto, si stima un maggior gettito per l'anno 2011 relativo alla definizione degli accertamenti in corso pari a 35 milioni di euro: 72 milioni $-(150 \text{ milioni} \times 25\%)$, da considerare in termini di sola cassa, valevoli, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A..

5-6 Irap: maggiorazione aliquota per i settori bancario e assicurativo

La proposta in oggetto prevede per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo una maggiorazione rispettivamente di 0,75 e di 2 punti percentuali rispetto alla previsione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, pari al 3,9 per cento.

Attraverso il modello di micro-simulazione Irap è stato quantificato l'effetto di gettito conseguente pari a **493 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2011**.

Inoltre, si stima un **minor gettito ai fini Ires** conseguente la maggiore Irap deducibile, considerando un'aliquota media del 27 per cento, pari a **13,3 milioni di euro di competenza a partire dal 2011**.

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari della norma considerando le seguenti ipotesi:

- un acconto pari all'85% ai fini Irap;
- un acconto pari all'75% ai fini Ires.

	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>

IRES	-	-23,3	-13,3	-13,3
IRAP	-	+912	+493	+493
TOTALE	-	+888,7	+479,7	+479,7

Valori espressi in milioni di euro

La ripartizione del gettito Irap (settore privato) tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale è rispettivamente del 91 e del 9 per cento circa.

Comma 7 Aumento dell'imposta di bollo sui conti titoli

Da un'indagine condotta alla fine del 2010, fonte EURISKO, risulta che il 26% dei correntisti ha un conto titoli.

Da fonte ABI, inoltre, risulta che il numero di conti correnti è di circa 40 milioni.

Pertanto, l'incremento dell'imposta di bollo a 120 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 150 euro per i depositi sotto i 50.000 euro (380 euro per i depositi con valore superiore a 50.000 €) a decorrere dall'anno 2013, determina un incremento di gettito su base annua di circa 892 milioni di euro annui per i primi due anni e di circa 2.400 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013

Considerando che a novembre di ogni anno si avrà il versamento dell'acconto pari al 95% di quanto liquidato nell'anno e con un'applicazione della norma dal 1 luglio, si avranno i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	Anno di rif.	2011	2012	2013	2014	2015
	2011	297,3	148,7			
acconto	2012	423,7	- 423,7			
saldo	2012		743,3	148,7		
acconto	2013		847,4	- 847,4		
saldo	2013			2.000,0	400,0	
acconto	2014			2.280,0	- 2.280,0	
saldo	2014				2.000,0	400,0
acconto	2015				2.280,0	- 2.280,0
saldo	2015					2.000,0
acconto	2016					2.280,0
	Totale	721,0	1.315,7	3.581,3	2.400,0	2.400,0

Comma 8 Riduzioni oneri per imprese artigiane

La norma in esame dispone la riduzione al 4% della ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010; la legislazione vigente prevede una ritenuta del 10%.

Applicando la stessa metodologia e gli stessi dati utilizzati per la stima degli effetti sul gettito riportati nella Relazione Tecnica di accompagnamento all'articolo 25 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, risulta che la variazione normativa in oggetto non produce effetti relativamente alle imposte dirette ed indirette ivi considerate, procurando altresì effetti solamente sul gettito derivante dalla ritenuta di acconto in esame.

Nella Relazione Tecnica citata erano indicati, a fronte di una ritenuta di acconto del 10%, i seguenti effetti su base annua (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta d'acconto	360	720	720	180	180

Dalla quale risultavano i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta d'acconto	300	360	0	-495	0

Tale andamento del gettito era stato ottenuto ipotizzando una equidistribuzione mensile delle spese per interventi edilizi in oggetto e considerando che il versamento della ritenuta d'acconto deve essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. Ne consegue che per il 2010 (anno per il quale la norma si applica solo dal secondo semestre) i 5/6 della ritenuta sono versati nel 2010, mentre il rimanente 1/6 è versato nel 2011. Per gli anni successivi, per i quali la norma è valida per l'intero anno, gli 11/12 saranno versati nell'anno in corso e il rimanente 1/12 nell'anno successivo.

Gli effetti finanziari risultanti, dettagliati per i singoli anni di applicazione della ritenuta, erano quindi i seguenti (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------	------

Ritenuta 2010	300,0	60,0	0	0	0
		-360,0	0	0	0
Ritenuta 2011		660,0	60,0	0	0
			-720,0	0	0
Ritenuta 2012			660,0	60,0	0
				-720,0	0
Ritenuta 2013				165,0	15,0
					-180,0
Ritenuta 2014					165,0
Totale	300,0	360,0	0,0	-495,0	0,0

Con l'applicazione della ritenuta del 4%, ipotizzandone la decorrenza dal mese di luglio 2011, si avrebbero i seguenti effetti su base annua (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta d'acconto	360	504	288	72	72

In base alle stesse considerazioni sopra esposte, si ottengono quindi i seguenti nuovi effetti finanziari (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta 2010	300,0	60,0	0	0	0
		-360,0	0	0	0
Ritenuta 2011		480,0	24,0	0	0
			-504,0	0	0
Ritenuta 2012			264,0	24,0	0
				-288,0	0
Ritenuta 2013				66,0	6,0
					-72,0
Ritenuta 2014					66,0
Totale	300,0	180,0	-216,0	-198,0	0,0

Gli effetti finanziari complessivi relativi all'applicazione della normativa in esame, risultanti dalla differenza dei prospetti sopra riportati, sono, quindi, i seguenti (milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Ritenuta d'acconto	0,0	-180	-216	+297	0,0

Comma 9 Modifica art. 84 TUIR - Riporto delle perdite

La normativa proposta, attraverso la modifica dell'articolo 84 TUIR, dispone, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del presente decreto, che le perdite relative ai periodi di imposta precedenti, ad esclusione di quelle di cui al comma 2 (relative ai primi tre periodi di imposta ed illimitatamente riportabili), possano compensare redditi imponibili nei limiti dello 80% di tale reddito. In mancanza di una norma relativa al transitorio, le perdite pregresse maturate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità.

In base ai dati definitivi delle dichiarazioni dei redditi UNICO2009 società di capitali ed a quelli provvisori relativi ad UNICO2010 società di capitali è stata effettuata una specifica elaborazione per calcolare la quota di redditi imponibile recuperata a tassazione in conseguenza delle minori perdite pregresse – non illimitate - utilizzabili in compensazione, nei quadri RN, TN e GN.

- Per l'anno di imposta 2008 il recupero di materia imponibile è risultato di circa 843 milioni di euro da parte di quasi 71 mila soggetti nel quadro RN, 1,4 milioni di euro da parte di 267 società trasparenti (TN) e di circa 269 milioni di euro da parte di oltre 810 partecipanti al consolidato nazionale (GN);
- l'anno di imposta 2009 – provvisorio – conferma l'andamento: il recupero di materia imponibile è risultato di circa 760 milioni di euro da parte di oltre 76 mila soggetti nel quadro RN, 1,4 milioni di euro da parte di 282 società trasparenti (TN) e di circa 269 milioni di euro da parte di oltre 600 partecipanti al consolidato nazionale (GN).

Il recupero di gettito IRES/IRPEF di competenza annuo è pertanto di circa $760 \times 27,5\% + 1,4 \times 26\% + 269 \times 22\% = 269$ milioni di euro.

L'effetto finanziario, nel 2012, con un acconto del 75%, è di circa 471 milioni di euro.

Effetti Finanziari	2011	2012	2013	2014
IRES/IRPEF	0	471	269	269

Milioni di euro

c. 10-11 Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

La norma - al comma 10, lettera a) - modifica le disposizioni del TUIR relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione (1 per cento del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi. Tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che, alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 o 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi d'imposta operando variazioni in diminuzione (nei limiti del coefficiente di ammortamento previsto dalla norma in commento) fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale. Qualora, alla scadenza, la concessione non fosse rinnovata, il concessionario potrà dedurre l'intera divergenza residua quale perdita ai sensi delle disposizioni dell'articolo 101 del TUIR.

Lo stesso comma 10, lettera b), inoltre, estende le limitazioni introdotte dalla presente norma all'ipotesi di ammissione del concessionario alla deduzione di quote di ammortamento differenziate, ai sensi del comma 4 del citato articolo 104 del TUIR.

In sede di stima, l'analisi si è concentrata sulle società concessionarie di autostrade e trafori; sono stati analizzati i bilanci delle società appartenenti all' AISCT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), individuando in circa 19,5 miliardi di euro il valore storico dei beni gratuitamente devolvibili. Dai dati dell'impresa rappresentativa del settore "Autostrade per l'Italia SPA" è stata rilevata una durata media delle concessioni/ammortamenti pari a 30 anni; ipotizzando, quindi, un piano di ammortamento trentennale, è stato stimato in circa 648 milioni di euro l'ammortamento annuo a legislazione vigente (aliquota di ammortamento pari a 3,33%). Applicando la nuova percentuale di ammortamento a legislazione proposta (1%) si ottiene un ammortamento di circa 195 milioni di euro annuo. Il differenziale, di circa 453,7 milioni di euro, rappresenta una minore deduzione per ammortamenti, con un effetto positivo sul gettito, ad una aliquota IRES del 27,5%, pari a 124,8 milioni di euro annui.

Gli effetti finanziari, con una percentuale di acconto del 75%, sono i seguenti:

	2011	2012	2013	2014
IRES	-	218,4	124,8	124,8

Milioni di euro

Commi 12-15 Riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali

L'art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185 consente il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti – a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni – dall'avente causa nel proprio bilancio individuale.

Nel settore bancario sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di un'operazione straordinaria, l'avviamento e le altre attività immateriali non sono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa pur essendo stati "pagati". L'esempio, è quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall'avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali.

Tale fenomeno accade anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione. Se, ad esempio, la partecipazione è iscritta a 100, è frequente che venga ceduta ad un prezzo maggiore (130) perché incorpora dei plusvalori latenti (30), ma, chi acquista iscrive l'intero costo come partecipazione a prescindere dal fatto che una parte del prezzo di acquisto costituisce, in effetti, avviamento della società acquistata.

Oggi, sulla base della normativa vigente, questi maggiori valori "incorporati" nel costo della partecipazione non sono affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell'acquirente come avviamento o altre attività immateriali.

Nella presente proposta si cerca di rimuovere tale "inconveniente" in quanto, per le partecipazioni di controllo, la parte del valore di carico delle partecipazioni che costituisce avviamento risulta in via autonoma dal bilancio consolidato (pur non risultando dal bilancio individuale). Si fa riferimento, quindi, ai valori risultanti dal bilancio consolidato – presumibilmente da indicarsi in apposito prospetto della dichiarazione - per consentire il riallineamento mediante pagamento della sostitutiva. Evidentemente, l'affrancamento di una parte del valore della partecipazione determina la riduzione del valore fiscale della stessa; la norma si applicherebbe anche ad operazioni pregresse.

La norma appare molto "appetibile" per alcune banche interessate ad applicare la sostitutiva; la norma porta gettito a breve e riduzione di gettito negli anni successivi.

Per quanto concerne la stima degli effetti in termini di gettito, si evidenzia che da informazioni presso gli operatori del settore si può ipotizzare un importo potenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva del 16% per circa 3,5 miliardi di euro.

Da un lato, quindi, si può stimare un gettito da imposta sostitutiva in misura di circa **560** milioni di euro, con un versamento unico; dall'altro lato, emergerebbero perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa $3.500 / 10 \times 27,5\% = 96$ milioni di euro ai fini IRES e per circa $3.500 / 10 \times 4,5\% = 16$ milioni di euro ai fini IRAP.

Per quanto concerne il maggiore credito di imposta sulle DTA ex art. 2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, sulla base della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, il credito di imposta stimato da dati dichiarativi risulta di circa **16** milioni di euro.

Si espone, di seguito, l'andamento su base annua e in termini finanziari del gettito atteso, in milioni di euro, tenuto conto della rilevanza fiscale degli ammortamenti dal 2013:

Su base annua	2011	2012	2013
Imposta sostitutiva	+ 560		
Credito di imposta	-16	-16	- 16
Minore IRES			- 96
Minore IRAP			- 16
TOTALE	+ 544	-16	- 128

Effetti finanziari	2011	2012	2013	2014
Imposta sostitutiva	+ 560			
Credito di imposta	-16	-16	-16	- 16
Minore IRES				- 192
Minore IRAP				- 32
TOTALE	+ 544	-16	-16	- 240

Comma 16 Norma in materia di sanzioni irrogate ai soggetti di cui al D.lgs. 20 novembre 1990 n.

356

La proposta normativa consente la disapplicazione delle sanzioni irrogate ai soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in sede di recupero, per indebita fruizione, delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (dimezzamento dell'aliquota IRPEG), e all'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (esonero

dalla ritenuta sui dividendi). La disapplicazione opera anche nei casi in cui sulla debenza penda ricorso per revocazione.

Al riguardo, si stima che la norma non comporta effetti finanziari significativi e, comunque, le previsioni di bilancio delle pertinenti unità di voto, nell'ambito delle entrate extratributarie, in cui tali sanzioni trovano allocazione, nulla scontano.

Commi 17-20 Eliminazione obbligo garanzia per gli istituti definatori della pretesa tributaria

La disposizione in esame elimina l'obbligo di garantire la rateazione del pagamento al fine di superare l'attuale situazione in base alla quale circa la metà degli accertamenti non risulta definito (per impugnazione o per rinuncia alla stessa), per un ammontare di maggiori imposte accertate di circa 16 miliardi di euro.

Ne consegue, ai fini dell'incidenza sui saldi di finanza pubblica, che l'eliminazione dell'obbligo di garanzia comporta un effetto positivo solo sugli incassi a mezzo ruolo e non anche in termini di accertamento. Tale effetto viene colto, quindi, nel saldo di cassa (fabbisogno) e nell'indebitamento netto.

Stimando, in via estremamente prudenziale, che, in assenza dell'obbligo di garanzia, in almeno il 5 per cento dei casi la definizione potrebbe avere luogo, la stessa riguarderebbe 800 milioni di euro di maggiori imposte. Aggiungendo gli interessi e le sanzioni, si tratterebbe di un gettito di oltre 1 miliardo di euro. Considerata la rateizzazione, si perviene ad una stima di maggiori entrate a decorrere dall'anno 2012 di almeno **300 milioni euro**, gettito destinato via via a crescere negli anni successivi, **attestandosi dal 2013 a 400 milioni di euro circa**.

I predetti importi sono da considerare in termini di sola cassa, valevoli ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.

Comma 21 Addizionale bollo auto > 225 Kw

La norma prevede che, a partire dal 2011, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un'addizionale erariale da versare all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 10,00 euro per ogni KW eccedente i 225.

Dall'archivio dell'anagrafe tributaria risulta che, con riferimento alle autovetture di potenza superiore ai 225 KW, il numero delle autovetture interessate è circa 98 mila. Applicando un'addizionale di 10,00 euro si perviene ad un maggior gettito, in ragione d'anno, pari a 50,3 milioni di euro.

Per quanto concerne gli effetti di Ires ed Irap in capo alle imprese, si stima, in termini di cassa, una riduzione di gettito di 1,7 milioni nel 2012 e di 0,9 milioni annui a partire dal 2013.

La norma produrrà, in termini di cassa, i seguenti effetti:

	2011	2012	2013	2014
Gettito aumento bollo	50,3	50,3	50,3	50,3
Effetti indotti				
Ires		-1,4	-0,8	-0,8
Irap		-0,3	-0,1	-0,1
TOTALE	50,3	48,6	49,4	49,4

Milioni di euro

Commi 22-23 Razionalizzazione in materia di partite IVA inattive

La norma ha la finalità di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, attraverso il presidio sistematico delle partite IVA, provvedendo alla revoca d'ufficio di quelle inattive.

Dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, il livello delle partite inattive è stimato in due milioni. La prevista facoltà di sanare, entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione stessa, la mancata chiusura delle partite IVA inattive consente di stimare prudenzialmente un gettito di **80 milioni di euro**.

Dati Agenzia delle Entrate – Anno 2011			
	Numero	Sanzione	Gettito
Partite IVA inattive	2.000.000	129	258.000.000
Adottando prudenzialmente un indice di circa il 30% per gli incassi effettivi si ottiene la stima di euro 80.000.000.			

Alla predetta entrata una tantum, valevole sul saldo netto da finanziaria e sul fabbisogno di cassa, va aggiunto un gettito costante, valevole su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, derivante dall'effetto dissuasivo dell'evasione della nuova disposizione da ritenere certo (in quanto dato dalla generale consapevolezza che l'enorme riduzione della platea dei soggetti IVA aumenta proporzionalmente le probabilità di essere controllati dall'Agenzia delle entrate e dalla GdF).

Tale gettito può essere prudentemente determinato in circa 50 milioni euro annui dal 2012.

Commi 24-27 Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie

La disposizione ha come finalità il rafforzamento del quadro potestativo in materia di indagini finanziarie e pertanto determinerà una maggiore efficacia degli accertamenti supportati da tale importante strumento istruttorio.

Al riguardo, si stima un miglioramento dei risultati in termini di maggiori imposte accertate e definite.

La stima dell'incremento dei detti risultati è stata stimata considerando che, nel 2010, l'Agenzia delle Entrate ha incassato a seguito delle definizioni dei detti accertamenti circa 100 milioni di euro. Dato che l'utilizzo dello strumento è in via di costante aumento, si può ritenere che le nuove disposizioni comportino un incremento dell'efficacia, in termini di maggiori incassi per un importo pari a quello attualmente realizzato (**+100 milioni di euro dal 2012**). In considerazione del rapporto tra le somme accertate e quelle effettivamente riscosse, si stima un effetto positivo di competenza di 660 milioni di euro.

Comma 28 Disposizioni in materia di studi di settore

Le norme in argomento sono tese a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza, garantendo una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della modulistica fiscale relativa agli studi di settore

Al riguardo, su circa 4.500.000 operatori economici potenzialmente interessati dagli studi di settore oltre il 10 % degli stesso ometta di presentare i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, pur essendone obbligati.

Di questi, si ritiene plausibile che almeno il 30% modifichi il proprio comportamento a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni sanzionatorie e di controllo; ci saranno, quindi, 135.000 soggetti in più che presenteranno il modello studi di settore.

Presumendo che tale adempimento induca i contribuenti interessati a dichiarare in modo più veritiero il reddito conseguito, si può ipotizzare che almeno la metà di tali soggetti dichiarerà una maggiore base imponibile media stimabile, in termini estremamente prudenziali in non meno di 3.000 euro; si avrebbe quindi una maggiore base imponibile totale di 202.500.000 euro.

Attesa una tassazione media ai fini delle imposte dirette del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 40.500.000 e maggiore IVA per 30.375.000 euro.

Tenendo conto degli eventuali impatti in materia di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali, cautelativamente si ritiene che le disposizioni in argomento comportino, in relazione ai contribuenti che non presentano, seppure obbligati, il modello studi di settore, maggiori entrate per almeno settanta milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi a seguito della modifica delle sanzioni irrogabili, in questa sede prudenzialmente non quantificati, oltre che effetti in fase di dichiarazione per tutti gli altri soggetti interessati dalla disposizione in materia di accertamento induttivo, anch'essi prudenzialmente non quantificati.

Dal 2013, l'effetto dovrebbe consolidarsi con un aumento della maggiore base imponibile media a 4.500 euro, con una maggiore base imponibile totale di 303 milioni di euro e conseguentemente maggiori imposte dirette per circa 60 milioni e maggiore IVA per circa 45 milioni di euro.

Inoltre, ulteriori entrate sono prevedibili in relazione agli effetti delle nuove disposizioni sanzionatorie e di controllo anche per i soggetti che presentano regolarmente i modelli degli studi di settore.

Al riguardo, in relazione all'annualità di imposta 2009 la platea dei soggetti che hanno presentato il modello degli studi di settore è pari a circa 3.545.000 unità.

Di queste, 2.428.000 risultano congrue alle risultanze degli studi di settore, per un importo di ricavi/compensi dichiarati pari a circa 630.000.000.000 euro, e 434.000 si sono adeguati alle risultanze degli stessi per un importo di maggiore base imponibile pari a circa 3.144.000.000 euro.

Ipotizzando che il 20% di tali soggetti abbia raggiunto artificiosamente la congruità a seguito di infedele compilazione della modulistica e che almeno un quarto di questi modifichi il proprio comportamento a seguito delle modifiche normative in commento, ci saranno 143.000 soggetti che dichiareranno maggiore base imponibile.

Presumendo sempre, prudenzialmente, una maggiore base imponibile media di almeno 3.000 euro, si avrebbe una maggiore base imponibile totale di 429.000.000 euro.

Attesa una tassazione media del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 85.800.000 e maggiore IVA per 64.350.000 euro.

Cautelativamente, si ritiene, quindi, che le disposizioni in argomento possano comportare, in relazione ai contribuenti che presentano il modello degli studi di settore con dati non veritieri, maggiori entrate per almeno 150 milioni di euro, senza tenere conto degli impatti in materia di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali. Inoltre, tali disposizioni produrranno sicuramente effetti

in termini di maggiori importi riscossi a seguito della modifica delle sanzioni irrogabili, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

Dal 2013, l'effetto dovrebbe consolidarsi con un aumento qui pure della maggiore base imponibile media a 4.500 euro, con una maggiore base imponibile totale di 607 milioni di euro e conseguentemente maggiori imposte dirette per circa 128 milioni e maggiore IVA per 96 milioni di euro.

In conclusione il maggior gettito atteso è però stimabile prudenzialmente in circa 220 milioni di euro e, dal 2013, in circa 330 milioni di euro.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014
Effetti finanziari	0,0	94,7	362	375,3

Comma 29 Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni

L'introduzione del comma 8 nell'articolo 16 e le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono dirette ad estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, nonché a rendere obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. Le suddette modifiche comportano, peraltro, che, rendendosi obbligatoria l'irrogazione contestuale all'atto di accertamento delle sanzioni collegate al tributo, l'intimazione ad adempiere, contenuta negli avvisi di accertamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, si riferisce sempre anche a dette sanzioni. L'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, rende, inoltre, sempre possibile per il contribuente la definizione in acquiescenza o in adesione delle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e, di conseguenza, una significativa riduzione del contenzioso, l'abbreviazione dei tempi di soddisfacimento della pretesa erariale e un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa. La stima del gettito atteso è stata, pertanto, costruita sulla base di tali presupposti, determinando:

- la percentuale di definizione delle sanzioni contestate con atti emessi nel 2010, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, data dal rapporto tra le sanzioni definite e quelle contestate, di circa il 12%;

- la percentuale di definizione delle sanzioni irrogate contestualmente agli avvisi di accertamento nel 2010, data dal rapporto tra le sanzioni definite e quelle irrogate, di circa il 36%.

La percentuale di definizione delle sanzioni contenute negli atti di contestazione è inferiore di circa 24 punti percentuali rispetto a quella relativa alla definizione delle sanzioni irrogate negli avvisi di accertamento.

Posto che le sanzioni contestate con atti di contestazione nel 2010, contenenti sanzioni relative alla presentazione di dichiarazione infedele con l'indicazione di un imponibile inferiore, ammontano a circa 1.370 milioni di euro, applicando a tale massa una percentuale prudenziale pari al 10%, rappresentativa del maggiore ammontare delle sanzioni definito, il gettito stimato a decorrere dal 2012 è pari a **137 milioni di euro**, da considerare in termini di sola cassa, valevoli, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.

Comma 30 Differimento data di inizio applicazione dell'art. 29, c. 1, primo periodo, D.L. n. 78/2010

La norma in esame dispone il differimento al 1° ottobre dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del D.L. n. 78/2010.

Al riguardo, si stima che la disposizione non ha impatto sul maggior gettito stimato dell'art. 29 stesso per gli anni 2012 e 2013 (rispettivamente 1,5 e 1,3 mld di euro). Inoltre, tale differimento non determina alcun impatto apprezzabile nemmeno sull'anno corrente, in quanto il gettito dell'art. 29, nel suo complesso, era stato stimato in 400 mln di euro, ridottisi a 310 mln di euro in seguito alla disposizione sulla sospensione dell'esecuzione forzata prevista dal DL sviluppo.

Pertanto, la residua quota parte di maggior gettito derivante dal primo comma rimarrebbe sostanzialmente invariata, anche in considerazione del fatto che il rinvio al 1° ottobre è, di fatto, di soli 45 giorni, tenuto conto che nel periodo feriale i termini per la riscossione sono sospesi.

Comma 31 Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi

La norma in questione modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, consentendo di ridurre e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi.

La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale, rafforzando l'aderenza della sanzione stessa alla gravità dell'inadempimento e, pertanto, si stima che la norma non comporti sostanziali effetti finanziari.

Commi 32-33 Rimborsi spese procedure esecutive

La disposizione regola il rimborso delle spese per le procedure esecutive maturate a partire dall'anno 2011. Lo stesso viene svincolato dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità e se ne prevede l'erogazione diretta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di richiesta ovvero – in caso di inadempimento dell'ente (evenienza plausibile per quelli diversi dai grandi enti creditori) - mediante compensazione con il riscosso da riversare.

Al riguardo, si stima che la norma non comporti oneri aggiuntivi e, conseguentemente, variazioni alle attuali dotazioni di bilancio previste nell'ambito dell'unità di voto 1.5 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta”, nel pertinente capitolo 3557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 34 Proroga termini inesigibilità

La disposizione prevede una proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione. In particolare, la norma non incide in alcun modo sul diritto all'incasso delle somme iscritte a ruolo, incorporato al titolo esecutivo (ruolo) portato ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

La proroga in parola, peraltro, comporta ritardi nello svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, ciò in quanto la presentazione della comunicazione di inesigibilità non determina di per sé l'esaurimento delle attività di riscossione coattiva finalizzate al recupero, tanto che questa comunicazione è suscettibile di successiva integrazione, se, alla data della sua proposizione, le procedure esecutive non si sono concluse per causa non imputabile all'agente della riscossione (cfr. art. 19. comma 2, lett. c), secondo periodo, del d.lgs. n. 112/1999

Al riguardo, si osserva che dalla disposizione non deriva alcun effetto negativo per il bilancio dello Stato.

Commi 39-40 Norma in materia di gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.

La disposizione interviene in materia di gestione, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. dell'attività di recupero dei crediti di giustizia.

Essa, in particolare, attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti di tale tipologia resisi definitivi fino al 31.12.2007 e definisce le modalità di gestione, da parte dell'ente stesso, dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo che i dipendenti della predetta società siano delegati a firmare i ruoli formati dalla stessa società ai sensi dell'art. 1, comma 367, lettera b), della legge n. 244/2007.

Al riguardo si stima che la norma non comporti effetti finanziari.

Comma 42 Autonoleggio

La modifica legislativa in esame dispone l'adozione di iniziative volte a semplificare le procedure fiscali ai fini della locazione dei veicoli senza conducente.

In particolare, la norma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 non si applichino ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Attualmente la procedura prevede l'emissione di tre documenti fiscali: una ricevuta fiscale con l'indicazione del corrispettivo non determinabile al momento dell'inizio noleggio, un'ulteriore ricevuta fiscale con l'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo al termine del noleggio ed, infine, la regolare fattura ex articolo 21 del DPR 633/1972. Con l'approvazione dell'emendamento, l'attività di locazione veicoli senza conducente tornerà ad essere certificata fiscalmente esclusivamente con la fattura ex art. 21 del DPR 633/1972.

Al riguardo, si stima che la suddetta disposizione non comporti effetti in termini di gettito, trattandosi di una semplificazione di adempimenti che non determinano riflessi da un punto di vista sostanziale.

Comma 43 Esdebitazione imprenditori agricoli

L'istituto della c.d. esdebitazione, introdotto con la riforma del diritto fallimentare, attuata con il D. Lgs. n. 5/2006 (sul modello del "discharge" di origine anglosassone), consiste nella "liberazione dell'imprenditore dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti" (art. 142 del R.D. n. 267/1942).

La misura persegue, sostanzialmente, il fine di consentire all'imprenditore di riprendere la propria attività economica favorendo la transazione fiscale dell'esposizione debitoria degli agricoltori per i rapporti dei medesimi con le Agenzie fiscali.

Al riguardo, trattandosi di una facoltà e tenuto conto che la disposizione costituisce un efficace strumento di sopravvivenza delle imprese in crisi in presenza di eventi straordinari e non imputabili alle medesime, si stima che la stessa non determini sostanziali effetti in termini di gettito.

Comma 44

- **Proroga sospensione versamenti tributari Lampedusa**

La disposizione proroga la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti aventi il domicilio fiscale o una sede operativa, nel Comune di Lampedusa al 30 giugno 2012. Attualmente l'articolo 3 dell'OPCM del 16 giugno 2011 prevede che la sospensione duri fino al 16 dicembre 2011 e nulla dispone in merito alla restituzione delle somme non versate: pertanto esse vanno restituite (a legislazione vigente) al termine del periodo di sospensione e quindi entro il corrente anno 2011.

Relativamente ai soli versamenti tributari, si stima che l'ammontare delle somme sospese fino al 16 dicembre 2011 sia di circa 5,2 milioni di euro: con la proposta normativa in oggetto tali somme saranno versate non più entro il corrente anno ma al termine del nuovo periodo di sospensione (30 giugno 2012).

Le somme sospese per il periodo 1 Gennaio 2012-30 giugno 2012 sono invece stimate pari a 3 milioni di euro: poiché la norma nulla dispone in merito alla restituzione, esse saranno restituite dopo il 30 giugno 2012 e quindi entro l'anno di competenza.

Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta normativa in esame possono essere così riassunti:

2011	2012
-5,2	+5,2

Milioni di euro

- **Proroga sospensione termini versamenti previdenziali Lampedusa**

La norma prevede la sospensione, fino al 30/06/2012, del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi anche del settore agricolo.

Sulla base dei dati amministrativi il monte contributivo di riferimento è stimabile in 5,3 mln di euro annui (di cui 3,835 per i lavoratori dipendenti privati e la rimanente parte per i lavoratori autonomi).

Pertanto dalla disposizione conseguono minori entrate stimabili in 2,8 mln di euro per l'anno 2011 (versamenti mensili e trimestrali della seconda parte dell'anno, tenuto conto che l'OPCM n. 3497 del 2011, articolo 3, ha sospeso di fatto i versamenti contributivi della seconda parte dell'anno - a partire da luglio - fermo restando l'obbligo di versamento nel 2011, che la norma in esame, invece, sospende). Tenuto conto che la disposizione non disciplina un pagamento dei contributi sospesi in forma rateizzata ne consegue che gli stessi sono corrisposti nell'anno 2012 alla prima scadenza utile con effetto positivo di maggiori entrate pari a 2,8 mln di euro.

Pertanto dalla disposizione conseguono minori entrate per l'anno 2011 e maggiori entrate per l'anno 2012, con i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE				INDEBITAMENTO NETTO			
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
-2,8	2,8	0,0	0	-2,8	2,8	0,0	0

Comma 45 ZFU Lampedusa

La disposizione stabilisce che il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

In particolare le piccole e micro imprese, che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane godono di diverse agevolazioni fiscali tra cui l'esenzione, per i primi cinque anni, dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività agricole e dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro.

Al riguardo, tenuto conto che elaborazione dei versamenti risulta che il gettito annuo complessivo per il territorio interessato dalla disposizione in esame è di circa 2 milioni di euro, ed

ipotizzando prudenzialmente un'incidenza della norma del 10%, si stima una perdita di gettito su base annua pari ad euro 200.000.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari espressi in milioni di euro:

	2011	2012	2013	2014
Totale	0	-0,3	-0,2	-0,2

Comma 46 - Cinque per mille beni culturali

La disposizione stabilisce che a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Finalità della disposizione è ampliare l'ambito delle attività finanziabili con le risorse del 5 per mille, e pertanto si stima che non comporti oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.

Mediazione e definizione agevolata liti fiscali pendenti

Relazione tecnica

Le controversie innanzi le Commissioni tributarie provinciali instaurate nel 2010 avverso atti emessi dall'Agenzia delle entrate sono stati 187.734 (di cui circa 85.000 avverso atti di accertamento). Le stesse esprimono un valore pari a 34,3 miliardi di euro (di cui 22,9 miliardi di euro per controversie relative ad accertamenti).

Di tali controversie, quelle di valore economico (certo e determinato) non superiore a 20.000, in quanto tali interessati dal procedimento di mediazione, sono circa 105.000, pari al 56% del totale, per un valore di circa 960 milioni di euro, pari al 2,80% del valore complessivo delle controversie instaurate.

Ipotizzando che, a flussi di controversie costanti, il 30% delle liti interessate dalla mediazione venga definito senza rinvio alla Commissione tributaria provinciale, si avrebbero 31.500 controversie definite in fase pre-contenziosa (di cui 14.100 relative ad accertamenti).

E' fondato altresì ritenere che, esercitando la mediazione sulla quota parte di tali definizioni relative ad atti di accertamento (n. 47.000 controversie, di valore pari a 685 milioni di euro), possa realizzarsi annualmente una maggiore entrata pari a 103 milioni di euro, corrispondente al 50 per cento del relativo valore (685 milioni*30% mediazioni*50% valore), da considerare in termini di sola cassa, vevolevi, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.

Nel 2012 sono stimabili in 77,6 milioni di euro (103 milioni/366 giorni anno*276 giorni utili per la mediazione).

Per stimare gli effetti economici della definizione delle liti fiscali minori sono stati utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

In primo luogo è stato ricostruito il "tasso di adesione" alla definizione prevista dall'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – definizione delle liti fiscali pendenti. Al 31 dicembre 2002 risultavano, pendenti dinanzi agli organi della Giustizia tributaria circa 1.080.000 controversie (566 mila in CTP, 111 mila in CTR, 378 mila in CTC e 23 mila in Cassazione) di queste oltre 300.000 risultano chiuse a seguito di adesione alla chiusura delle liti fiscali pendenti, con un tasso di adesione che si aggira intorno al 28%.

Per rendere attendibile la stima si è ritenuto opportuno escludere le controversie ancora pendenti presso le sezioni Regionali della Commissione Tributaria Centrale poiché tali controversie avrebbero potuto già essere definite in occasione dei precedenti condoni e, dunque, è altamente probabile che le adesioni avranno un effetto trascurabile in termini di gettito.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede un versamento forfetario di 150 euro per le liti di valore fino a 2.000 euro. Ai sensi del successivo comma 3, lettera c), "per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento".

Dal sistema informativo dell'Agenzia risultano attualmente pendenti circa 38.000 cause relative ad atti potenzialmente definibili con valore complessivo in contestazione compreso tra zero e 2.500 euro. Per eliminare possibili duplicazioni (ad esempio impugnativa dell'accertamento da parte di più coobbligati) si ritiene opportuno eliminare il 25% delle controversie pendenti, sicché quelle potenzialmente definibili sarebbero 28.500 (75% di 38.000). Ipotizzando un tasso di adesione del 30%

si arriva ad un totale di circa 8.550 controversie definibili per un incasso potenziale di 1,3 milioni di euro.

La lettera b) numero 1), del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede il versamento del 10% dell'importo in contestazione in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa. Per stimare il monte degli importi definibili sono stati presi in considerazione i ricorsi in CTR e Cassazione, relativi ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a 20.000 euro, che vedono come parte ricorrente l'Agenzia delle entrate, che sono complessivamente quasi 17.000 (14.000 in CTR e 2.600 in Cassazione) per un importo in contestazione di 82,5 milioni di euro. Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 30% l'incasso potenziale sarebbe di 1,8 milioni di euro ($82,5 * 75\% * 30\% * 10\%$).

La lettera b) numero 2), del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, prevede il versamento del 50% dell'importo in contestazione in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa. Per stimare il monte degli importi definibili sono stati presi in considerazione i ricorsi in CTR e Cassazione, relativi ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a 20.000 euro, che vedono come parte ricorrente il contribuente, che sono complessivamente 15.300 (12.400 in CTR e 2.900 in Cassazione) per un importo complessivo in contestazione di 65,8 milioni di euro. Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 10% (più basso perché la definizione in esame è meno conveniente per i contribuenti delle altre) l'incasso potenziale sarebbe di 2,4 milioni di euro ($65,8 * 75\% * 10\% * 50\%$).

La lettera b) numero 3) prevede il versamento del 30% dell'importo in contestazione per le liti pendenti in primo grado. Dal sistema informativo dell'Agenzia risultano pendenti in CTP 95.800 controversie, relative ad atti definibili con valore in contestazione superiore a 2.000 ed inferiore a 20.000 euro, L'importo complessivo delle imposte in contestazione definibile è di 1.590 milioni di euro.

Sterilizzando questo importo delle possibili duplicazioni ed ipotizzando un tasso di adesione del 30% l'incasso stimabile della definizione sarebbe di 107,3 milioni di euro ($1.590 * 75\% * 30\% * 30\%$).

L'incasso complessivo stimato è di 112,8 milioni di euro nel 2011, da considerare in termini di sola cassa, vevoli, quindi, ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.

Gli effetti complessivi delle disposizioni in esame sono i seguenti:

	saldo netto da finanziare				Indebitamento netto			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Mediazione	0	0	0	0	112,8	0	0	0
Definizione liti	0	0	0	0	0	77,6	103	103
T O T A L E	0	0	0	0	112,8	77,6	103	103

In milioni di euro

Comma 47 - Revisione del regime fiscale degli ammortamenti

In attesa della riforma del sistema fiscale, si dispone una revisione sostanziale, in chiave fortemente semplificativa, della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali ed immateriali di cui al D.M. del 31/12/1988 secondo lo schema del *pooling*, ovvero prevedendo l'individuazione di macro-categorie di beni cui applicare un unico coefficiente di ammortamento.

La revisione, quindi, si propone di ridurre il numero dei coefficienti di ammortamento attualmente vigente attraverso l'aggregazione dei beni in gruppi definiti *pool* aventi la caratteristica di contenere beni di natura omogenea. I nuovi coefficienti saranno applicati sia ai beni di nuova acquisizione sia allo stock dei beni già posseduti e parzialmente ammortizzati.

Ai fini della stima e adottando un criterio di coerenza rispetto a quanto previsto dal vigente D.M., sono stati utilizzati i seguenti coefficienti di ammortamento: edifici in 40 anni, attività materiali di lunga durata in 15 anni, attività immateriali in 15 anni. Per le immobilizzazioni ammortizzabili "cumulativamente" è stata, invece, ipotizzata una medesima aliquota tale da consentire l'ammortamento delle predette attività in 4 anni.

Sono state effettuate specifiche elaborazioni, attraverso l'utilizzo congiunto di dati di contabilità nazionale e di dati desunti dalle dichiarazioni IRAP e dei redditi, allo scopo di determinare a livello macro e settoriale le variazioni (in termini di maggiori o minori ammortamenti deducibili) conseguenti.

Ai fini della stima degli effetti di gettito sugli ammortamenti pregressi sono stati ricostruiti i piani di ammortamento dei beni attualmente adottati e messi a confronto con il nuovo schema del *pool* per

ogni classe merceologica identificata, ipotizzando come data di inizio degli ammortamenti l'anno T-5 per i beni, posto che il periodo di ammortamenti in media è di 10 anni, mentre per la sola classe merceologica "Macchine ed attrezzature" la data di inizio è stata ipotizzata nell'anno T-7 posto che in media il periodo di ammortamento di detti beni è di circa 15 anni.

La stima, quindi, comprende anche gli effetti di gettito sul valore residuo dei beni in corso di ammortamento (stock).

Sulla base di tali premesse il recupero di gettito di Ires/Irpef stimato è pari a **750 milioni di euro** su base annua, con un profilo crescente degli effetti nei primi anni di applicazione che vanno a compensarsi negli anni successivi.

Di seguito si riporta la stima degli effetti finanziari, considerando un acconto ai fini Ires/Irpef del 75 per cento.

	2012	2013	2014	2015
Ires/Irpef	0	0	+1.312	+750

Valori espressi in milioni di euro

In ogni caso i nuovi coefficienti di ammortamento previsti dal regolamento garantiranno un effetto positivo sul gettito non inferiore a quanto stimato.

Razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari

Le nuove disposizioni ampliano l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari, ma limitatamente alle somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente, estendendolo anche alle somme iscritte a ruolo in anni precedenti ed a quelle poste in riscossione anche in anni successivi a quello in cui l'agente della riscossione interviene nella procedura. Assicurano inoltre alle sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette il medesimo privilegio già ora attribuito alle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto ed antepongono ai chirografari i crediti per i tributi, sia pure in posizione sussidiaria, nel caso vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

La conseguenza è un ampliamento, che si stima sino al doppio, dei crediti tributari cui viene riconosciuto il privilegio nell'ambito delle sole procedure regolate dalla legge fallimentare. Ciò significa che alcuni crediti, oggi soddisfatti, con le percentuali attribuite ai creditori chirografari (che solitamente prevedono una assai rilevante falcidia), con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni

saranno soddisfatti con le ben più alte percentuali (sovente pari al 100%) riconosciute ai creditori muniti di privilegio.

Tenendo conto, in via prudenziale, delle sole riscossioni a seguito di procedure concorsuali nelle quali gli agenti della riscossione si sono insinuati al passivo (perchè hanno verificato l'esistenza di un attivo da ripartire: sono quindi escluse le riscossioni, peraltro di numero limitato, in cui si è insinuato direttamente l'Ufficio finanziario oppure quelle conseguenti al diretto riconoscimento del debito da parte degli organi della procedura), che sommate alle riscossioni a seguito di transazioni fiscali, hanno determinato, nel 2010, un gettito di circa 251,5 milioni di euro, si stima che già nel 2012 la maggiore percentuale di soddisfacimento che sarà riconosciuta ai crediti tributari nell'ambito delle procedure di cui alla legge fallimentare determinerà un maggior gettito non inferiore a 200 milioni di euro, destinato ad incrementare, a far corso dal 2013, fino a 300 milioni di euro. I predetti importi sono da considerare in termini di sola cassa, valevoli ai fini del miglioramento del saldo di cassa e dell'indebitamento netto della P.A.

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate mediante carte di credito, di debito e prepagate

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'art. 7, comma 1, lettera o), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ha previsto che l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA di importo non inferiore a tremila euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

La disposizione prevede che gli stessi operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate le anzidette operazioni rilevanti ai fini IVA, secondo modalità e termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione, nel riallineare gli obblighi comunicativi in materia di monitoraggio delle operazioni rilevanti IVA di importo non inferiore a tremila euro a quanto originariamente previsto dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, potenzia notevolmente l'efficacia degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione per una più puntuale individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili all'individuazione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.

Essendo, infatti, posto a carico degli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, viene assicurata una maggiore esaustività delle comunicazioni riferite alle transazioni effettuate da questi ultimi.

Tenuto conto, pertanto, della stima effettuata in relazione all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 22 del d.l. n. 78 del 2010 (*"Aggiornamento dell'accertamento sintetico"*) e che la presente disposizione possiede una valenza dissuasiva che non può non riflettersi in modo significativo sui comportamenti dell'ampia platea delle persone fisiche (decine di milioni di soggetti) nei cui confronti opera l'accertamento sintetico, si stima che possa determinare un aumento dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e pagate.

L'entità precisa di tale aumento si può ritenere che possa ipotizzarsi, in via estremamente prudenziale, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno d'imposta 2011 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2012. In termini finanziari si ottengono i seguenti effetti (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014
Effetti finanziari	0,0	175	187,5	150

Norma in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari

La nuova disposizione è destinata a produrre un gettito certo in termini di adempimento spontaneo degli obblighi di pagamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, in quanto, al contrario di quanto oggi accade, consentirà tempestivamente al Fisco di risalire agli effettivi beneficiari degli effetti economici di tutti i provvedimenti giurisdizionali, nonché di individuare i nominativi dei rappresentanti in giudizio e, quindi, l'esistenza dei proventi derivanti dalla rappresentanza (questi ultimi in moltissimi casi non regolarmente dichiarati).

Una stima precisa del gettito atteso è tuttavia di non agevole quantificazione.

Procedendo in via estremamente prudenziale, si può innanzitutto prendere a base il montante complessivo del valore complessivo degli atti giudiziari registrati nel 2010, pari a miliardi di euro (a tale importo si perviene approssimativamente, considerando che l'imposta di registro liquidata è di circa 200 milioni).

Considerando che almeno un quarto di tali valori (2,5 miliardi di euro) abbia un successivo, diretto riflesso in termini reddituali per il beneficiario e che una parte sfugga attualmente ad imposizione diretta, determinabile come pari a un quarto (625 milioni), l'effetto di deterrenza della nuova disposizione dovrebbe essere tale da determinare una inversione di tendenza tale da indurre alla dichiarazione di almeno un terzo dell'imponibile evaso (200 milioni circa). Pertanto si avrebbe il versamento spontaneo di maggiori imposte sui redditi di 50 milioni di euro (aliquota media del 25%, considerando che trattasi di tutte le possibili categorie di contribuenti).

Ulteriore gettito deriverà con buona probabilità dall'incremento dei compensi dichiarati dai legali che rappresentano le parti in giudizio (stante la consapevolezza che il loro identificativo fiscale sarà sempre acquisiti dall'Agenzia delle Entrate). Considerando che i detti compensi, complessivamente dichiarati dalla categoria in parola, ammontano a circa 10 miliardi di euro, si può ragionevolmente stimare l'emersione di compensi in misura almeno pari al 2 per cento (500 milioni circa), con conseguente versamento spontaneo di maggiori imposte sui redditi pari a circa 100 milioni di euro (aliquota media del 20%, considerando la specifica categoria di contribuenti) e di maggiore IVA per circa 45 milioni di euro (aliquota media del 15%).

In totale il maggior gettito stimabile in via prudenziale è complessivamente pari a 195 milioni di euro, destinato ad incrementare, a far corso dal 2013, fino a circa 300 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2012	2013	2014	2015
Effetti finanziari	45	357,5	341,2	300

dati in milioni di euro

Art. 24 (Norme in materia di gioco)

Rifinanziamento carta acquisti

La norma prevede che una quota delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'[articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#). A tal fine, è previsto il versamento all'entrata, a cura dei concessionari e la conseguente riassegnazione alla suddetta carta acquisti, con corrispondente

riduzione dell'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti. Tale intervento appare neutrale sui saldi di finanza pubblica, atteso che le risorse vengono versate da soggetti esterni alla P.A.

Liquidazione dell'imposta unica

La norma in esame introduce la liquidazione automatica dell'imposta unica, dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In particolare si stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede alla liquidazione dell'imposta unica e dei relativi interessi e sanzioni.

In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo e le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica. **La disposizione non comporta effetti finanziari.**

Accertamento in materia di giochi pubblici

La disposizione in esame prevede le competenze in materia di accertamento degli Uffici dei monopoli di Stato, sulla falsariga di quanto è già stabilito, in capo all'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi ed IVA, anche prevedendo la facoltà di fare ricorso, per l'accertamento dell'imponibile e dell'imposta sui giochi, a metodologie induttive, utilizzando anche presunzioni semplici. **La disposizione non comporta effetti finanziari.**

Iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Per uniformare alle vigenti procedure di riscossione previste in materia di imposte sui redditi ed IVA quelle in materia di giochi, in conseguenza di accertamenti non ancora definitivi, con l'articolo in esame viene previsto che, anche in materia di imposta di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati sono iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, nella misura del 50%. **La disposizione non comporta sostanziali effetti finanziari.**

Attribuzioni degli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

In coerenza con quanto è previsto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'Agenzia delle entrate, la norma in esame, confermando ciò che già emerge, comunque, dai principi generali in materia di gioco pubblico, prevede in modo esplicito e dettagliato le attività demandate agli Uffici dei

monopoli di Stato in materia di controllo e di accertamento. Ai predetti uffici sono altresì demandate anche l'irrogazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, considerato che essi, attraverso le attività di controllo e di accertamento, sono in grado di valutare, con carattere di immediatezza, l'entità della violazione in rapporto alla quale va graduata la sanzione.

I commi da 1 a 16, costituiscono, quindi, un unicum da cui, considerato che le entrate erariali dal settore dei giochi si sono attestate nel 2010 a circa 8,8 miliardi di euro e stante una fisiologica percentuale di recupero di imposta non corrisposta attraverso l'utilizzo del sistema nel complesso disciplinato dai commi su esposti, stimabile intorno allo 0,5 per mille delle entrate, dalle disposizioni in esame scaturisce un maggior gettito di circa **5 milioni di euro su base annua**. Per l'anno 2011, si stima un maggior gettito di circa 2,5 milioni di euro.

Determinazione forfetaria del prelievo erariale unico

La norma in esame prevede che nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non sono stati memorizzati o non sono leggibili ovvero risultano memorizzati in modo non corretto o sono stati alterati, l'importo forfetario giornaliero definito, ad oggi, con decreto direttoriale è raddoppiato. Inoltre, vengono raddoppiate anche le sanzioni previste in caso di evasione del prelievo erariale unico per mancata memorizzazione, leggibilità o alterazione dei dati.

Considerato che l'attuale decreto sul forfetario prevede la presunzione di raccolta per ogni singolo apparecchio di 280 euro al giorno, il raddoppio di tale somma potrebbe dare luogo ad un maggiore gettito in termini di PREU di circa **8 milioni di euro annui su base annua**. Per l'anno 2011, si stima un maggior gettito di circa 4 milioni di euro.

Divieto di gioco per i minori

La norma coordina le varie disposizioni nel tempo introdotte in tema di contrasto al gioco da parte dei minori ed allo sviluppo delle ludopatie.

Nel contempo la norma prevede un inasprimento delle sanzioni già previste dalla legge di stabilità facendole passare da un minimo di 500 fino ad un massimo di 1.000 euro a un diverso range, ossia da un minimo di 500 a un massimo di 20.000 euro.

In ragione di ciò, quindi, considerata la presenza sul territorio nazionale di 150.000 esercizi e considerato una percentuale di accertamento annuo dell'infrazione del 5 per cento degli esercizi, si può dedurre, prudenzialmente, un maggior gettito erariale dell'ordine di **25 milioni** di euro per il solo anno

2011, tenuto conto che tale inasprimento negli anni successivi si ritiene eserciti un effetto dissuasivo per cui appare ragionevole, oltre che prudenziale, non ascrivere effetti finanziari a titolo di sanzioni negli anni successivi al 2011.

Requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi

L'articolo che si propone estende l'ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia, quando si verte nella materia dei giochi pubblici. La proposta legislativa in esame, in particolare, prevede che per le società di capitali o le società estere assimilabili alle società di capitali, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. del DPR n. 252/1998 deve riferirsi, oltre che all'interessato e alla società, anche ai soci che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Trattasi di norma di ordine pubblico che non presenta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico

Analogamente al comma precedente, si tratta di norma di ordine pubblico rivolta ai gestori di esercizi e locali dove viene distribuito gioco pubblico. La norma non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali

Si tratta di norma di ordine pubblico rivolta ai gestori di esercizi e locali dove viene distribuito gioco pubblico. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Finanziamento della carta acquisti con introiti da gioco

La norma propone la destinazione di quota parte delle somme che i concessionari sono tenuti ad investire per campagne pubblicitarie, alla Carta dei servizi.

Bingo a distanza

La norma consente di separare la disciplina del Bingo c.d. “di sala” da quella del Bingo “a distanza”, al fine di adeguare quest’ultima all’offerta già presente su siti non autorizzati da AAMS alla raccolta di gioco.

Da una stima della raccolta da siti illegali sul gioco, di circa 1-2 miliardi di euro annui, dall’aliquota del 10% di imposta unica è possibile attendersi maggiori entrate per il primo anno **di 20 milioni di euro** e, considerata la fisiologica successiva diffusione dell’offerta di gioco, **si prevedono 50 milioni per il 2012 e 70 milioni per il 2013.**

Poker Sportivo

La norma riformula le previsioni contenute nella “legge comunitaria per il 2008” relative alla regolamentazione del c.d. “poker sportivo”, intervenendo su diversi aspetti. Viene risolta la mancata definizione di un’aliquota di imposta nella formulazione originaria, qui fissata al 3 per cento della raccolta, in analogia a quanto avviene per i giochi di abilità (tra cui il poker) a distanza. Inoltre, prevede lo svolgimento di una gara per 1.000 punti di esercizio per il poker sportivo, la quale consentirebbe di far riemergere dal “nero” le migliaia di circoli di poker che già operano in tutta Italia, di affidare l’esercizio a soggetti affidabili e di conseguire maggiori entrate per lo Stato.

Nell’ipotesi di almeno 500 diritti assegnati in sede di gara, al prezzo minimo, il corrispettivo per lo Stato ammonterebbe **a 50 milioni di euro**. Inoltre, ipotizzando una raccolta a regime, dal 2012, di 1 miliardo di euro (quella del poker a distanza nel 2009 ha superato i 2,3 miliardi), si otterrebbe un prelievo di **30 milioni l’anno**.

Procedure selettive di affidamento in concessione rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento

La norma costituisce disposizione di coordinamento, rispetto gli articoli di legge medio tempore succedutisi in materia. In vista della prossima gara per l’affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, prevede – al comma 36 – l’istituzione di un contributo una tantum a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara, commisurata al numero di apparecchi AWP installati (100 euro ad apparecchio). Considerato che detti apparecchi sono oggi a circa 350.000, ne deriverebbe, per il solo anno 2011, un maggior introito erariale di 35 milioni di euro; cifra che va ad aggiungersi ai 15.000 euro versati dai nuovi concessionari per ogni VLT di cui chiedono l’autorizzazione all’installazione, nonché gli effetti erariali connessi alla diffusione dei prodotti di gioco.

Che nel 2011 rendono verosimile attendersi maggiori entrate nel 2011 per **35 milioni (una tantum) più milioni 100 (erario) e di 150 milioni per gli anni successivi.**

Procedura di selezione per punti di vendita di giochi pubblici

La norma prevede la messa a gara di ulteriori punti di vendita di gioco in luoghi in cui l'attività prevalente è comunque diversa dalla commercializzazione di prodotti di gioco pubblici consentirebbe di "convertire" tali esercizi commerciali, la cui numerosità è superiore alle 10.000 unità, riconducendo alla più generale disciplina del gioco su rete fisica l'offerta di gioco ora impropriamente veicolata attraverso peculiari modalità del gioco a distanza. Con l'occasione, anche ai fini di non discriminare gli attuali "corner" della cosiddetta "rete Bersani" (oltre 7.000), nonché di consentire loro di completare l'offerta di gioco (a base ippica o sportiva), è prevista la possibilità, a fronte di un ammortamento del prezzo di aggiudicazione, in ragione dei precedenti investimenti, di conseguire la parte di prodotto mancante (sport per i corner ippici e ippica per i corner sportivi). Nell'ipotesi di assegnazione di almeno la metà dei diritti messi a gara, ad un prezzo di aggiudicazione di 25.000 euro, è stimabile un introito per lo Stato di circa **62 milioni di euro.**

Allo stesso scopo, la lett. b) del comma 38 è volta ad individuare "nuovi" operatori nel settore dei giochi pubblici su base sportiva e su base ippica che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano la raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo e che sono interessati ad inserirsi nel mercato dei giochi italiano secondo le consuete procedure selettive. Conseguentemente, è prevista una procedura selettiva per l'aggiudicazione di 2.000 punti di vendita la cui attività prevalente è l'offerta di gioco sportivo e ippico, con una base d'asta di 40.000 euro. considerato che esiste un turn over legato allo scadere di circa 1.500 concessioni assegnate nel 2000, è possibile prevedere l'assegnazione di due terzi dei diritti disponibili al prezzo di aggiudicazione. Conseguentemente, il gettito atteso ammonterebbe a **53 milioni di euro**

Manutenzione dei giochi

La norma prevede l'introduzione di innovazioni da apportare al gioco del lotto (comma 39) ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale (comma 40). Entrambi i commi sono finalizzati a rendere l'offerta di prodotto più rispondente alle richieste di mercato .

Per il comma 39, considerato che il gioco del lotto ha maturato utili erariali nel 2010 di circa 1,2 miliardi di euro e ipotizzando un effetto migliorativo dato dalla norma stimabile nell'ordine del 9, 9,5%

si potrebbe avere a regime un maggior gettito stimabile in 50 milioni nel 2011 e 100 milioni per gli anni successivi.

Per il comma 40, considerato che il comparto giochi numerici ha conseguito nel 2010 quasi 1,6 miliardi di euro per l'erario, l'azione migliorativa potrebbe dare luogo ad un incremento dell'ordine 8-9% annui, è verosimile attendersi maggiori entrate per 35 milioni nel 2011 e 120-130 milioni per gli anni successivi.

Elenco operatori apparecchi da gioco

La norma rivede il testo introdotto con la legge di stabilità per il 2011, in tema di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco in un apposito elenco tenuto da AAMS. In particolare, la disposizione rimodula la somma annuale dovuta, facendola passare da 100 a 150 euro, e fissa un termine perentorio massimo per il relativo versamento, limitatamente all'anno 2011. Considerando che è verosimile attendersi richieste di iscrizione per 120.000-150.000 soggetti (alcuni dei quali hanno già versato i 100 euro previsti dalla formulazione vigente), dalla norma possono derivare maggiori entrate nell'ordine di **6-7,5 milioni nel 2011 e di 18- 22,5 milioni per gli anni successivi.**

Riepilogo effetti (con ipotesi minimali)

<i>Disposizione:</i>	2011	2012	2013	2014
Contrasto ai fenomeni illegali e all'evasione	31,5	13,0	13,0	13,0
Bingo a distanza	20,0	50,0	70,0	70,0
Poker live	50,0	30,0	30,0	30,0
Una tantum gara apparecchi	35,0			
Gara apparecchi AWP – VLT - 50.000 AWP aggiuntive – 14% =6.667	100,0	150,0	150,0	150,0
Gara Concessionari "pre-Bersani" - Sport - Ippiche	115,0			
Manutenzione giochi comma 1 (Lotto)	50,0	100,0	100,0	100,0
Manutenzione giochi comma 2 (Enalotto)	35,0	120,0	120,0	120,0
Elenco operatori apparecchi da gioco	6,0	18,0	18,0	18,0

Art. 25 (misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

Comma 1, lettera a). L'articolo 1, comma 8, della l. n. 220/2010 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvii le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda larga (790-862 MHz), disponendo la loro destinazione a favore dei beneficiari della gara di assegnazione entro il 31 dicembre 2012.

A garanzia dell'effettiva liberazione delle frequenze poste a gara, la norma modifica il suddetto comma, specificando che qualora al 31 dicembre 2012 non si sia realizzata la suddetta liberazione, l'Amministrazione competente possa procedere, senza ulteriore preavviso, alla disattivazione coattiva degli impianti. Inoltre, al fine di tutelare gli interessi dei soggetti assegnatari del diritto d'uso delle frequenze, la norma dispone che a decorrere dal periodo in cui avrebbero potuto fruire del diritto d'uso delle frequenze – 1 gennaio 2013 – e sino al momento della loro effettiva liberazione, agli stessi spetti la corresponsione di un importo pari agli interessi legali sulle somme versate per effetto della gara.

In relazione agli importi per interessi corrisposti, il Ministero dell'Economia e Finanze si rivarrà nei confronti dei soggetti che non hanno proceduto alla tempestiva liberazione delle frequenze.

Comma 1, lettera b). La disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto costituisce una specificazione circa la destinazione delle risorse già accantonate dalla legislazione vigente.

Comma 1, lettera c).

Si dispone che una quota non superiore al 50% di eventuali maggiori entrate rispetto a quelle stimate siano riassegnate al MISE per misure di sostegno al settore, mentre una quota del 10% possa essere impiegata per la corresponsione degli indennizzi previsti dal comma 9, a prescindere dal rispetto della soglia prevista - 240 milioni di euro - come tetto massimo della somma da destinare alla corresponsione degli indennizzi.

In **via prudenziale, non sono imputati gli eventuali effetti finanziari** positivi in quanto al momento non quantificabili, atteso che le maggiori entrate dipenderanno dall'effettivo risultato delle gare.

Comma 1, lettera d).

La norma introduce i commi 13-bis e 13 ter all'articolo 1 della legge 220 del 2010

- Comma 13 bis per disciplinare l'eventuale contenzioso in materia di assegnazione dei diritti d'uso. Sostanzialmente si prevede la giurisdizione esclusiva e funzionale del Tar del Lazio, prevedendo espressamente come unica forma di tutela per il ricorrente il risarcimento del danno per equivalente. Non determina effetti finanziari.

- Comma 13 ter. La disposizione introduce il comma 13 ter che garantisce ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale in relazione agli accantonamenti prudenziali ai sensi del comma 13 L 220 del 2010 **nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto**.

Comma 2. Viene sostituito l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, d.l. 34/2011, che concerne l'assegnazione di quota di capacità trasmissiva da parte degli assegnatari dei diritti d'uso anche a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze. **La disposizione non comporta effetti finanziari.**

Comma 1, lettera d)

Flessibilità gestionale, in relazione alle riduzioni lineari degli stanziamenti previste nell'eventualità di un insuccesso dell'asta per le frequenze radioelettriche dall'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010

La norma, che introduce il comma 13-ter, ha carattere tecnico ed assicura alle Amministrazioni flessibilità gestionale, in relazione alle riduzioni lineari degli stanziamenti previste nell'eventualità di un insuccesso dell'asta per le frequenze radioelettriche dall'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010, nel caso siano disposti, a mero titolo cautelativo, corrispondenti accantonamenti di bilancio per assicurare la necessaria copertura nel 2011.

In tale situazione, al fine di garantire la suddetta flessibilità, la norma in esame consente, per effettive, per motivate e documentate esigenze delle Amministrazioni, variazioni tra gli accantonamenti gestionali, che possono essere disposte spesa anche tra programmi appartenenti a Missioni diverse. **La neutralità sui saldi di finanza pubblica è assicurata dalla prevista l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e dalla preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.**

Titolo II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

Art. 26 - Contrattazione aziendale

Alla disposizione in esame **non sono ascrivibili al momento effetti finanziari**, in quanto la misura della tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e degli sgravi contributivi a favore del lavoratore e dal datore di lavoro sarà stabilita con provvedimento governativo, nei limiti delle risorse che risulteranno disponibili *ad hoc*.

Art. 27 – Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Contribuenti minimi)

La norma in esame dispone che, a partire dal 1° gennaio 2012 il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione e a quelle che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. A partire dal 1 gennaio 2012 l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

La stima degli effetti di gettito è stata effettuata mediante elaborazioni condotte sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009.

Sono stati innanzitutto individuati i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi in base alla normativa vigente. Applicando a tale platea i criteri di cui alla presente norma, risulta che circa il 4% dei soggetti può continuare ad applicare il regime in oggetto, mentre il complementare 96% ne rimarrebbe escluso.

Mediante elaborazioni di microsimulazione condotte sui soggetti esclusi dal regime dei minimi, risulta che la norma in oggetto determinerebbe i seguenti effetti sul gettito annuo di competenza (milioni di euro):

Gettito annuo di competenza	
IRPEF	+691,8
Addizionale regionale	+39,6
Addizionale comunale	+13,2
Irap	0
IVA	+83,7
Imposta Sostitutiva	-720
Totale	+108,3

A tali importi occorre aggiungere la perdita di gettito di imposta sostitutiva relativa ai soggetti che restano nel regime e che beneficiano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5%, stimata, sulla base delle considerazioni ed elaborazioni sopra descritte, in circa -8,2 milioni di euro di competenza annua.

Gli effetti totali sul gettito di competenza risultano quindi i seguenti (milioni di euro):

Gettito annuo di competenza	
IRPEF	+691,8
Addizionale regionale	+39,6
Addizionale comunale	+13,2
Irap	0
IVA	+83,7
Imposta Sostitutiva	-728,2
Totale	+100,1

La stima del recupero IVA è stata effettuata supponendo che i contribuenti fuoriusciti dal regime, nell'ambito delle agevolazioni contabili riconosciute, nel mese di dicembre 2012 non siano tenuti al versamento dell'acconto IVA. Si ipotizza inoltre che i contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi versino in ogni caso l'acconto sull'imposta sostitutiva recuperandolo nell'anno d'imposta successivo e che i soggetti che restano nel regime versino nel 2012 l'acconto sull'imposta sostitutiva applicando la nuova aliquota del 5%.

In base a tali ipotesi gli effetti finanziari risultano i seguenti (milioni di euro):

	2012	2013	2014
IRPEF	0	+1.210,6	+691,8
Addizionale regionale	0	+39,6	+39,6
Addizionale comunale	0	+17,2	+13,2
Irap	0	0	0
IVA	0	+83,7	+83,7
Imposta Sostitutiva	-6,2	- 1.268,3	-728,2
Totale	-6,2	+82,8	+100,1

Articolo 28- Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

Commi 1 e 2 – la norma dispone che il già esistente fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la cassa conguaglio GPL, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.32 del 1998, è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura

di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinata l'entità sia dei contributi, sia la misura della contribuzione al fondo che i soggetti gestori sono tenuti a versare.

Trattasi di una disposizione che non determina effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si esplica in sostanza in una diversa destinazione dei contributi attualmente previsti e disciplinati dal citato decreto legislativo n. 32 del 1998.

Commi 3 – 14 Trattandosi di norme procedurali non comportano effetti finanziari negativi.

Articolo 29 commi 7, 8 e 9

La disposizione non comporta oneri in quanto prevede specificatamente che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Inoltre viene previsto che alle spese di funzionamento, ivi compresi eventuali rimborsi spese, **si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia.**

Art. 30 finanziamento banda larga

La norma si propone il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea introducendo un piano di interesse nazionale per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale di telecomunicazioni, predisposto dal Ministro per lo sviluppo economico con il concorso di imprese ed enti proprietari di reti e impianti di telecomunicazione fissa o mobile. Ai soggetti proprietari delle infrastrutture costituenti la rete nazionale di telecomunicazione NGN potranno essere imposti obblighi di servizio universale e pertanto dovrà essere garantito l'accesso a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. L'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ha il compito di definire il sistema tariffario con l'obiettivo di incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della citata infrastruttura nazionale e di assicurare una adeguata remunerazione dei capitali investiti.

Ai sensi del comma 4, alla realizzazione del piano possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la celere realizzazione del piano, è previsto il suo finanziamento prioritario nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

La disposizione **non comporta effetti sulla finanza pubblica**, in quanto la previsione di cui al comma 4 si limita alla destinazione prioritaria di risorse già disponibili a legislazione vigente, da utilizzare nell'ambito della procedura già definita di riprogrammazione delle stesse.

Art. 31 - Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

La disposizione in oggetto propone la creazione di una misura a sostegno del venture capital in senso stretto (*seed e start up financing*) per favorire l'avvio di imprese italiane che presentano profili di eccellenza tecnologica ed innovativa. In particolare, interpretando l'utilizzo della leva fiscale come strumento di sostegno allo sviluppo del sistema economico ed imprenditoriale italiano, si prevedono incentivi specifici a vantaggio dei sottoscrittori di fondi di venture capital specializzati nelle fasi iniziali di "lancio" delle nuove imprese.

Il comma 4 prevede pertanto una esenzione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC con esclusione della ritenuta d'acconto del 12,5% (e non concorrenza al reddito complessivo) nel caso dei soggetti titolari di reddito di impresa ovvero non applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5% nel caso degli altri soggetti.

In base ai dati pubblicati dall'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) risulta un ammontare di capitali raccolti sul mercato pari, nel 2010, a 2.187 milioni di euro, di cui solo il 4,2% dei capitali raccolti, proviene da investitori individuali. Per quanto riguarda la distribuzione della raccolta per investimento target, circa il 53% degli investimenti è destinata alle fasi di *expansion* ed *early stage*.

In via prudenziale - assumendo che la disposizione espliciti i suoi effetti a decorrere dal 2012 - si ipotizza un pieno effetto sostituzione nella politica degli investimenti a favore di uno strumento (il Fondo per il Venture Capital) più vantaggioso con conseguente stima di perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente.

Utilizzando una aliquota media Irpef/Ires del 25% nei confronti dei proventi percepiti dagli investitori non individuali (quasi il 96%) ed ipotizzando un rendimento netto annuo pari a circa il 5%,

si stima la seguente perdita di gettito in termini di competenza: $2.200 \times 5\% \times 53\% \times (25\% \times 96\% + 12,5\% \times 4\%) = -14,3$ milioni di euro.

In termini di cassa, considerando un acconto ai fini Irpef/Ires del 75% si stimano i seguenti effetti finanziari:

EFFETTI FINANZIARI	2012	2013	2014	2015
Minori ritenute	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
IIDD		-12,2	-7,0	-7,0
TOTALE	-7,3	-19,5	-14,3	-14,3

- in milioni di euro

Art. 32 - Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

Il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", con una dotazione di 930 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.

Le risorse saranno assegnate dal CIPE in favore di specifici interventi tenendo conto delle esigenze prioritarie da soddisfare, quali i fabbisogni relativi:

- agli interventi ferroviari in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, - c.d. procedura "per lotti costruttivi" - già individuati con delibere CIPE n. 83, 84 e 85 del 18 novembre 2010;
- ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA per gli anni 2012 e seguenti, con particolare riferimento alle esigenze connesse alle spese di manutenzione straordinaria necessarie per la sicurezza delle reti stradali e ferroviarie.

SNF				Indebitamento /fabbisogno			
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
	930	1.000	1.000		250	500	800

I commi da 2 a 7 riguardano la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, ad eccezione di quelli concernenti la riserva in favore dei beni e attività culturali, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando di gara e non sia stato emanato il decreto di cui all'articolo 1, comma 512 della legge n. 296/2006, relativo all'autorizzazione all'utilizzo dei limiti di impegno/contributi pluriennali, ovvero,

nel caso di emanazione del predetto decreto entro il 31.12.2008, il soggetto beneficiario non abbia assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbia bandito la gara per l'aggiudicazione dell'operazione di mutuo, ovvero, in caso di utilizzo in forma diretta, non abbia chiesto il pagamento delle relative quote annuali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente, viene stabilita la revoca dei finanziamenti concessi per la progettazione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche.

Con decreti di natura non regolamentare, aventi carattere ricognitivo, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere ridestinati ad interventi ricompresi nel programma, ad eccezione dei finanziamenti confermati da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le disposizioni non comportano effetti sulla finanza pubblica in quanto le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati che affluiscono ad apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono assegnati dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, e ferme restando le procedure vigenti in materia di autorizzazione alla contrazione di mutui a valere sulle stesse.

Commi 8, 9,10 e 11 - Potenziamento e funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e finanziamento dell'autostrada ferroviaria alpina

La norma prevede al comma 8 una **spesa di 16,7 milioni di euro** per il 2011 per l'infrastrutturazione informatica e il funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica;

Il comma 9 invece prevede una **spesa di 6,3 milioni di euro** per il 2011 per assicurare i servizi di supporto per l'Autostrada Ferrovia Alpina che dall'interporto di Orbassano raggiunge Aiton in Francia. Il servizio, è stato voluto dai due Governi italiano e francese per incentivare il trasferimento delle merci sui treni in attesa del Tav che ha subito dei rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frejus.

I sopraelencati interventi trovano **copertura finanziaria in termini di saldo netto da finanziare**, mediante **utilizzo di risorse per pagamenti non più dovuti** riguardanti il fondo per

fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201. Tali risorse, **impegnate ed iscritte nel conto dei residui** per l'anno 2011, sono **versate all'entrata del bilancio dello Stato per 23 milioni di euro** per l'anno medesimo.

Infatti, a fronte di un impegno di spesa di € 179.512.157,93, sono pervenute richieste di stazioni appaltanti ammissibili al contributo per un importo complessivo di €155.998.698,95.

L'Amministrazione, in via cautelativa manterrà in bilancio nel conto dei residui €513.458,98 per poter fronteggiare eventuali ricorsi.

L'utilizzo di tali disponibilità è corrispondentemente **compensato per gli effetti sull'indebitamento netto** mediante il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 154 del 2008 **per l'importo di 23 milioni di euro**.

Commi 13 -15: Utilizzo fondi strutturali e Fondo per lo sviluppo e la coesione

Trattasi di norme procedurali relativi al monitoraggio dell'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. **Non si rilevano effetti finanziari negativi** sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Al **comma 16** viene prevista la possibilità di destinare fino al tre per cento dello stanziamento dell'anno 2012 del "Fondo infrastrutture" per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2011 e 2012 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 mentre dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma. La disposizione **non comporta effetti sulla finanza pubblica**, tenuto conto che si tratta di una potenziale destinazione delle risorse autorizzate dal comma 1.

Le disposizioni di cui ai **commi 17 e 18** hanno carattere procedimentale e **non comportano effetti sulla finanza pubblica**.

Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

commi 1-7 - Fondo immobili pubblici

Si prevede la possibilità che gli enti territoriali, anche con la partecipazione di società da essi interamente partecipate, costituiscano fondi immobiliari chiusi (gestiti da SGR) a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Le quote dei fondi locali sarebbero offerte su base competitiva a investitori qualificati, mediante aste alle quali possono partecipare anche i fondi di investimento partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per tale finalità è prevista **una autorizzazione di spesa di due milioni di euro per l'anno 2012**, destinata **all'apporto al capitale** sociale di una SGR, da istituire con il compito di acquisire le quote dei suddetti fondi immobiliari locali.

Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione **non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto**.

Art. 33, comma 8 Patrimonio Spa

La norma prevede lo scioglimento della società Patrimonio dello Stato s.p.a., sottoposta al controllo dello Stato mediante la Fintecna s.p.a. (che è interamente e direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze) che è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

Al riguardo, si ritiene **di non considerare eventuali effetti sui saldi** di finanza pubblica (che potranno essere valutati solo al momento della liquidazione del patrimonio immobiliare conferito alla società e non ancora dismesso).

Articolo 34 – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità

Si tratta di una disciplina introdotta per colmare il vuoto normativo derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 che disciplina l'istituto della cd. "acquisizione sanante".

Agli adempimenti previsti dalla nuova disciplina e alla corresponsione degli indennizzi le amministrazioni interessate provvederanno **nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità a legislazione vigente**, che potranno essere rimodulate nell'ambito della pianificazione dei lavori pubblici.

Art 35 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia

Commi 1-3 La norma è diretta ad affrontare la crisi del settore della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici e di produzione.

La disposizione prevede l'arresto temporaneo, fino ad un massimo di 45 giorni, dell'attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o a volante e la concessione, alle imprese di pesca, di una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'onere finanziario, fino al tetto **massimo di 22 mln di euro**, trova completa **copertura per 13 milioni** di euro, mediante specifiche assegnazioni finanziarie **dell'Asse prioritario 1-** misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 - e, **per 9 milioni di euro**, mediante le **disponibilità del Fondo Rotativo** di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 35, commi 4 e 5 Semplificazioni in materia di comunicazioni

Si tratta di misure di semplificazione amministrativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni che **non comportano effetti finanziari sulla finanza pubblica**

Articolo 35, commi 6 e 7 : liberalizzazione orari apertura negozi

La disposizione estende l'elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente viene escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, inserendo il riferimento alle modalità di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ubicati nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte. La norma ha carattere ordinamentale e **non comporta nuovi o maggiori oneri** di finanza pubblica.

Articolo 35. Comma 9 Riconversione impianti di produzione olio combustibile

La disposizione introduce modifiche all'articolo 5 bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. In particolare, l'articolo 5 bis prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della norma, al fine di consentire l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido si proceda in deroga alle vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale nel rispetto, però, del principio di abbattimento delle emissioni rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti. La nuova disposizione introduce ulteriori deroghe di carattere procedurale in materia ambientale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma prevede che tali deroghe si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 2009, n. 33 che ha convertito il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, trattandosi, come già evidenziato al comma 6, di deroghe di carattere procedurale.

Articolo 35 – commi 10 e 11 – riduzione del costo finale dell'energia

La disposizione prevede la riduzione del costo finale dell'energia per i consumatori e le imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2012, attraverso la riduzione complessiva del 30 per cento di tutte le risorse destinate a benefici e altre agevolazioni, comunque gravanti sulle componenti tariffarie relative alle forniture di energia elettrica e del gas naturale, previsti da norme di legge o da regolamenti applicabili alla data del 31 dicembre 2010.

In attuazione di tale riduzione si provvede alla rideterminazione dei benefici e delle altre agevolazioni con apposito decreto. **Non si rilevano effetti sui saldi.**

Articolo 36 Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS SpA

Le disposizioni contenute nell'articolo concernono il riordino delle competenze in materia di infrastrutture stradali e concessioni autostradali attraverso l'istituzione, con decorrenza 1° gennaio 2012, dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali", ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Vengono quindi definiti i compiti dell'Agenzia e di ANAS SpA. In particolare, è attribuita all'Agenzia la funzione di soggetto concedente in materia di concessioni autostradali, mentre per l'ANAS è prevista la funzione di organo "in house" dell'Amministrazione attraverso la previsione nel nuovo

statuto di forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai costi di funzionamento e di personale dell'Agenzia si farà fronte mediante il trasferimento delle risorse finanziarie di Anas s.p.a, secondo quanto indicato al successivo comma 5.

Le disposizioni contenute nell'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto alla copertura dei costi connessi alla creazione dell'Agenzia si provvede mediante trasferimento delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture nonché delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006 introitate dall'ANAS e già finalizzate alla vigilanza sulle concessionari autostradali. Per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296/2006, le società concessionarie continueranno a versare il canone annuo all'ANAS che provvederà a trasferire all'Agenzia per la quota finalizzata ai sensi della normativa vigente all'attività di vigilanza sulle società concessionarie.

Viene stabilito, inoltre, che in caso di trasferimento in capo all'Agenzia delle funzioni attualmente esercitate dalle amministrazioni dello Stato, sarà disposta la contestuale e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche di queste ultime in relazione al personale effettivamente trasferito.

ART. 37 - DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA CELERE DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

COMMA 1 - (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

L'intervento normativo introduce misure per razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste nella legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta «legge Pinto»), che trovano applicazione allorquando sia stato violato il diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale o amministrativo.

L'obiettivo è quello di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione dell'equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi.

A tal fine si prevede:

- la fissazione una durata ragionevole per ciascun grado di giudizio;
- l'obbligo della parte di presentare al giudice una istanza di sollecita definizione del giudizio entro i termini fissati;

- l'obbligo di presentare l'istanza di equa riparazione, sottoscritta dalla parte personalmente, al Presidente della Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente;
- la forfetizzazione degli indennizzi con la previsione di un importo medio pari a 2,5 euro (che può essere ridotto a 2 euro o elevato a 3 euro) per ciascun giorno di ritardo, con l'ipotesi di un abbattimento ad euro 0,50 giornalieri quando il procedimento cui l'istanza di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente o quando ne è evidente l'infondatezza.

La nuova procedura prevede altresì che in caso di accertamento della violazione del termine di durata ragionevole del processo, venga emesso dal giudice competente, un decreto immediatamente esecutivo con il quale si ingiunge al ministero competente il pagamento di un equo indennizzo. Il decreto è notificato a cura dell'istante all'amministrazione convenuta che effettua il pagamento della somma ingiunta entro i centoventi giorni.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che in relazione all'entità degli indennizzi non si rinvencono sostanziali differenze con gli importi attualmente liquidati, che ammontano per ciascun ricorso, mediamente a circa 950 euro per anno; possibili effetti di risparmio, seppur allo stato non quantificabili, potranno verificarsi nelle liquidazioni degli indennizzi per i particolari procedimenti sopra evidenziati, che comportano l'applicazione dell'importo giornaliero di euro 0,50.

Evidenti risparmi di spesa emergono invece dalla nuova procedura introdotta, che non prevede più l'assistenza obbligatoria del difensore nella presentazione del ricorso.

Attualmente le spese legali liquidate contestualmente agli indennizzi della Legge Pinto, ammontano mediamente a circa 750 euro per ciascun ricorso. Considerato che ogni anno vengono emessi circa 8.000 decreti di condanna, si può stimare che il minor onere per il pagamento delle spese legali si attesterà a circa **6.000.000 di euro** all'anno.

Commi 6 e seguenti - Modifica della disciplina del contributo unificato per i procedimenti avanti il giudice ordinario

Le disposizioni in materia di contributo unificato, relativamente alla giustizia ordinaria, comportano le seguenti novità:

1) aumento del contributo unificato in una misura compresa, circa, tra il 10% (per i primi tre scaglioni) ed il 20% (per gli scaglioni superiori);

2) aumento del contributo unificato approssimativamente del 10% in tutte le altre ipotesi già contemplate (procedimenti camerale, procedure fallimentari, esecuzioni);

3) introduzione del contributo unificato ordinario anche per le esecuzioni per consegna o rilascio;

4) introduzione del contributo unificato, in misura dimezzata rispetto ai procedimenti ordinari, per le cause di lavoro (ipotizzando a tal riguardo la stessa distribuzione per scaglioni delle cause ordinarie);

5) introduzione del contributo unificato in misura fissa (euro 37) per le cause previdenziali;

6) introduzione del contributo unificato per le separazioni ed i divorzi, in misura fissa pari ad euro 37, per le procedure consensuali, e ad euro 85, per le procedure giudiziali.

Il maggior gettito derivante da queste misure – destinato alla riassegnazione con le modalità indicate dall'articolo 35, commi 14 e seguenti – si stima prudenzialmente in circa **77.000.000 di euro**, secondo il prospetto allegato, assumendo come base di calcolo, per i procedimenti già assoggettati al tributo, il numero dei giudizi incardinati nel 2010 e, per i procedimenti esenti, la media dei procedimenti del periodo 2006-2009.

<i>Procedimenti soggetti al CU:</i>		Numero procedimenti iscritti nell'anno 2010	Attuali importi	Variazione % importi	Nuovi importi	Maggior Gettito
Art 13 comma 1	lettera a) fino a 1100	479.067	€33,00	10%	€37,00	€1.916.268
	lettera b) da 1100 Fino a 5200	334.667	€77,00	10%	€85,00	€2.677.336
	lettera c) da 5200 Fino a 26000	200.957	€187,00	10%	€206,00	€3.818.183
	lettera d) da 26000 Fino a 52000	80.964	€374,00	20%	€450,00	€6.153.264
	lettera e) da 52000 Fino a 260000	43.645	€550,00	20%	€660,00	€4.800.950
	lettera f) da 260000 Fino a 520000	10.078	€880,00	20%	€1.056,00	€1.773.728
	lettera g) superiore a 520000	13.757	€1.221,00	20%	€1.466,00	€3.370.465
Art 13 comma 2	Processi Esecutivi Mobiliari Di Valore Inferiore a 2500 Euro	40.136	€30,00	10%	€37,00	€280.952
	Altri Procedimenti Esecutivi	79.135	€110,00	10%	€121,00	€870.485
	Processi Di Opposizione Agli Atti Esecutivi	6.372	€132,00	10%	€146,00	€89.208
	Processi Di Esecuzione Immobiliare	40.775	€220,00	10%	€242,00	€897.050
Art. 13 comma 3	lettera a) fino a 1100	189.094	€16,50	10%	€18,50	€378.188

	lettera b) da 1100 Fino a 5200	359.559	€38,50	10%	€42,50	1.438.236
	lettera c) da 5200 Fino a 26000	282.170	€93,50	10%	103,00	2.680.615
	lettera d) da 26000 Fino a 52000	81.379	€187,00	10%	225,00	3.092.402
	lettera e) da 52000 Fino a 260000	75.312	€275,00	10%	330,00	4.142.160
	lettera f) da 260000 Fino a 520000	10.215	€440,00	10%	528,00	€898.920
	lettera g) superiore a 520000	10.817	€610,50	10%	733,00	1.325.083
Art. 13 comma 5	Procedura fallimentare	3.656	€672,00	10%	740,00	€248.608
Procedimenti esenti	Classe 1	521.471	€0,00		€0,00	€0
	Classe 2	521.471	€0,00		€0,00	€0
	Classe 3	521.471	€0,00		€0,00	€0
	Classe 4	521.471	€0,00		€0,00	€0
Totale procedimenti		4.427.639				€40.852.101

Gettito attuale €271.659.137 Nuovo Gettito €312.511.238

<i>Procedimenti attualmente esenti</i>		Numero procedimenti iscritti nell'anno 2010				
Processi in materia di lavoro	lettera a) fino a 1100	70.419	€37,00	-50%	€18,50	€1.302.748
	lettera b) da 1100 Fino a 5200	49.193	€85,00	-50%	€42,50	€2.090.712
	lettera c) da 5200 Fino a 26000	29.539	€206,00	-50%	103,00	€3.042.515
	lettera d) da 26000 Fino a 52000	11.901	€450,00	-50%	€225,00	€2.677.730
	lettera e) da 52000 Fino a 260000	6.415	€660,00	-50%	€330,00	€2.117.097
	lettera f) da 260000 Fino a 520000	1.481	€1.056,00	-50%	€528,00	€782.169
	lettera g) superiore a 520000	2.022	€1.466,00	-50%	€733,00	€1.482.245
		170.971				
Processi in materia di previdenza		333.805	€37,00			€12.350.785
Separazioni consensuali		77.942	€37,00			€2.883.854
Separazioni giudiziali		35.739	€85,00			€3.037.773
Divorzi congiunti		44.605	€37,00			€1.650.394
Divorzi giudiziali		21.619	€85,00			€1.837.594
Procedimenti di modifica condizioni		12.119	€85,00			€1.030.115
TOTALE GETTITO PROCEDIMENTI ESENTI						€36.285.730

TOTALE MAGGIOR GETTITO

€77.137.830

Applicazione del contributo unificato al processo tributario

Le disposizioni in esame prevedono che il contributo unificato sia applicato anche al processo tributario e che le entrate derivanti da tale applicazione affluiscono distintamente ad apposito nuovo capitolo d'entrata, distintamente rispetto agli altri introiti di contributo unificato, per essere destinate a specifiche nuove finalità concernenti l'erogazione dell'incremento della quota variabile dei compensi al personale delle commissioni tributarie i in cui si sono realizzati i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Si precisa che, a fronte di gettito acquisito in un determinato anno, sul lato della spesa le erogazioni avverranno nell'anno successivo. Tuttavia, è dato ritenere che il gettito del contributo unificato sui procedimenti tributari abbia un andamento stabile, sicché nell'anno di erogazione si registreranno comunque incassi sufficienti a compensare la spesa.

- Modifica della disciplina del contributo unificato per i procedimenti in materia di giustizia amministrativa

Le disposizioni in materia di contributo unificato, relativamente alla giustizia amministrativa, comportano le seguenti novità:

- 1) aumento del contributo unificato ordinario nella misura del 10%;
- 2) aumento del contributo unificato del 20% per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di accesso, avverso il silenzio, il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso, di ottemperanza del giudicato;
- 3) introduzione del contributo unificato nella misura di euro 18,50 per le controversie in materia di pubblico impiego, prima esenti;
- 4) aumento del 50% del contributo unificato per i procedimenti con rito abbreviato;
- 5) modulazione per scaglioni, con un incremento minimo del 50% e massimo del 150%, del contributo unificato in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti;
- 6) introduzione del contributo unificato nella misura ordinaria per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il maggior gettito derivante da queste misure è, poi, destinato alla riassegnazione con le modalità indicate dai commi 10 e seguenti.

Al riguardo, si significa, preliminarmente, che la stima del maggior gettito atteso è improntata a criteri di estrema prudenza e cautela, considerato pure che i dati statistici disponibili non consentono, allo stato, una elaborazione più raffinata, stante l'innovazione recata dalla

normativa introdotta in ordine alla più articolata declinazione delle tipologie di controversie, con l'introduzione anche di scaglioni di valore per quelle inerenti a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché a provvedimenti delle Autorità indipendenti.

In via generale, va tenuto presente che nell'ultimo quinquennio il numero dei ricorsi avanti ai TAR si è mantenuto sostanzialmente stabile, oscillando intorno al numero di 55.000 nuovi procedimenti annui (anno 2006 n. 56.320; anno 2007 n. 53.970; anno 2010 n. 55.516).

Relativamente al contenzioso sul pubblico impiego, in virtù della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro e della devoluzione alla cognizione del giudice ordinario delle relative controversie, il numero dei nuovi ricorsi avanti ai TAR mostra un trend decrescente (anno 2005 n. 12.211; anno 2007 n. 8.755; anno 2010 n. 4.619), per cui può ritenersi verosimile un dato consolidato intorno a n. 4.500 nuovi giudizi annui.

Avanti al Consiglio di Stato, il numero di nuovi procedimenti, invece, è risultato in graduale incremento, ancorché con percentuali minime, risultando sempre non lontano dai 10.000 affari annui (anno 2007 n. 9.558; anno 2008 n. 10.373; anno 2009 n. 10.616, con un incremento del 2,3% rispetto all'anno precedente; anno 2010 n. 10.791, con un incremento dell'1,6% rispetto all'anno precedente).

Il dato più di rilievo, per quanto attiene agli effetti finanziari, è comunque quello inerente alle controversie in materia di appalti. Per l'anno 2010 risultano in totale circa n. 6.100 ricorsi (di cui 1.641 avanti il Consiglio di Stato) per un totale di versamenti a titolo di contributo unificato di euro 12.200.000 a fronte di un versamento complessivo per contributo unificato avanti a tutta la giurisdizione amministrativa di euro 30.860.892.

Ciò precisato, ai fini della determinazione degli effetti finanziari recati dalla normativa in esame, la quantificazione relativa può fondarsi, a titolo estremamente prudenziale, sui seguenti elementi:

- sostanziale stabilità del numero dei ricorsi, tanto in numero assoluto quanto nella composizione, non ritenendo che le nuove misure del contributo unificato possano costituire un deterrente significativo all'instaurazione di una lite;
- calcolo dell'aumento del contributo unificato in materia di appalti nella sola misura minima del 50%, tralasciando gli scaglioni più alti;
- calcolo di un aumento generalizzato del 20% su tutti gli altri ricorsi, con esclusione di quelli in materia di pubblico impiego, in quanto sinora esenti, e senza tenere conto degli incrementi maggiori previsti per talune tipologie di controversie (ad esempio, rito abbreviato);

- determinazione distinta del contributo unificato sui ricorsi in materia di pubblico impiego.

Alla luce di quanto sopra, l'incremento dei versamenti al suddetto titolo può essere stimato a regime in almeno 9.900.000 di euro per l'anno 2012, giusta dimostrazione esposta nella sottostante tabella. Per l'anno 2011, considerata ormai l'imminenza delle ferie giudiziarie, l'applicazione della nuova normativa esplicherà pieni effetti solo per l'ultimo quadrimestre dell'anno, per cui l'incremento atteso può ragionevolmente stimarsi in circa 3.300.000 euro, pari ad un terzo di quello stimato per un intero anno.

Tipologia giudizi	Dati arrotondati anno 2010			Stima anno 2012		
	totale versamenti	ricorsi n.	misura contributo unificato	nuova misura contributo unificato	incremento contributo sul totale del 2010	entrate attese
appalto	12.200.000,00	6.100	2.000,00	3.000,00	50,00 %	18.300.000,00
pubblico impiego	-	4.500	-	18,50	-	83.250,00
altro	18.660.892,00	54.400	varie	varie	20,00 %	22.393.070,40
totali	30.860.892,00	65.000				40.776.320,40
				Maggiori entrate attese euro		9.915.428,40

Per quanto attiene, infine, all'introduzione del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, si è ritenuto corretto non evidenziare nuove entrate – da verificare, quindi, solo a consuntivo – in considerazione del probabile forte disincentivo che siffatto tributo produrrà nell'avvalersi di detto strumento di giustizia, nonché del venir meno dell'imposta di bollo attualmente dovuta, salvo la ricorrenza di specifiche esenzioni, sui ricorsi straordinari, a norma dell'art. 3, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Comma 11

La disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto è rivolta a fissare la destinazione di quota delle maggiori entrate derivanti dalla modifica della disciplina del contributo unificato ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo.

Tali risorse, versate all'entrata del bilancio, vengono riassegnate al fondo istituito per interventi in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'Economia e Finanze

La previsione di una quota fissa delle suindicate risorse, da destinare all'assunzione di personale di magistratura garantisce, in prima applicazione, la copertura della spesa derivante dalle assunzioni del personale di magistratura che potranno essere disposte, pertanto, solo ad avvenuta assegnazione della quota destinabile. Per gli anni successivi, al fine di garantire a regime la copertura della spesa per assunzioni, la quota di maggior gettito corrispondente alla predetta spesa, non sarà più assegnata al suindicato fondo

L'erogazione della restante quota assegnata al fondo, considerato che le modalità di definizione degli incentivi da attribuire al personale amministrativo e a quello di magistratura sono demandate ad apposite procedure (contrattazione integrativa per il personale e decreto ministeriale per i magistrati), specificatamente previste dalla disposizione, potrà essere disposta solo sulla base delle effettive risorse confluite nel fondo stesso.

Comma 12 – 13

Le disposizioni non hanno effetti finanziari in quanto si limitano a prevedere procedure e meccanismi di verifiche per l'individuazione degli uffici giudiziari che hanno raggiunto obiettivi di smaltimento d'arretrato

Comma 15

La disposizione del comma in esame, prevedendo la sola possibilità di portare a termine le procedure concorsuali in atto, ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMA 19 - (Riduzione spese per pubblicazione sentenze su carta stampata)

La disposizione interviene in via definitiva sulla semplificazione della pubblicazione delle sentenze penali e delle sentenze civili in materia di dichiarazione di assenza o morte presunta (art.

729 c.p.c.) a mezzo stampa, disponendo la pubblicazione dei relativi provvedimenti esclusivamente sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L'andamento delle spese di pubblicazione delle sentenze nel periodo 2006/2009 evidenzia un costo medio annuo di 3.692.029,15.

Per ciò che concerne il 2010, in mancanza di dati aggiornati, è presumibile ritenere che, per effetto delle disposizioni contenute nella finanziaria 2010 (articolo 2, commi 216-218 della legge 191/2009), le spese sostenute siano state non superiori al 50% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2009 pari a circa 3.000.000 di euro.

Il risparmio complessivo annuo – destinato in parte ad essere riassegnato, a norma del comma 24, al Fondo per l'editoria, di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 – stimato per tale spesa dovrebbe quindi attestarsi intorno a **1.500.000 euro**.

o o o

In ogni caso, si precisa che eventuali effetti migliorativi derivanti dai risparmi stimati in applicazione della sopraindicata normativa di cui all'articolo in esame non vengono prudenzialmente considerati.

Art. 37, comma 21 - Collegi dei revisori dei conti dei consigli di giustizia amministrativa e militare

La norma prevede, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e per il Consiglio della Magistratura Militare, che il controllo sulla regolarità della gestione patrimoniale e finanziaria venga affidato, rispettivamente, ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza, che ne assume la presidenza e da un professore ordinario di contabilità pubblica, anche a riposo, e da uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Attualmente tale organo di controllo è previsto solamente per il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, anch'esso di tre componenti, i cui compensi sono i seguenti:

- Presidente: euro 12.000;
- Componente: euro 9.600 (pro-capite);

con un onere complessivo, quindi, di €31.200.

Assumendo i medesimi compensi anche per gli altri due istituendi collegi di revisione, il maggior onere recato dalla norma in esame è in larga massima **quantificabile in euro 63.000** annui a decorrere dal 2011.

Art. 38 Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

Comma 1, lettera a)

La disposizione prevede l'estinzione di diritto dei processi in cui è parte l'INPS, per i quali non è ancora intervenuta sentenza ed il cui valore non superi i cinquecento euro. Si prevede la compensazione delle spese di giudizio.

La tabella seguente (fonte INPS) mette a confronto il numero di cause giacenti al 31 dicembre 2010, con valori stimati inferiori ai 500€ e la previsione di soccombenza – relativa alle cause pendenti – determinata utilizzando i parametri di soccombenza che sono stati rilevati sulle singole materie negli ultimi anni.

	cause pendenti	previsione soccombenza
Rivalutazione indennità disoccupazione agricola	7.292	2.744
Differenza retribuzione media convenzionale	9.271	3.337
Disoccupazione Agricola	14.185	4.274
Determinazione retribuzione agricola effettiva	129.515	44.766
TOTALE		

La chiusura ex lege delle 160.263 cause pendenti al 31 dicembre 2010 con valore stimato inferiore ai 500 euro complessivi, comporta i seguenti effetti finanziari, stimati sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:

- Costi della chiusura delle liti: $160.263 \times 500 \text{€}$ (ipotesi massima) = 80 mln di euro in c.t.
- Costo delle spese legali conseguenti alla soccombenza (al costo medio di € 1.000 a causa) $55.121 \times 1.000 = 55$ mln di euro in c.t. (minori spese legali)
- Costo della soccombenza ai valori attuali $55.121 \times 500 = 27,6$ mln di euro in c.t.

- Totale economie cumulate: 82,6 mln di euro in c.t, prudenzialmente rideterminate in 81 mln di euro
- Ipotesi di chiusura delle cause a normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame: 3 anni
- Prudenzialmente, per effetto dello smaltimento dell'arretrato si è effettuata l'ipotesi di un'accelerazione della risoluzione del contenzioso tenendo conto degli oneri di soccombenza, per un biennio, tra l'altro parametrati su un volume di cause (55.000 circa) particolarmente ampio (tenuto conto che trattasi di un numero sostanzialmente analogo a quello risultante a fine 2010 per effetto dello stratificarsi del contenzioso relativo a più esercizi).

Effetti finanziari complessivi (valori in mln di euro)

	2011	2012	2013
Maggiori prestazioni erogate	-80		
Minori costi sostenuti	+27	+27	+27
Maggiori costi accelerazione nel breve periodo contenzioso soccombente		-27	-27
Effetto netto	-53	0	0

Effetto su SNF e Indebitamento netto

SALDO NETTO DA FINANZIARE				INDEBITAMENTO NETTO			
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
-53	0	0	0	-53	0	0	0

Comma 1, lettera b), numero 1 e comma 6

Trattasi di proposta diretta a introdurre, prima dell'avvio della procedura di giudizio relativa a materie concernenti l'invalidità, il ricorso al parere peritale di terzo soggetto da parte del giudice su istanza del soggetto ricorrente, che se favorevole al ricorrente dà luogo all'obbligo da parte dell'INPS alla liquidazione della prestazione, a meno che l'INPS stesso non impugni entro il termine stabilito di 30 giorni il parere peritale medesimo.

La disposizione va valutata complessivamente con la modifica, prioritaria, di cui al **comma 6**.

Infatti, la disposizione di cui al **comma 6** mira a razionalizzare ed ad incrementare l'efficienza operativa del meccanismo di comunicazione d'inizio delle operazioni di CTU per le cause in materia di

invalidità civile, ai medici INPS, reso obbligatorio dall'articolo 20 D. L. 78/09, ma che nella realtà può essere disatteso dal ritardato arrivo in tempo utile all'INPS della relativa comunicazione nonché dalle difficoltà a far partecipare il medico legale dell'ente qualora il nominativo non risulti essere presente nell'elenco dei medici INPS indicato nella memoria difensiva dell'Istituto oppure in assenza di formale incarico dell'Ente e/o di autorizzazione da parte del Giudice. La finalità della norma è, infatti, di porsi a garanzia del principio del contraddittorio sin da quel particolare momento processuale in cui hanno inizio le operazioni del consulente tecnico, consentendo ai medici legale dell'INPS in quanto tali di svolgere un'attività immediata e diretta con l'ausiliare del giudice, assistendo alle indagini e svolgendo efficacemente un'attività di difesa degli interessi dell'amministrazione. La disposizione prevede che la comunicazione sia inviata all'INPS entro i 15 giorni precedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, direttamente al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. La novità della proposta normativa è data dalla circostanza di considerare tale comunicazione elemento rilevante ai fini della validità della visita peritale. Tale elemento assume quindi rilevanza decisiva per l'intera gestione del contenzioso medico-legale spettante all'Istituto, in quanto la soccombenza dell'Istituto in sede giudiziaria dipende, nella gran parte dei casi, dalla mancata presenza di propri consulenti tecnici di parte nell'espletamento delle indagini peritali.

Pertanto alla luce della disposizione di cui al comma 6 l'introduzione del c.d. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio, con un tempo congruo (dal 2012) affinché la disposizione di potenziamento della consulenza tecnica di ufficio dispieghi i propri effetti, non compromette l'attività in giudizio da parte dell'INPS e la relativa tutela dell'interesse pubblico e, pertanto, dalla semplificazione prevista dalla misura in esame (accertamento tecnico preventivo) non ne consegue un nocumento della possibilità per la Pubblica Amministrazione di far valere le proprie ragioni nella sede dibattimentale prevista a garanzia anche degli equilibri di finanza pubblica.

Dalla disposizione **non derivano complessivamente oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE				INDEBITAMENTO NETTO			
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
0	0	0	0	0	0	0	0

Comma 1, lettera b), numero 2

Il terzo comma richiama l'articolo 52, comma 6 legge 18 giugno 2009, n. 69 che novella l'articolo 152 delle *Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*, in materia di limite massimo della liquidazione delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali, per cui esse non possono essere superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio.

La norma proposta individua, infatti, nel valore economico riconosciuto al ricorrente il criterio suppletivo per la determinazione del limite massimo posto alla liquidazione delle spese processuali.

Si intende così, scoraggiare fenomeni elusivi della norma suddetta consistenti nella prassi di non quantificare il *petitum*, limitandosi a richiedere un accertamento generico del diritto o nell'indicare valori generici o richieste non sufficientemente quantificate contenute nei ricorsi, a supporto di pronunce sulle spese e onorari di difesa ex articolo 91 c.p.c. sorrette dal principio del valore indeterminabile della causa.

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

Comma 1, lettera c)

I primi due commi della proposta prevedono l'utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità (conti correnti bancari o postali), per il pagamento delle somme dovute a favore dei procuratori legalmente costituiti a titolo di spese per la difesa in giudizio e di compensi e spese inerenti la propria attività professionale da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

La finalità è quella di agevolare l'economicità dell'azione amministrativa e la piena operatività dei pagamenti rendendo trasparente l'uso efficiente delle risorse pubbliche e gli oneri finanziari in caso di soccombenza nonché abbattendo eventuali rischi derivanti dagli ulteriori oneri che si presume di dover sostenere per i ritardi o mancata regolarità nei pagamenti.

E' prevista da parte del procuratore la formale comunicazione all'Ente dei propri estremi di conto corrente (codice IBAN), introducendo un limite temporale, decorrente da tale comunicazione e senza il quale potrebbero essere artatamente differite le comunicazioni al fine della lievitazione delle spese e degli accessori del credito, per l'attivazione di azioni esecutive per la riscossione di tali importi. Inoltre si prevede che non si può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ciò al fine di evitare che prima del decorso del previsto *spatium adimplendi* (120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva) gli enti pubblici non economici possano subire un inutile aggravio di spese di lite aggiuntive rispetto agli oneri di soccombenza statuiti dal giudice.

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

Comma 1, lettera d), numero 1

In tema di decadenza dall'azione giudiziale nelle controversie previdenziali la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12720/09), dopo un contrasto durato per lungo tempo, ha ritenuto che tale decadenza non opera nel caso di riconoscimento parziale delle prestazioni e quindi per le ipotesi di azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere la riliquidazione delle stesse. In contrapposizione a tale orientamento altre recenti pronunce della Suprema Corte hanno avallato la tesi dell'applicabilità della decadenza dell'azione di cui all'art. 47 cit. anche in caso di riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto.

Di conseguenza, risulta opportuno trasfondere in norma quest'ultimo orientamento della Cassazione, in modo tale che, per espressa previsione normativa, la decadenza annuale, senza dubbi interpretativi di sorta, trovi applicazione anche per le azioni riguardanti la rideterminazione delle prestazioni temporanee e la decadenza triennale operi in tutti i casi di rideterminazione di prestazioni pensionistiche con decorrenza dalla domanda originaria e comunque secondo le scansioni di cui all'art 47 del DPR 639/70.

Dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

Comma 1, lettera d), numero 2

A differenza del diritto al trattamento pensionistico, di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza “ di contenuto esclusivamente patrimoniale , periodicamente risorgente e limitatamente disponibile”.

Si è nel tempo discussa l'applicazione, o meno, alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 129 RDL 1827\35, sostanzialmente allineato alla previsione di cui dall'art. 2948 n 4 CC.

La posizione della giurisprudenza è stata sul punto negativa; l'art. 129 è stato interpretato nel senso che il termine ivi previsto era applicabile ai soli crediti vantati dall'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidata e posta in pagamento, ma non invece rispetto al diritto dell'assicurato di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione ovvero la riliquidazione della medesima;l'interpretazione autentica in senso opposto data dalla legge 67\1988 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Si propone pertanto una norma, additiva dell'art. 47 bis del D.P.R. 639/1970, che dichiari esplicitamente l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale in tutti i casi in cui si controverta di ratei arretrati, ancorché non liquidati, di una prestazione pensionistica o previdenziale dedotta in giudizio o delle relative differenze a seguito di riliquidazione.

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Comma 4

La norma ripristina la disposizione in materia di termine per la proposizione dell'azione giudiziaria rilevante in materia di contenzioso agricolo prevista dal decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, conv.to con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; abrogato a decorrere dal 22 dicembre 2008, dall'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (taglia leggi).

L'articolo 22 della citata legge 83/1970 prevedeva per la proposizione del ricorso giudiziario, contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto stesso da cui derivi una lesione di diritti soggettivi il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza del provvedimento stesso.

L'abrogazione della norma ha comportato il ripristino dei termini di decadenza ordinari più lunghi per la proposizione del ricorso giudiziario, con conseguente notevole aumento del contenzioso in violazione del principio generale della certezza del diritto in funzione del ragionevole lasso di tempo di definizione delle controversie e della ragionevole durata dell'intero procedimento di accertamento delle giornate di lavoro in agricoltura.

Pertanto, al fine di deflazionare il contenzioso e anche a tutela del cittadino ricorrente, appare opportuno il ripristino del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario.

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Comma 5

La normativa attuale dispone che l'elenco nominativo annuale sia pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo, mediante affissione per quindici giorni all'albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori; sono previsti altresì elenchi nominativi trimestrali, sempre pubblicati mediante affissione all'albo pretorio.

In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato - notifica che viene ora sostituita dagli elenchi nominativi trimestrali di variazione -.

La proposta riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli che riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni prevedendo che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, l'elenco annuale nominativo dell'INPS sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto.

In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla suddetta pubblicazione, l'INPS provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Istituto provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto dalla disposizione **non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

Articolo 39 - Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

comma 4

La disposizione **non comporta oneri** in quanto i posti vacanti di giudice tributario, che verrebbero coperti con la disposizione, rientrano nell'ambito dell'organico previsto dal D.Lvo n. 545/1992 – Tab. b, alla cui spesa si provvede con le risorse già stanziare per la revisione del contenzioso tributario di cui alla L. 413/1991.

Infatti, la disposizione si limita a modificare la procedura di reclutamento dei giudici tributari al fine di abbreviare i tempi per il conferimento dell'incarico.

comma 6

La disposizione **non comporta oneri** in quanto non determina una attribuzione di compensi aggiuntivi ma prevede una corresponsione dello stesso compenso spettante al Presidente di sezione o di vice Presidente di sezione qualora il giudice tributario svolga le funzioni degli stessi in loro sostituzione.

comma 7.

La possibilità di distaccare, previo accordo tra il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e Finanze, il personale dei ruoli dell'Esercito che risulti in esubero, alle segreterie delle Commissioni tributarie non ha effetti finanziari, tenuto conto che si tratta di spese già sostenute a legislazione vigente. Inoltre, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica la norma prevede che con il medesimo accordo dovranno essere individuate le voci del trattamento economico spettanti per l'Amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento. La disposizione **non comporta oneri**.

Comma 9

Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, l'Agenzia delle entrate provvede ai compiti derivanti dal presente comma **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente**.

Comma 16

Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa gli enti di cui al presente comma provvedono ai compiti derivanti dalla presente disposizione **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente**.

Art 40 - **Disposizioni finanziarie**

Al comma 1, è previsto l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica per l'importo **di 835 milioni per il 2011 e 5.850 milioni per il 2012**. La suddetta quota del 2012 è destinata all'attuazione della manovra di bilancio.

Il successivo comma 2 prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse (maggiori entrate e minori spese, utilizzi del fondo speciale) che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri (minori entrate ovvero maggiori spese) recati dalle norme del provvedimento, ivi compreso il rifinanziamento di cui al precedente comma.

Al comma 2, è previsto altresì il versamento al bilancio dello Stato nel 2011 (**165 milioni di euro**) di quote delle risorse complessivamente disponibili, relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” **con effetti solo in termini di saldo netto da finanziare.**